Francesco Retacchi

LA NORMATIVA SUGLI ESPLOSIVI PER USO CIVILE

nel contesto della libera circolazione delle merci in ambito comunitario

Pubblicazione a cura della NITREX srl
nell'ambito dell'attività per il Progetto EU-Excert.

Nitrex PROUD PARTNER

EU Excert
Certifying Expertise in European Explosives Sector

Education and Culture
Leonardo da Vinci

Progetto pilota EU-Excert nell'ambito del Community action programme on vocational training. Finanziamento EU 2003-S/03/B/F/PP-161014

La normativa sugli esplosivi per uso civile nel contesto della libera circolazione delle merci in ambito comunitario[i]

di Francesco Retacchi[ii]

Copyright 2005

Tutti i diritti sono riservati all'autore. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma o in alcun modo – grafico, elettronico, o meccanico, includendo fotocopie, registrazioni, riproduzioni, o accumulo di informazioni e sistemi di ricupero – senza il consenso scritto dell'autore.

Stampato: Aprile 2005

NITREX Srl
Via Colombare 36
25019 Sirmione

[i] Le valutazioni e le osservazioni proposte in questa nota non riguardano i prodotti pirotecnici esclusi dal campo di applicazione della direttiva comunitaria e dal decreto legislativo di recepimento per la libera circolazione degli esplosivi per uso civile.

[ii] Ingegnere minerario, Dirigente dell'Ufficio Sicurezza Mineraria della Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie – Ministero delle attività produttive. Dal 1982 l'autore rappresenta l'Amministrazione di provenienza nella Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi (per le funzioni in materia di sostanze esplosive ed infiammabili) presso il Ministero dell'interno (già Commissione Consultiva per le Sostanze Esplosive ed Infiammabili – CCSEI), nel seguito indicata come Commissione Esplosivi. Ha partecipato, sempre in rappresentanza dell'Amministrazione, ai lavori di preparazione della direttiva 93/15/CEE a Bruxelles e a quelli di recepimento in sede nazionale.

Presentazione della monografia

La pubblicazione di questa monografia si inserisce nell'ambito del progetto ***Eu-Excert*** che, al livello sperimentale, la NITREX sta conducendo nelle varie aree quali quella dell'impiego civile degli esplosivi, dell'analisi dei rischi d'esplosione, della gestione dei depositi e dei trasporti in sicurezza, della bonifica da residuati bellici, normativa, ecc., per favorire la produzione del materiale educativo multimediale necessario alla standardizzazione dell'addestramento e della formazione per gli addetti ai lavori.

Ad oltre 12 anni dalla sua approvazione, la Direttiva Europea 5 Aprile 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, non trova ancora in Italia la necessaria compiuta diffusione ed applicazione. Per quanto ho potuto constatare personalmente, molti tra gli addetti ai lavori non la conoscono in modo approfondito e non la applicano non solo nell'industria ma anche in alcuni settori nella pubblica amministrazione.
L'obiettivo di questa monografia, scritta dall'ing. Francesco Retacchi, è dunque quello di fornire materiale di studio per l'approfondimento della legislazione di riferimento europea e nazionale, dai principi ispiratori alle procedure applicative.

Presentare l'ing. Retacchi per gli addetti ai lavori nel settore degli esplosivi civili non è necessario. Egli è conosciuto da tutti come uno tra i più autorevoli esperti di legislazione degli esplosivi, oltre che come massima autorità Italiana nel settore della sicurezza dei lavoratori dell'industria estrattiva. E tutto questo associato ad una semplicità e disponibilità straordinarie, elementi che lo rendono esempio virtuoso per la pubblica amministrazione.
Egli qui presenta, analizza e commenta, in modo chiaro ed organico, la normativa vigente in Italia nell'ambito della libera circolazione degli esplosivi civili. In particolare espone i principi generali della normativa di riferimento sia nell'ottica del nuovo approccio e dell'approccio globale. Quindi presenta e commenta il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 di recepimento della direttiva 93/15/CEE ed il decreto 19 settembre 2002, n. 272, regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997. Molti riferimenti sono fatti alle disposizioni del contesto legislativo e normativo del T.U.L.P.S., divenuto residuale appunto in seguito all'emanazione delle specifiche direttive comunitarie ma talvolta, per carenza di conoscenza della nuova legislazione, ancora preso a riferimento nelle sue parti abrogate nella prassi amministrativa.
Le sue approfondite analisi sono basate sulle discussioni in sede di stesura della direttiva e della legislazione nazionale di recepimento, fasi del cui svolgimento è stato attivo protagonista, e sulla sua attività seguente in fase di applicazione in qualità di referente qualificato dell'industria degli esplosivi al Ministero delle attività Produttive e di componente della Commissione consultiva Centrale Esplosivi del Ministero dell'Interno.

Per questo importante lavoro va all'ing. Retacchi la nostra rinnovata ammirazione.
Inoltre un sincero ringraziamento per aver contribuito, su base volontaria, al progetto EU-Excert dandoci autorizzazione a stamparlo ed a diffonderlo, a vantaggio di tutti gli addetti ai lavori.

Sirmione 7.4.2005

Roberto Folchi
NITREX Srl

Il progetto *EU-Excert*

L’industria degli esplosivi, propellenti e pirotecnici occupa una posizione strategica nell’economia dell'Unione europea.
La comprensione della scienza e della tecnologia degli esplosivi e le competenze per sfruttarle, sono fondamentali per mantenere elevati standard di professionalità nella sicurezza nazionale e per garantire la competitività dell'industria europea.
L’aumento degli incidenti con gli esplosivi è una conseguenza del progressivo deterioramento di competenze. Questi possono assumere grande rilevanza, come è accaduto in Nigeria, Russia, Francia (Tolosa) ed Olanda (Enchede), dove sono morte rispettivamente 1000, 118, 31 e 21 persone. Oltre alla perdita di vite umane è anche rilevante l’aspetto economico per danni alle infrastrutture residenziali, industriali e all'ambiente.
C’è la percezione che il livello di preparazione degli addetti ai lavori in questo settore, in Europa, si stia riducendo nell’industria e, soprattutto, negli Enti di controllo. In parecchi Stati membri la maggior parte del personale con più esperienza e competenza è già pensionata o prossima alla pensione. Sono quindi necessari sforzi urgenti per sopperire a questo grave vuoto di competenze ed esperienze.
Lo scopo del progetto europeo ***EU-Excert*** (www.euexcert.org - www.nitrex.it/excert/index.asp), di cui la NITREX è il partner italiano, è quello di definire un programma d’istruzione e di formazione con certificazione europea, mirato a ristabilire un adeguato livello di preparazione nel settore degli esplosivi. Tra gli obiettivi anche quello di migliorare la qualità e l’efficacia del materiale didattico ed i programmi di apprendimento. Elevare la preparazione significa migliorare le condizioni di lavoro, aumentare i livelli di sicurezza pubblica ed incentivare la competitività industriale Europea.
Maggiori conoscenze comportano anche maggiore libertà di ricollocamento dei tecnici e la capacità delle imprese e delle Amministrazioni di reagire velocemente ai cambiamenti.
Per realizzare il progetto ***EU-Excert*** i partner hanno in corso un'analisi completa dei settori industriale, amministrativo e governativo degli esplosivi nell’unione europea. Questa analisi è orientata all’individuazione dei livelli di responsabilità nelle attività produttive e di controllo, dall’apprendista al *top manager*, identificando competenze ed esperienze necessarie per ricoprire ciascun livello di responsabilità.
Tutto questo è realizzato in stretta collaborazione con i referenti qualificati delle varie aree in ciascuno Stato membro, e coordinato da Comitati di Referenti Nazionali.
Il percorso formativo di ogni livello di responsabilità degli addetti ai lavori è stabilito in funzione delle competenze richieste. i metodi didattici scelti e sviluppati in collaborazione con Enti formativi tra cui università, enti d’istruzione superiore, organizzazioni professionali ed organizzazioni sindacali; i programmi pilota di istruzione e di formazione messi a punto e sperimentati nei vari stati membri.
I risultati del progetto sono diffusi con articoli, rapporti e seminari anche per favorire lo sviluppo di una comunità di persone ed organizzazioni che possa rappresentare l’esplosivistica europea nel mondo.

Team NITREX

INDICE

1. Premessa 2
1.1 Il concetto di nuovo approccio e di approccio globale 2
1.2 Prodotti disciplinati dalle direttive 2
1.3 Le responsabilità 2
1.3.1 Fabbricante 2
1.3.2 Rappresentante autorizzato 2
1.3.3 Importatore 2
1.3.4 Distributore 2
1.3.5 Datore di lavoro 2
1.4 Conformità alle direttive 2
1.4.1 Requisiti essenziali 2
1.4.2 Norme armonizzate 2
1.4.3 Presunzione di conformità 2
1.4.4 Revisione delle norme armonizzate 2
1.5 Procedura di valutazione della conformità 2
1.5.1 I moduli 2
1.5.2 Applicazione delle norme sui sistemi di qualità 2
1.5.3 Documentazione tecnica 2
1.5.4 Dichiarazione CE di conformità 2
1.6 Organismi notificati 2
1.6.1 Principi della notifica 2
1.6.2 Procedura di notifica e ritiro della notifica 2
1.6.3 Responsabilità generali degli organismi notificati 2
1.6.4 Organismi notificati e valutazione della conformità 2
1.6.5 Organismi notificati e subappalti 2
1.6.6 Coordinamento e cooperazione 2
1.7 Marcatura CE 2
1.7.1 Principi della marcatura CE 2
1.7.2 Prodotti soggetti alla marcatura CE 2
1.7.3 Apposizione della marcatura CE 2
1.7.4 Marcatura CE ed altri marchi 2
1.8 Vigilanza del mercato 2
1.8.1 Principi della vigilanza del mercato 2
1.8.2 Attività di vigilanza del mercato 2
1.8.2.1 Controllo dei prodotti immessi nel mercato 2
1.8.2.2 Interventi correttivi 2
1.8.2.3 Attività complementari 2
1.8.3 Procedura di applicazione della clausola di salvaguardia 2
1.8.3.1 Condizioni necessarie per invocare la clausola di salvaguardia 2
1.8.3.2 Notifica alla Commissione 2
1.8.3.3 Gestione della clausola di salvaguardia 2
1.8.4 Protezione della marcatura CE 2
1.8.5 Cooperazione amministrativa 2
1.8.5.1 Linee generali per la cooperazione amministrativa 2
1.8.5.2 Infrastrutture di cooperazione amministrativa 2
1.8.6 Prodotti importati da paesi terzi 2

2. Il testo commentato del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 2
ALLEGATO II....2
ALLEGATO III 2
ALLEGATO IV 2
ALLEGATO V....2

3. Il decreto interministeriale 19 settembre 2002, n. 272....2
Capo I - Principi generali 2
Capo II - Procedimento di autorizzazione e norme relative all'attività degli Organismi notificati e disposizioni per il funzionamento del Comitato tecnico di vigilanza sugli Organismi notificati....2
Capo III - Adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti 2
ALLEGATO I 2
ALLEGATO II....2
ALLEGATO A....2

Appendice 1: Decisione della Commissione europea del 15 aprile 2004 relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi
……..…….96

Introduzione

Da qualche decennio il diritto comunitario ha fortemente condizionato il nostro ordinamento giuridico, in particolare nel settore della circolazione delle merci. In tale settore infatti le competenze degli Stati membri sono state trasferite all'Unione europea e ad essi compete solo il recepimento delle direttive emanate dalla Comunità.

La libera circolazione ha sempre costituito uno degli obiettivi fondamentali stabiliti dal trattato che istituisce la Comunità europea; il settore delle merci rappresenta l'unico settore nel quale si è effettivamente concretizzato, dopo tanti anni di lenta ma continua costruzione, il principio della libertà di circolazione tra gli Stati membri della Comunità, subordinatamente al rispetto di determinate garanzie da parte dei diversi attori.

Nell'ambito di tale contesto normativo, spesso di difficile comprensione per i non addetti ai lavori, il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7[iii], emanato per il recepimento della direttiva 93/15/CEE, ha profondamente innovato in materia di esplosivi rispetto al preesistente quadro normativo nazionale basato sul Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), risalente al 1931, ma più volte aggiornato e modificato, anche recentemente, in molte sue parti.

Lo spirito e gli obiettivi delle due norme sono profondamente diversi: il primo, il TULPS, attiene infatti alla regolamentazione della produzione, del deposito, del trasporto e dell'impiego degli esplosivi ai fini della sicurezza pubblica e della lotta al terrorismo. Il secondo, il decreto legislativo 7/97, ha invece l'obiettivo di garantire la sicurezza nell'uso dell'esplosivo da parte dell'utente, attraverso la rispondenza a determinati requisiti di sicurezza verificati da organismi notificati all'Unione europea dagli Stati membri.

Le differenti e a volte opposte finalità dei due quadri normativi (quello comunitario e quello nazionale preesistente), nonché la scarsa conoscenza dei principi della libera circolazione delle merci in ambito comunitario, finalizzati a garantire l'utenza in merito alla sicurezza dei prodotti e non già ad instaurare un clima liberista in materia di esplosivi, hanno generato molteplici problemi nella fase di recepimento della direttiva 93/15/CEE essenzialmente collegati con l'atmosfera restrittiva e repressiva imposta dalle norme del TULPS.

[iii] Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, è stato emanato in recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile *(G.U. 28 gennaio 1997, n. 22).*

La direttiva 93/15 è stata emanata nel quadro dell'art 95 (già 100A) del trattato europeo, relativo alla libera circolazione dei prodotti in ambito comunitario. Tale principio è stato richiamato nei *considerata* della direttiva stessa; in particolare si ricordano i seguenti:

- *visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'art. 100A,*
- *considerando che l'art. 8 A stabilisce che il mercato interno debba essere attuato entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;*
- *considerando che l'art. 100A, paragrafo 3 del trattato prevede che la Commissione, nelle sue proposte in materia di sicurezza, si basa su un livello di protezione elevato,*
- *considerando che la libera circolazione dei prodotti implica che siano soddisfatte talune condizione essenziali; in particolare che la libera circolazione degli esplosivi presuppone l'armonizzazione delle legislazioni riguardanti l'immissione degli esplosivi nel mercato.*

In linea generale, il Ministero dell'industria, ora Ministero delle attività produttive, è competente in materia di circolazione dei prodotti in ambito comunitario; nel caso in questione, considerate le implicazioni connesse all'impiego degli esplosivi per gli aspetti di pubblica sicurezza, all'atto del recepimento della direttiva, è stato individuato il Ministero dell'interno quale amministrazione competente al recepimento e all'attuazione della direttiva.

Per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'impiego di esplosivi civili, la direttiva fa riferimento, nei *considerata*, ad una specifica direttiva da emanare. Si riporta il considerato:

- *considerando che deve essere garantita anche la tutela della salute e della incolumità dei lavoratori che producono o impiegano gli esplosivi; che è attualmente in preparazione una direttiva complementare, che concernerà soprattutto la tutela della salute e della incolumità dei lavoratori nel quadro della produzione, del deposito e dell'impiego degli esplosivi;*

Si ricorda inoltre che, nel 1993, l'Unione europea ha dato incarico al CEN (Comitato europeo di normalizzazione) di predisporre gli standard e le prove da considerare nella futura direttiva in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (art 137, già art. 118, del trattato) nei settori della produzione, del deposito e dell'impiego degli esplosivi per uso civile. Tali norme, tuttora in corso di elaborazione nell'ambito del CEN, costituiranno, ove approvate dall'UE, norme armonizzate in materia di esplosivi civili.

1. Premessa

La direttiva comunitaria 93/15, recepita con il Decreto Legislativo 7/97, è stata emanata dal Consiglio europeo ai sensi dell'articolo 95 del trattato istitutivo (già articolo 100A)[iv]. Considerato che il quadro giuridico e operativo relativo alla libera circolazione delle merci in ambito comunitario è piuttosto innovativo e garantista dei diritti, a volte contrastanti, dei diversi attori del mercato, si ritiene opportuno premettere alcuni concetti essenziali su tale principio, relativamente a tutti i prodotti e non solo agli esplosivi.

L'Unione europea ha concepito strumenti originali ed innovativi per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci[v]. Tra essi, un posto d'onore è riservato al nuovo approccio alla regolamentazione dei prodotti e all'approccio globale alla valutazione della conformità. Il filo che unisce questi approcci di tipo complementare è il fatto che entrambi riducono all'essenziale l'intervento pubblico e lasciano

---

[iv] L'art. 95 del trattato stabilisce:

1. *In deroga all'art. 94 e salvo che il presente trattato non disponga diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'art. 14. Il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'art. 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.*
2. *Il paragrafo 1 non si applica alle disposizioni fiscali, a quelle relative alla libera circolazione delle persone e a quelle relative ai diritti ed interessi dei lavoratori dipendenti.*
3. *La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.*
4. *Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'art. 30 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.*
5. *Inoltre, fatto salvo il paragrafo 4, allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.*
6. *La Commissione, entro sei mesi dalle notifiche di cui ai paragrafi 4 e 5, approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscano o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.*
   In mancanza di decisione della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.
   Se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, la Commissione può notificare allo Stato membro interessato che il periodo di cui al presente paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo di massimo sei mesi.
7. *Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.*
8. *Quando uno Stato membro solleva un problema specifico di pubblica sanità in un settore che è stato precedentemente oggetto di misure di armonizzazione, esso lo sottopone alla Commissione che esamina immediatamente l'opportunità di proporre misure appropriata al Consiglio.*
9. *In deroga alla procedura di cui agli articoli 226 e 227, la Commissione o qualsiasi Stato membro può adire direttamente la Corte di giustizia ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dal presente articolo.*
10. *Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'art. 30, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.*

[v] Il presente paragrafo, liberamente tratto da una Guida predisposta dall'Unione europea sul nuovo approccio, si riferisce a tutte le direttive emanate ai sensi dell'art. 95 del trattato UE. Avendo valutato che i temi affrontati dalla Guida possano essere di interesse per molti lettori, considerato altresì il benefico effetto, per gli operatori del settore, apportato da una maggiore conoscenza della materia, l'autore ha ritenuto di riportare nel presente articolo gran parte di essi, per lo meno quelli applicabili ai prodotti esplodenti.

all'industria la più ampia scelta possibile delle modalità per soddisfare gli obblighi pubblici che ad essa incombono.

1.1 Il concetto di nuovo approccio e di approccio globale

La libera circolazione dei beni è una pietra miliare del mercato unico. I meccanismi messi a punto per realizzare tale obiettivo tendono ad impedire la creazione di nuovi ostacoli agli scambi e si basano sul riconoscimento reciproco e sull'armonizzazione tecnica.

La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee fornisce gli elementi principali per il riconoscimento reciproco, i cui effetti sono riassunti di seguito.

⇒ I prodotti fabbricati o commercializzati legalmente in un paese devono circolare liberamente in tutta la Comunità, ove tali prodotti soddisfano livelli di protezione equivalenti a quelli imposti dallo Stato membro di esportazione e ove essi siano commercializzati nel territorio del paese esportatore.

⇒ In assenza di misure comunitarie gli Stati membri hanno la facoltà di legiferare sul loro territorio.

⇒ Gli ostacoli agli scambi risultanti da divergenze tra le legislazioni nazionali possono essere accettati solo qualora le misure nazionali:

- siano necessarie per soddisfare requisiti vincolanti (ad esempio in materia di salute, sicurezza, protezione dei consumatori, tutela ambientale);
- perseguano un obiettivo legittimo che giustifichi la violazione del principio della libera circolazione delle merci;
- possano essere giustificate rispetto a tale fine legittimo e siano proporzionate agli obiettivi prefissati.

Le limitazioni alla libera circolazione dei prodotti eventualmente accettabili possono essere evitate o eliminate solo attraverso un'opera di armonizzazione tecnica su scala comunitaria. All'inizio tale processo è stato piuttosto lento, ma poi una risoluzione del Consiglio relativa ad una nuova strategia ("nuovo approccio") in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione ha istituito una nuova tecnica regolamentare, che ha fissato i seguenti principi:

⇒ L'armonizzazione legislativa si limita ai requisiti essenziali che i prodotti immessi nel mercato nella Comunità devono rispettare per poter circolare liberamente all'interno della Comunità stessa.

⇒ Le specifiche tecniche dei prodotti che rispondono ai requisiti essenziali fissati nelle direttive sono definite in norme armonizzate.

⇒ L'applicazione di norme armonizzate o di altro genere è volontaria e il fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i requisiti previsti.

⇒ I prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate sono ritenuti conformi ai corrispondenti requisiti essenziali.

In base al nuovo approccio le norme devono fornire un livello di protezione garantito rispetto ai requisiti essenziali fissati nelle direttive e le autorità nazionali sono responsabili per quanto concerne la protezione della sicurezza o altri interessi risultanti dalle direttive. È inoltre necessaria una procedura per l'applicazione della clausola di salvaguardia, che consenta di contestare la conformità di un prodotto o eventuali carenze o mancanze delle norme armonizzate.

Oltre ai principi del nuovo approccio è necessario stabilire condizioni per una valutazione affidabile della conformità. In tal senso si possono riscontrare due elementi chiave: la creazione della fiducia attraverso la competenza e la trasparenza e l'elaborazione di una politica e di una disciplina esaustive per la valutazione della conformità. Una risoluzione del Consiglio concernente un approccio globale alla certificazione e alle prove istituisce i seguenti principi guida in materia di politica comunitaria sulla valutazione della conformità:

⇒ nell'ambito della normativa comunitaria è elaborato un approccio coerente attraverso la preparazione di moduli applicabili alle varie fasi delle procedure di valutazione della conformità e attraverso l'elaborazione di criteri per l'utilizzo di tali procedure, per la designazione degli organismi incaricati di applicare le procedure e per l'utilizzo della marcatura CE;

⇒ è generalizzato l'impiego delle norme europee in materia di garanzia della qualità (serie EN ISO 9000) e di requisiti che gli organismi di valutazione della conformità incaricati di applicare la garanzia qualità (serie EN 45000) devono soddisfare;

⇒ sono istituiti sistemi di accreditamento e l'uso di tecniche di comparazione sia a livello di Stati membri che di Comunità;
⇒ sono incentivati accordi sul riconoscimento reciproco in materia di prove e di certificazione in un ambito non regolamentare;
⇒ le differenze tra le infrastrutture esistenti di garanzia della qualità (ad esempio sistemi di calibrazione e metrologici, laboratori di prova, organismi di certificazione e ispezione, organismi di accreditamento) dei vari Stati membri e dei vari settori industriali sono minimizzate attraverso programmi opportuni;
⇒ gli scambi internazionali tra la Comunità e i paesi terzi sono incentivati grazie ad accordi sul riconoscimento reciproco e a programmi di cooperazione e assistenza tecnica.

L'introduzione del nuovo approccio ha comportato un perfezionamento della procedura di valutazione della conformità, in modo da consentire al legislatore comunitario di valutare le conseguenze insite nell'impiego di meccanismi di valutazione della conformità diversi. In pratica, si trattava di garantire una valutazione della conformità flessibile nell'arco dell'intero processo di fabbricazione per adeguarla alle esigenze delle singole operazioni. L'approccio globale ha introdotto un approccio modulare, suddividendo la procedura di valutazione della conformità in una serie di operazioni, i cosiddetti moduli, che differiscono tra loro in base alla fase di sviluppo del prodotto (ad esempio, progettazione, prototipo, produzione piena), al tipo di valutazione effettuata (quale controllo della documentazione, approvazione del tipo, garanzia qualità) e alla persona responsabile della valutazione (fabbricante o terzo).

L'approccio globale è stato ultimato con 2 decisioni del 1990 e del 1993: entrambe le decisioni fissano orientamenti generali e procedure dettagliate in materia di valutazione della conformità da utilizzare nelle direttive di nuovo approccio. La valutazione della conformità si basa pertanto su quanto segue:
- attività interne di controllo della progettazione e della fabbricazione da parte del fabbricante;
- esame del tipo svolto da terzi più attività interne di controllo della produzione da parte del fabbricante;
- esame del tipo o della progettazione da parte di terzi più approvazione da parte di terzi del prodotto o dei sistemi di garanzia qualità della fabbricazione o verifica su prodotto da parte di terzi;
- verifica di un unico prodotto da parte di terzi per le fasi di progettazione e fabbricazione;
- approvazione da parte di terzi dei sistemi di garanzia di qualità totale.

Le direttive di nuovo approccio ravvicinano le legislazioni degli Stati membri per eliminare gli ostacoli agli scambi. Poiché si tratta di direttive di armonizzazione totale, gli Stati membri devono abrogare tutte le normative nazionali in conflitto con esse. In generale, essi non possono inoltre mantenere o introdurre misure più rigorose di quelle previste dalla direttiva, come accade nel caso delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 138 del trattato UE[vi] (direttive destinate a migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori, soprattutto sul luogo di lavoro).

Ai sensi dell'articolo 249 del trattato UE[vii], le direttive vincolano gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, lasciando loro la facoltà di scegliere la forma e i metodi. La giurisprudenza

---

[vi] Art. 138 (ex art. 118 A): *"1. La Commissione ha il compito di promuovere la consultazione delle parti sociali a livello comunitario e prende ogni misura utile per facilitarne il dialogo provvedendo ad un sostegno equilibrato delle parti.*
2. A tal fine la Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale, consulta le parti sociali sul possibile orientamento di un'azione comunitaria.
3. Se, dopo tale consultazione, ritiene opportuna un'azione comunitaria, la Commissione consulta le parti sociali sul contenuto della proposta prevista. Le parti sociali trasmettono alla Commissione un parere o, se opportuno, una raccomandazione.
4. In occasione della consultazione le parti sociali possono informare la Commissione della loro volontà di avviare il processo previsto dall'articolo 139. La durata della procedura non supera nove mesi, salvo proroga decisa in comune dalle parti sociali interessate e dalla Commissione."

[vii] Art. 249 (ex art. 189): *"Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente trattato il Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la Commissione adottano regolamenti e direttiva, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.*
Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

della Corte di giustizia delle Comunità europee ha precisato il contenuto dell'obbligo in questione e le eventuali misure da adottare in caso di mancata conformità.

Spetta agli Stati membri decidere quali misure adottare e pubblicare per conformarsi a una direttiva. Tuttavia, essi devono adottare le misure di attuazione adeguate per trasporre la direttiva in modo da soddisfare i requisiti di chiarezza e certezza giuridica, cui la direttiva ambisce a vantaggio dei commercianti stabiliti in altri Stati membri. Ciò non significa necessariamente che si debba procedere ad un'azione legislativa in tutti i casi e riguardo a tutte le disposizioni di una direttiva.

Se non sono adottate misure, o sono adottate misure inappropriate, entro il periodo stabilito allo scopo per recepire la direttiva al fine di raggiungere il risultato previsto, si assiste ad una violazione del diritto comunitario. Ai sensi dell'articolo 226 del trattato UE[viii] la Commissione può intervenire contro lo Stato membro che non abbia rispettato un obbligo del trattato; inoltre, conformemente all'articolo 228[ix], gli Stati membri sono tenuti a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia.

Gli Stati membri sono tenuti a compensare i danni che possono risultare dalla violazione del diritto comunitario qualora sussistano le tre condizioni seguenti:

- la norma violata è destinata a conferire diritti agli individui;
- la violazione è di gravità sufficiente;
- esiste un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo imposto allo Stato membro interessato e il danno incorso dalla parte lesa.

La mancata adozione dei provvedimenti necessari a recepire una direttiva entro il periodo di tempo fissato nella direttiva stessa rappresenta una violazione di sufficiente gravità.

1.2 Prodotti disciplinati dalle direttive

Le direttive del nuovo approccio si applicano ai prodotti destinati ad essere commercializzati nel mercato comunitario. In genere si tratta di prodotti pronti per l'uso o che richiedono solo alcuni adeguamenti che si possono apportare in vista del loro uso previsto. Le direttive inoltre si applicano solo quando il prodotto è immesso nel mercato (e messo in servizio) per la prima volta nel mercato comunitario. In questo senso le direttive disciplinano anche i prodotti usati o di seconda mano importati da un paese terzo quando sono immessi sul mercato comunitario per la prima volta, ma non a prodotti di questo tipo che già si trovano sul mercato comunitario. Tale norma vale anche per i prodotti usati e di seconda mano importati da un paese terzo e fabbricati prima dell'entrata in vigore della direttiva applicabile.

Un prodotto che abbia subìto modifiche consistenti destinate a modificarne le prestazioni, la finalità e/o il tipo originari dopo la messa in servizio può essere considerato un prodotto nuovo. La situazione deve essere valutata caso per caso e soprattutto alla luce degli obiettivi della direttiva e del tipo di prodotti disciplinati dalla direttiva in questione. Se un prodotto ricostruito o modificato è considerato alla stregua di un

---

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti."

viii L'art. 226 (ex art. 169) del trattato stabilisce: "*La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.*
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia."

ix L'art. 228 (ex art. 171) del trattato stabilisce: "*1. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù del presente trattato, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.*
2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso detti provvedimenti, la Commissione, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, formula un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza della Corte di giustizia.
Qualora lo Stato membro in questione non abbia preso entro il termine fissato dalla Commissione i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione può adire la Corte di giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguato alle circostanze.
La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 227."

prodotto nuovo, deve essere conforme alle disposizioni delle direttiva applicabili al momento di essere immesso nel mercato e messo in servizio.

Le direttive di nuovo approccio riguardano un'ampia gamma di prodotti e di rischi, che possono sovrapporsi e integrarsi a vicenda. Ne consegue che varie direttive possono dover essere prese in esame per uno stesso prodotto, poiché quest'ultimo può essere immesso nel mercato e messo in servizio solo se risulta conforme a tutte le disposizioni applicabili.

I rischi previsti dai requisiti essenziali delle direttive riguardano diversi aspetti che in molti casi sono complementari tra loro (si pensi alle direttive sulla compatibilità elettromagnetica e sulle attrezzature a pressione, che riguardano fenomeni non disciplinati dalle direttive sulla bassa tensione o sulle macchine), che richiedono un'applicazione congiunta delle direttive. Il prodotto deve pertanto essere progettato e fabbricato conformemente a tutte le direttive applicabili e deve essere sottoposto alle procedure di valutazione della conformità previste da tutte le direttive applicabili, a meno che non vi siano disposizioni contrarie.

L'obiettivo delle direttive del nuovo approccio è quello di proteggere l'interesse del pubblico (ad esempio, salute e sicurezza delle persone, protezione dei consumatori, protezione delle transazioni commerciali, tutela dell'ambiente): in questo senso s'intende pertanto impedire, nella misura del possibile, l'immissione nel mercato e la messa in servizio di prodotti non sicuri o non conformi per altri motivi. La direttiva sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi (85/374/CEE), applicabile a tutti i prodotti disciplinati dalle direttive "Nuovo approccio", offre un notevole incentivo per garantire la sicurezza dei prodotti: è interesse del fabbricante, dell'importatore e del distributore fornire prodotti sicuri per evitare i costi connessi con la responsabilità che compete loro qualora prodotti difettosi causino danni alle persone o alle cose. Da ciò si può dedurre che le direttive del nuovo approccio e la direttiva sulla responsabilità per danni da prodotti sono elementi complementari per garantire un livello adeguato di protezione.

Le direttive del nuovo approccio sono destinate a garantire la libera circolazione dei prodotti conformi all'elevato livello di protezione stabilito nelle direttive applicabili. Gli Stati membri non possono, pertanto, vietarne, limitarne o impedirne l'immissione nel mercato[x]; essi possono tuttavia, ai sensi del trattato UE, mantenere o adottare disposizioni nazionali aggiuntive riguardanti l'uso di un prodotto particolare e destinate a proteggere i lavoratori o altri utilizzatori o a tutelare l'ambiente. Tali disposizioni non possono contemplare modifiche di un prodotto fabbricato conformemente alle direttive applicabili, né possono influenzarne le condizioni di immissione nel mercato.

Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando è reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario[xi]**.** Inoltre, il concetto di immissione nel mercato riguarda ciascun singolo prodotto e non un tipo di prodotti, né è importante se sia stato fabbricato in esemplare unico o in serie.

Il prodotto è trasferito dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato nella Comunità, all'importatore stabilito nella Comunità o alla persona responsabile di distribuire il prodotto nel mercato comunitario. Il passaggio può anche avvenire direttamente dal fabbricante, o dal suo rappresentante autorizzato all'interno della Comunità, al consumatore o all'utilizzatore finale.

Il prodotto si ritiene trasferito sia in caso di consegna fisica che di passaggio di proprietà; tale trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico: a titolo di esempio, si parla di trasferimento in caso di vendita, prestito, locazione, leasing e donazione.

Un prodotto presentato su catalogo o attraverso il commercio elettronico è ritenuto immesso sul mercato comunitario solo quando è effettivamente messo a disposizione per la prima volta. Per rispettare le norme e i principi intesi ad evitare la pubblicità ingannevole, la mancata conformità di un prodotto destinato al mercato comunitario deve essere chiaramente indicata.

I prodotti devono essere conformi alle direttive "Nuovo approccio" applicabili e ad altre normative comunitarie al momento dell'immissione nel mercato. Pertanto, i prodotti nuovi fabbricati nella Comunità e tutti i prodotti importati da paesi terzi - siano essi nuovi o usati - devono rispettare le disposizioni delle

---

[x] Il concetto di "immissione nel mercato" è definito in pochissime direttive: ai sensi della direttiva 93/15, si tratta di qualsiasi prima messa a disposizione, a titolo gratuito o oneroso, di esplosivi in vista di una loro distribuzione e/o utilizzazione nel mercato.

[xi] Ne consegue che anche i prodotti importati per uso personale sono considerati immessi nel mercato nel momento in cui entrano nella Comunità. I prodotti costruiti per uso personale non sono in genere considerati come immessi nel mercato.

direttive applicabili quando sono messi per la prima volta a disposizione sul mercato comunitario. Gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire che ciò avvenga nel quadro della vigilanza del mercato.

La messa in servizio di un prodotto coincide con il primo utilizzo dello stesso all'interno della Comunità da parte dell'utilizzatore finale; se il prodotto è messo in servizio sul posto di lavoro, il datore di lavoro è considerato l'utilizzatore finale.

Al momento della messa in servizio i prodotti devono essere conformi alle disposizioni delle direttive di nuovo approccio applicabili e ad altre normative comunitarie.

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o impedire la messa in servizio di prodotti conformi alle disposizioni delle direttive applicabili. Ai sensi del trattato UE (in particolare degli articoli 28 e 30)[xii] gli Stati membri possono tuttavia mantenere o adottare disposizioni nazionali aggiuntive in materia di messa in servizio, installazione o uso, al fine di proteggere i lavoratori o gli altri utilizzatori o altri prodotti. Le disposizioni nazionali in questione non possono prevedere modifiche di un prodotto fabbricato conformemente alle disposizioni delle direttive applicabili.

1.3 Le responsabilità

1.3.1 Per fabbricante s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità a suo nome. Le stesse responsabilità del fabbricante si applicano anche a qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti già pronti al fine di immetterli sul mercato comunitario con il proprio nome. Infine, chiunque modifichi la destinazione d'uso di un prodotto in modo tale che siano applicabili requisiti essenziali diversi o che il prodotto sia sostanzialmente modificato o ricostruito, creando pertanto un prodotto nuovo, al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità, ha le stesse responsabilità del fabbricante.

Il fabbricante può progettare e fabbricare il prodotto da solo, oppure può farlo progettare, fabbricare, assemblare, imballare, lavorare o etichettare da altri al fine di immetterlo sul mercato comunitario a suo nome, presentandosi così come il fabbricante. In caso di subappalto il fabbricante deve mantenere il controllo totale sul prodotto, assicurandosi di disporre di tutte le informazioni necessarie ad adempiere alle proprie responsabilità ai sensi delle direttive "Nuovo approccio". Il fabbricante che subappalta in tutto o in parte le sue attività non può in nessun momento venir meno alle proprie responsabilità, ad esempio attribuendole ad un rappresentante autorizzato, un distributore, un rivenditore al dettaglio o all'ingrosso, un utilizzatore o un subappaltatore.

Il fabbricante è il solo e unico responsabile della conformità del proprio prodotto alle direttive applicabili, sia che abbia progettato e fabbricato il prodotto personalmente sia che l'abbia immesso nel mercato a suo nome. Il fabbricante ha la responsabilità di:

- progettare e fabbricare il prodotto nel rispetto dei requisiti essenziali fissati nella o nelle direttive;
- eseguire la valutazione della conformità secondo le procedure fissate nella o nelle direttive.

Per potersi assumere la responsabilità del prodotto, ovvero per garantire che esso sia conforme a tutte le disposizioni delle direttive di nuovo approccio pertinenti, il fabbricante deve dimostrare di conoscere il progetto e la costruzione del prodotto stesso. Questo principio vale sia quando il fabbricante progetta, fabbrica, imballa ed etichetta il prodotto personalmente sia quando subappalta tali operazioni, in tutto o in parte.

Per quanto riguarda la valutazione della conformità, la responsabilità del fabbricante dipende dalla procedura applicata. In generale, egli deve prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire che il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti, per apporre la marcatura CE al prodotto, per preparare la documentazione tecnica e per predisporre la dichiarazione CE di conformità. In funzione della direttiva applicabile il fabbricante può dover sottoporre il prodotto all'esame o alla certificazione di terzi

---

[xii] Art. 28 (ex art. 30): "*Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.*".
Art. 30 (ex art. 36): "*Le disposizioni degli articoli 28 e 29 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.*"

(di solito un organismo notificato) o richiedere la certificazione del suo sistema qualità da parte di un organismo notificato.

Per le direttive "Nuovo approccio" il fabbricante non deve necessariamente essere stabilito nella Comunità. Ne consegue che le responsabilità di un fabbricante sono le stesse sia che sia stabilito al di fuori della Comunità o all'interno di uno Stato membro.

1.3.2 Il fabbricante può essere o meno stabilito all'interno della Comunità; in ogni caso può designare un rappresentante autorizzato nella Comunità che agisca per suo conto per svolgere alcune funzioni stabilite dalle direttive applicabili. Il fabbricante che non è stabilito nella Comunità non è tenuto a nominare un rappresentante autorizzato, anche se può avere alcuni vantaggi a farlo.

Per soddisfare gli obiettivi delle direttive "Nuovo approccio" - ossia per poter agire per conto del fabbricante - il rappresentante autorizzato deve essere stabilito nella Comunità. Sempre in base alle direttive in questione, i rappresentanti commerciali del fabbricante (quali i distributori autorizzati), stabiliti o meno all'interno della Comunità, non devono essere confusi con il rappresentante autorizzato.

Il fabbricante deve delegare le proprie funzioni al rappresentante autorizzato in maniera esplicita e per iscritto, definendo in particolare il contenuto delle sue funzioni e i limiti dei poteri di rappresentanza. In funzione della procedura di valutazione della conformità e della direttiva interessata, il rappresentante autorizzato può, ad esempio, essere nominato per garantire e dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti, per apporre sul prodotto la marcatura CE ed il numero dell'organismo notificato, per preparare e firmare la dichiarazione CE di conformità o per conservare a disposizione delle autorità nazionali di controllo la dichiarazione e la documentazione tecnica.

Secondo quanto stabilito dalle direttive, al rappresentante autorizzato possono essere delegate funzioni di natura amministrativa; il fabbricante non può pertanto demandare la responsabilità delle misure necessarie a garantire che il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti né della preparazione della documentazione tecnica, se non disposto altrimenti. Il rappresentante autorizzato non può inoltre modificare il prodotto di propria iniziativa per conformarlo alle direttive applicabili.

Il rappresentante autorizzato può fungere anche da importatore o responsabile dell'immissione nel mercato ai sensi delle direttive di nuovo approccio; ne consegue che le sue responsabilità sono estese.

1.3.3 L'importatore stabilito nella Comunità che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un paese terzo (extracomunitario) ha una responsabilità ben definita, anche se limitata, ai sensi delle direttive del nuovo approccio. In alcune direttive l'importatore è considerato come la persona responsabile dell'immissione nel mercato.

Le direttive "Nuovo approccio" stabiliscono che l'importatore (persona responsabile dell'immissione nel mercato) deve essere in grado di fornire all'autorità di controllo una copia della dichiarazione CE di conformità e rendere disponibile la documentazione tecnica. L'importatore (persona responsabile dell'immissione nel mercato) si assume tale responsabilità solo se il fabbricante non è stabilito nella Comunità e non ha un rappresentante autorizzato sul territorio comunitario; egli deve pertanto ricevere dal fabbricante la garanzia scritta che i documenti saranno messi a disposizione su richiesta dell'autorità di controllo.

Non è necessario che l'importatore riceva un mandato dal fabbricante né che abbia un rapporto privilegiato con questi come nel caso del rappresentante autorizzato. L'importatore deve tuttavia accertarsi di poter stabilire un contatto con il fabbricante, per poter adempiere ai propri obblighi.

In alcuni casi la persona individuata come importatore deve assumersi le responsabilità che incombono al fabbricante, ad esempio assicurandosi che il prodotto sia conforme ai requisiti essenziali e che sia stata applicata la procedura di valutazione della conformità adeguata[xiii].

1.3.4 I rivenditori, all'ingrosso o al dettaglio, e gli altri distributori della catena logistica non devono necessariamente avere un rapporto privilegiato con il fabbricante come avviene nel caso del rappresentante

[xiii] Se l'importatore assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti già pronti per l'uso al fine di immetterli nel mercato nella Comunità con il proprio nome o se modifica o cambia radicalmente la destinazione d'uso dei prodotti, ai sensi del nuovo approccio può essere considerato alla stregua del fabbricante.
Le responsabilità dell'importatore (cioè la persona responsabile dell'immissione nel mercato) sono state esplicitamente ampliate nell'ambito delle direttive in materia di macchine e di ascensori, ai sensi delle quali gli obblighi riguardanti la procedura di valutazione della conformità incombono a chiunque immetta il prodotto sul mercato comunitario qualora il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato non siano stabiliti nella Comunità, o all'installatore di ascensori.

autorizzato. Dopo che il prodotto è disponibile sul mercato comunitario, possono adottare un'azione commerciale per conto del fabbricante o per conto proprio.

Il distributore deve procedere con attenzione e disporre di una conoscenza di base dei requisiti giuridici applicabili: deve ad esempio conoscere i prodotti cui deve essere apposta la marcatura CE, quali informazioni devono corredare il prodotto (ad esempio la dichiarazione CE di conformità), quali siano gli obblighi in materia di lingua per le istruzioni per l'uso o gli altri documenti accompagnatori e quali siano gli elementi che indicano chiaramente la mancata conformità di un prodotto. Egli non può pertanto fornire prodotti che, in base alle informazioni in suo possesso e alla sua esperienza professionale, presume o sa con certezza che non sono conformi alla legislazione applicabile. Deve inoltre collaborare nelle eventuali azioni adottate per evitare o ridurre al minimo i rischi.

Le condizioni di distribuzione (ad esempio il trasporto o il deposito) possono incidere sulla compatibilità con le disposizioni della direttiva applicabile. La persona incaricata delle operazioni di distribuzione deve pertanto adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare la conformità del prodotto, per garantire che questo soddisfi tutti i requisiti essenziali al momento della prima utilizzazione all'interno della Comunità.

Le direttive del nuovo approccio non prevedono che il distributore assuma le responsabilità del fabbricante: non è pertanto possibile chiedergli di fornire una copia della dichiarazione CE di conformità o della documentazione tecnica disponibile, a meno che non sia al contempo anche il rappresentante autorizzato nella Comunità o l'importatore (cioè la persona responsabile dell'immissione nel mercato).

Il distributore è tuttavia tenuto a dimostrare all'autorità nazionale di controllo di aver agito con la debita attenzione e di essersi accertato che il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità o ancora la persona che gli ha fornito il prodotto abbia adottato le misure necessarie stabilite dalle direttive applicabili. Il distributore deve inoltre poter individuare il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato nella Comunità, l'importatore o la persona che gli ha fornito il prodotto al fine di aiutare l'autorità nazionale di controllo nei suoi tentativi di ottenere la dichiarazione CE di conformità e le parti necessarie della documentazione tecnica.

1.3.5 Molti prodotti disciplinati dalle direttive del nuovo approccio sono impiegati sul posto di lavoro. Ai sensi delle direttive basate sull'articolo 138 del trattato UE[xiv] i datori di lavoro hanno obblighi per quanto riguarda l'uso delle attrezzature di lavoro sul posto di lavoro. Per datore di lavoro s'intende la persona fisica o giuridica che ha un rapporto di assunzione con un dipendente (cioè la persona assunta dal datore di lavoro) e che è responsabile dell'impresa o dello stabilimento.

Ai sensi della direttiva concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (direttiva 89/391/CEE, recepita in Italia con decreto legislativo 626/94 e successive modifiche), i lavoratori sono tenuti a prendersi ragionevolmente cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quelle delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni sul lavoro: conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni fornite dal datore di lavoro essi devono, ad esempio, usare correttamente le macchine, gli apparecchi e gli altri mezzi di produzione, nonché i dispositivi di protezione personale. Le direttive 89/391/CEE, 89/655/CEE e 90/270/CEE stabiliscono requisiti minimi. Sotto questo punto di vista gli Stati membri possono pertanto adottare o mantenere disposizioni più rigorose purché compatibili con il trattato UE; le disposizioni delle direttive del nuovo approccio devono essere tuttavia rispettate e pertanto le disposizioni nazionali supplementari non possono prevedere una modifica del prodotto nell'ambito di applicazione del nuovo approccio, né influenzare le condizioni di immissione nel mercato di tali prodotti.

1.4 Conformità alle direttive

1.4.1 Requisiti essenziali

Uno dei principi di base del nuovo approccio è quello di limitare l'armonizzazione legislativa ai requisiti essenziali di interesse pubblico: essi riguardano in particolare la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori (in genere consumatori e lavoratori) e a volte altri aspetti (ad esempio la protezione della proprietà o la tutela dell'ambiente).

I requisiti essenziali sono concepiti in modo da garantire un livello elevato di protezione. Sono connessi ad alcuni rischi associati al prodotto (come la resistenza meccanica e fisica, l'infiammabilità, le carat-

[xiv] Si veda la nota vi.

teristiche chimiche, elettriche o biologiche, l'igiene, la radioattività, la precisione) oppure possono riferirsi al prodotto o alle sue prestazioni (come le disposizioni sui materiali, la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o le istruzioni preparate dal fabbricante) oppure ancora istituiscono il principale obiettivo di protezione (ad esempio attraverso un elenco illustrativo). Spesso si presentano come una combinazione di vari tipi di requisiti. Ne consegue pertanto che ad uno stesso prodotto possono contemporaneamente applicarsi varie direttive, visto che per tutelare tutti gli interessi pubblici in gioco devono essere applicati contemporaneamente i requisiti previsti da varie direttive.

L'applicazione dei requisiti essenziali deve essere in funzione del rischio insito in un dato prodotto. I fabbricanti devono pertanto effettuare un'analisi dei rischi per determinare quali requisiti essenziali siano applicabili al prodotto in questione. L'analisi deve essere documentata e inserita nella documentazione tecnica.

I requisiti essenziali definiscono i risultati da conseguire oppure i rischi da evitare, senza tuttavia specificare o prevedere le soluzioni tecniche per farlo. Tale flessibilità consente ai fabbricanti di scegliere le modalità per soddisfare i requisiti fissati; consente inoltre, ad esempio, di adeguare i materiali e la progettazione del prodotto al progresso tecnologico. Le direttive del nuovo approccio non devono pertanto essere costantemente adeguate all'evoluzione tecnologica, visto che la valutazione dei requisiti soddisfatti o meno si fonda sullo stato del *know-how* tecnico in un momento ben preciso.

I requisiti essenziali sono presentati negli allegati delle direttive: pur non includendo specifiche dettagliate di fabbricazione, il grado di precisione della formulazione varia da una direttiva all'altra. La formulazione deve essere abbastanza precisa da creare obblighi giuridicamente vincolanti al momento di recepire la direttiva nel diritto nazionale ed applicabili, e da agevolare la concessione di mandati agli organismi di normalizzazione europei da parte della Commissione per preparare norme armonizzate. I requisiti sono inoltre redatti per consentire la valutazione della conformità ai requisiti stessi, anche in assenza di norme armonizzate o qualora il fabbricante decida di non applicarle.

1.4.2 Norme armonizzate[xv]

La direttiva 98/34/CE definisce la norma europea come una specifica tecnica approvata da un organismo europeo riconosciuto[xvi] per applicazione ripetuta o continua, il cui rispetto non sia obbligatorio. In base ai regolamenti interni di questi organismi le norme europee devono essere recepite a livello nazionale: ciò significa che devono essere disponibili come norme nazionali in maniera identica e che tutte le norme nazionali in conflitto con esse devono essere abrogate entro un determinato periodo di tempo.

Le norme armonizzate non rappresentano una categoria specifica tra le norme europee. La terminologia impiegata nelle direttive di nuovo approccio è una qualifica giuridica delle specifiche tecniche esistenti come norme europee alle quali tuttavia è attribuito un significato particolare dalle direttive in questione. Le norme armonizzate mantengono il loro carattere di volontarietà nell'ambito delle direttive di nuovo approccio.

La Commissione invita formalmente con un mandato gli organismi europei di normalizzazione a presentare norme europee, previa consultazione del comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE e, in alcuni casi, del comitato settoriale istituito dalla direttiva in questione. Per raggiungere un consenso all'interno del comitato di cui alla direttiva 98/34/CE, è necessaria un'ampia consultazione delle autorità settoriali competenti a livello nazionale. Il mandato rappresenta pertanto una forte indicazione delle aspettative delle autorità pubbliche.

Gli organismi europei di normalizzazione prendono ufficialmente posizione sui mandati della Commissione nel rispetto dei loro regolamenti interni: l'accettazione del mandato e il successivo piano di lavoro degli organismi in questione dà inizio allo *statu quo* definito nei regolamenti interni degli organismi e nella direttiva 98/34/CE.

L'elaborazione e l'adozione di norme armonizzate si rifanno agli orientamenti generali di cooperazione tra gli organismi europei di normalizzazione e la Commissione firmati il 13 novembre 1984. Essi contengono una serie di principi e impegni riguardo la normalizzazione, quali la partecipazione di tutte le parti interessate (ad esempio fabbricanti, associazioni di consumatori e rappresentanti sindacali), il ruolo

---

[xv] Anche se si ritiene che le norme siano armonizzate prima che ne siano pubblicati i riferimenti nella Gazzetta ufficiale, è proprio la pubblicazione che conferisce la presunzione di conformità ai requisiti.

[xvi] CEN Comitato europeo di normalizzazione; CENELEC Comitato europeo di coordinamento delle norme elettrotecniche; ETSI Istituto europeo per le norme di telecomunicazione.

delle amministrazioni pubbliche, la qualità delle norme e un'applicazione uniforme delle norme in tutta la Comunità.

Gli organismi di normalizzazione europei hanno il compito di individuare ed elaborare norme armonizzate ai sensi del nuovo approccio e di presentare alla Commissione un elenco delle norme armonizzate adottate; gli organismi stessi sono inoltre interamente responsabili del contenuto tecnico delle norme. Dopo che le autorità pubbliche hanno approvato un mandato, la ricerca delle soluzioni tecniche dovrebbe, in teoria, spettare alle parti interessate; per alcuni settori quali l'ambiente, la salute e la sicurezza, è importante che le autorità pubbliche partecipino al processo di normazione a livello tecnico. Le direttive del nuovo approccio non prevedono tuttavia una procedura che consenta alle autorità pubbliche di verificare o approvare, a livello comunitario o nazionale, il contenuto delle norme armonizzate adottate secondo le garanzie procedurali del processo di normazione. Il contatto tra gli organismi di normalizzazione e le autorità, compresa eventualmente la loro partecipazione al processo di normazione, dovrebbe tuttavia garantire che i termini del mandato siano compresi correttamente e che le preoccupazioni pubbliche siano tenute in debita considerazione nel corso del processo stesso.

Gli organismi europei di normalizzazione non sono obbligati a presentare norme inedite quali norme armonizzate, ma possono ricorrere anche a norme esistenti se, previo esame ed eventuale revisione, ritengono che queste soddisfino i termini del mandato, o ancora possono modificare norme esistenti per conformarle ai suddetti termini. Analogamente, possono individuare norme internazionali o nazionali e adottarle come norme europee, presentandole alla Commissione come norme armonizzate.

Una norma armonizzata deve corrispondere ai requisiti essenziali della direttiva attinente. Una norma europea può contenere disposizioni relative ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni; in tal caso, queste ultime devono essere nettamente distinte da quelle relative ai requisiti essenziali. Una norma armonizzata, inoltre, non riguarda necessariamente tutti i requisiti essenziali: in tal caso spetta al fabbricante utilizzare altre specifiche tecniche pertinenti per soddisfare tutti i requisiti essenziali della direttiva interessata.

1.4.3 Presunzione di conformità

Le norme armonizzate conferiscono presunzione di conformità ai requisiti essenziali se ne sono pubblicati i riferimenti nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e se sono recepite a livello nazionale. Perché la presunzione di conformità abbia effetto non è tuttavia necessario che il recepimento avvenga in tutti gli Stati membri: poiché le norme europee devono essere recepite in maniera uniforme, il fabbricante può scegliere una qualsiasi delle norme nazionali corrispondenti.

L'applicazione delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità è sempre volontaria. Il fabbricante può decidere se far riferimento alle norme armonizzate o meno; se tuttavia decide di non farlo, è tenuto a dimostrare che i suoi prodotti sono conformi ai requisiti essenziali ricorrendo ad altri mezzi di sua scelta (ad esempio attraverso l'applicazione di specifiche tecniche esistenti). Se il fabbricante applica solo una parte di una norma armonizzata o se la norma armonizzata applicabile non riguarda tutti i requisiti essenziali, la presunzione di conformità vale solo nella misura in cui la norma corrisponde ai requisiti essenziali.

Secondo quanto stabilito in alcune direttive, la conformità alle norme armonizzate determina la procedura di valutazione della conformità da applicare, che a volte consente di procedere ad una valutazione della conformità senza l'intervento di terzi o di scegliere tra una più vasta serie di procedure.

1.4.4 Revisione delle norme armonizzate

In teoria, la decisione formale di rivedere una norma spetta agli organismi europei di normalizzazione, che agiscono di propria iniziativa[xvii], su richiesta diretta della Commissione o, indirettamente, ispirandosi all'iniziativa di uno Stato membro. La revisione può risultare necessaria a causa di cambiamenti nel campo di applicazione di una direttiva (ad esempio l'estensione ad altri prodotti o la modifica dei requisiti essenziali), a causa del fatto che la Commissione o uno Stato membro mettano in discussione il contenuto

[xvii] In base al proprio regolamento interno, gli organismi europei di normalizzazione rivedono le loro norme - fondate o meno su un mandato - al massimo ogni cinque anni.

della norma sostenendo che non può più conferire presunzione di conformità ai requisiti essenziali oppure a seguito dell'evoluzione tecnologica.

Perché una norma modificata possa continuare a conferire presunzione di conformità la revisione deve essere soggetta a mandato. Se non diversamente specificato nel mandato, alla revisione della norma armonizzata si applicano gli stessi termini e condizioni del mandato originario; ciò non significa che non sia possibile preparare un nuovo mandato, soprattutto se la revisione riguarda carenze in merito ai requisiti essenziali.

Per conferire presunzione di conformità la norma modificata deve soddisfare le condizioni generali previste dal nuovo approccio: deve cioè basarsi su un mandato, deve essere presentata alla Commissione dall'organismo europeo di normalizzazione competente e deve essere recepita come norma nazionale.

Secondo quanto prescritto dal regolamento interno, l'organismo europeo di normalizzazione competente fissa la data di pubblicazione della norma armonizzata modificata a livello nazionale e la data di abrogazione della norma precedente. Il periodo transitorio si articola, in genere, tra queste due date e in questo arco di tempo entrambe le norme armonizzate conferiscono presunzione di conformità, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie a tal fine. Concluso il periodo transitorio solo la nuova versione della norma armonizzata conferisce presunzione di conformità.

Per motivi di sicurezza o di altro genere la Commissione può ritenere che la versione precedente della norma armonizzata cessi di conferire presunzione di conformità prima della data prevista per l'abrogazione fissata dall'organismo europeo di normalizzazione competente. In tal caso la Commissione stabilisce una data anticipata a decorrere dalla quale la norma non conferirà più presunzione di conformità e pubblica tale informazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; se possibile, prima di decidere se ridurre il periodo nel quale una norma conferisce presunzione di conformità, la Commissione consulta gli Stati membri.

Il riferimento della nuova versione della norma armonizzata, il riferimento alla vecchia versione e la data alla quale quest'ultima cessa di conferire presunzione di conformità sono pubblicati insieme nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

1.5 Procedura di valutazione della conformità

1.5.1 I moduli

La valutazione della conformità in base ai moduli dipende dall'intervento della parte interessata (fabbricante) o di un terzo (organismo notificato) e riguarda la fase di progettazione, quella di fabbricazione del prodotto o entrambe. Se il fabbricante subappalta la progettazione o la produzione, egli rimane comunque responsabile dell'esecuzione della valutazione della conformità per entrambe le fasi.

I moduli forniscono al legislatore, in funzione del tipo di prodotti e di rischi interessati, i mezzi per istituire le procedure adeguate che consentano al fabbricante di dimostrare la conformità del prodotto rispetto alle disposizioni della direttiva interessata. Nel definire la gamma di moduli possibili, e ispirandosi in particolare al principio della proporzionalità, le direttive devono tenere in considerazione aspetti quali il tipo di prodotti, la natura dei rischi, le infrastrutture economiche a disposizione di un determinato settore (ad esempio esistenza o meno di terze parti), il tipo e l'importanza della produzione per garantire il livello elevato di protezione di cui all'articolo 95, comma 3, del trattato UE[xviii].

Inoltre, le procedure di valutazione della conformità previste da una specifica direttiva possono fornire in maniera equivalente, pur con procedure non identiche, una certezza sufficiente riguardo la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali applicabili. In base al principio della proporzionalità, inoltre, le direttive non devono prevedere procedure superflue, troppo onerose rispetto agli obiettivi, in particolare se fissati nei requisiti essenziali. Nelle varie direttive sono indicati anche i fattori presi in considerazione nella determinazione della serie di procedure possibili da applicare.

Le direttive di nuovo approccio istituiscono procedure diverse in base alle categorie di prodotti disciplinati, non lasciando al fabbricante alcuna opportunità di scelta all'interno della stessa categoria oppure concedendogli la facoltà di scelta entro la stessa categoria di prodotti. In alternativa, le direttive possono anche istituire, per tutti i prodotti che rientrano nel loro campo di applicazione, una serie di procedure nell'ambito delle quali il fabbricante deve operare la sua scelta. Ogni direttiva del nuovo approccio deter-

[xviii] Vedi la nota iv.

mina inoltre il contenuto della procedura di valutazione della conformità applicabile, anche se diverso dai modelli fissati nei moduli.

Alcune direttive contemplano la possibilità di utilizzare procedure basate sulle tecniche di garanzia qualità: il fabbricante in quel caso di solito ricorre ad una procedura o ad una combinazione di procedure che non utilizzano tali tecniche, a meno che la conformità ai requisiti non dipenda dall'applicazione esclusiva di una determinata procedura.

I moduli basati sulle tecniche di garanzia della qualità risultanti dalle norme EN ISO serie 9000 stabiliscono un collegamento tra settori regolamentati e non: ciò dovrebbe aiutare i fabbricanti a soddisfare contemporaneamente gli obblighi fissati dalle direttive e le esigenze dei clienti; in alcune circostanze consentono inoltre ai fabbricanti di sfruttare gli investimenti nei loro sistemi di qualità. Contribuiscono infine a sviluppare la catena qualità (dalla qualità dei prodotti alla qualità delle imprese stesse) e a sensibilizzare sull'importanza delle strategie di gestione qualità per incentivare la competitività.

Tabella 1.5: Moduli di base

A	Controllo di fabbricazione interno	Riguarda la progettazione e il controllo di fabbricazione interno. Questo modulo non richiede l'intervento di un organismo notificato.
B	Esame CE del tipo	Riguarda la fase di progettazione e deve essere seguito da un modulo che fornisca la valutazione nella fase di produzione. L'attestato CE di esame del tipo viene rilasciato da un organismo notificato
C	Conformità al tipo	Riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Fornisce la conformità al tipo descritto nell'attestato di esame CE del tipo rilasciato secondo il modulo B. Questo modulo non prevede l'intervento di un organismo notificato.
D	Garanzia qualità produzione	Riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Deriva dalla norma EN ISO 9002 sulla garanzia qualità, con l'intervento di un organismo notificato che deve approvare e controllare il sistema qualità istituito dal fabbricante per la fabbricazione, l'ispezione del prodotto finale e le prove.
E	Garanzia qualità prodotti	Riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Deriva dalla norma EN ISO 9003 sulla garanzia qualità con l'intervento di un organismo notificato che deve approvare e controllare il sistema qualità istituito dal fabbricante per l'ispezione del prodotto finale e le prove.
F	Verifica su prodotto	Riguarda la fase di fabbricazione e segue il modulo B. Un organismo notificato controlla la conformità al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo rilasciato secondo il modulo B e rilascia un attestato di conformità.
G	Verifica di un unico prodotto	Riguarda le fasi di progettazione e fabbricazione. Ogni singolo prodotto viene esaminato da un organismo notificato, che rilascia un attestato di conformità.
H	Garanzia qualità totale	Riguarda le fasi di progettazione e fabbricazione. Deriva dalla norma EN ISO 9001 sulla garanzia qualità, con l'intervento di un organismo notificato che deve approvare e controllare il sistema qualità istituito dal fabbricante per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione del prodotto finale e le prove.

1.5.2 Applicazione delle norme sui sistemi di qualità

I moduli basati sulle tecniche di garanzia della qualità (moduli D, E, H) descrivono gli elementi che un fabbricante deve attuare nella sua impresa per dimostrare che il prodotto soddisfa i requisiti essenziali della direttiva applicabile. In altri termini, il fabbricante ha la possibilità di utilizzare un sistema qualità approvato per dimostrare la conformità ai requisiti definiti dalla regolamentazione, ovvero per provare che è in grado di progettare (eventualmente), fabbricare e fornire prodotti conformi ai requisiti essenziali applicabili. Un sistema di gestione della qualità attuato secondo le norme EN ISO 9001, 9002 o 9003 conferisce la presunzione di conformità ai rispettivi moduli per quanto riguarda le disposizioni previste dai moduli disciplinate dalle norme in questione, purché il sistema qualità consenta al fabbricante di dimostrare che i prodotti soddisfano i requisiti essenziali della direttiva in questione. Ciò significa che quando un fabbricante realizza e applica un sistema di gestione qualità ai fini delle direttive del nuovo approccio, egli deve occuparsi di esigenze specifiche prescritte dalla regolamentazione, ed in particolare di quanto segue:

- gli obiettivi di qualità, la pianificazione della qualità, il manuale di qualità e il controllo dei documenti devono mirare a fornire prodotti conformi ai requisiti essenziali;
- il fabbricante deve individuare e documentare i requisiti essenziali attinenti al prodotto e le norme armonizzate da utilizzare o ancora altre soluzioni tecniche che garantiscano il rispetto dei requisiti essenziali;
- le norme o le altre soluzioni tecniche prescelte devono essere utilizzate come input per la progettazione, mentre la verifica dell'output della progettazione garantisce il rispetto dei requisiti essenziali;

- i provvedimenti adottati dall'impresa per il controllo della fabbricazione devono garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti di sicurezza individuati;
- nell'ambito del processo di misurazione e controllo della fabbricazione e del prodotto finito l'impresa deve individuare e utilizzare metodi indicati nelle norme o altri metodi opportuni per garantire il soddisfacimento dei requisiti essenziali;
- i registri di qualità, come i rapporti di ispezione e i dati delle prove, i dati di calibrazione, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato devono essere tali da garantire il rispetto dei requisiti essenziali applicabili.

Il fabbricante deve attuare e gestire senza soluzione di continuità il sistema di qualità per rispettare tutte le esigenze prescritte. Con la valutazione, approvazione e sorveglianza continue, l'organismo notificato deve garantire che ciò avvenga.

1.5.3 Documentazione tecnica

Le direttive del nuovo approccio impongono al fabbricante di preparare la documentazione tecnica contenente informazioni atte a dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili. Essa può rientrare tra la documentazione sul sistema qualità se la direttiva istituisce una procedura di valutazione della conformità basata su un sistema qualità (moduli D, E, H della tabella 1.5). L'obbligo entra in vigore nel momento in cui il prodotto è immesso nel mercato, a prescindere dal luogo d'origine geografica.

Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità deve conservare la documentazione tecnica per almeno dieci anni a decorrere dalla data dell'ultima fabbricazione del prodotto, a meno che la direttiva non indichi esplicitamente una durata diversa. In alcuni casi tale responsabilità spetta all'importatore o alla persona che immette il prodotto sul mercato comunitario.

Il contenuto della documentazione tecnica è fissato da ciascuna direttiva in funzione del prodotto interessato. In genere la documentazione dovrebbe riguardare il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del prodotto. Il grado di dettaglio delle informazioni inserite dipende dal tipo di prodotto e dagli elementi ritenuti necessari, sotto il profilo tecnico, a dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali della direttiva applicabile e, in caso di applicazione di norme armonizzate, la conformità ad esse indicando i requisiti essenziali regolamentati dalle norme.

Varie direttive stabiliscono che la documentazione tecnica sia redatta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolgono le procedure o nel quale è stabilito l'organismo notificato, oppure in una lingua accettata da quest'ultimo. Per il corretto espletamento delle procedure di valutazione della conformità con la verifica di terzi, la documentazione dovrebbe sempre essere redatta in una lingua compresa dall'organismo notificato, anche se non tutte le direttive di nuovo approccio lo prevedono espressamente.

1.5.4 Dichiarazione CE di conformità

Le direttive di nuovo approccio impongono al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità di preparare una dichiarazione CE di conformità al momento di immettere nel mercato il prodotto. In base alla procedura prescelta, la dichiarazione CE di conformità deve garantire che il prodotto soddisfi tutti i requisiti essenziali delle direttive applicabili oppure che sia conforme al tipo per il quale è stato rilasciato un certificato di esame del tipo e che soddisfi i requisiti essenziali delle direttive applicabili.

La dichiarazione CE di conformità dev'essere conservata per almeno dieci anni a decorrere dalla data dell'ultima fabbricazione del prodotto, a meno che la direttiva non indichi esplicitamente una durata diversa, da parte del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità; in alcuni casi tale responsabilità spetta all'importatore o alla persona che immette il prodotto sul mercato comunitario.

Il contenuto della dichiarazione CE di conformità è fissato da ciascuna direttiva in funzione del prodotto interessato. La norma EN 45014 è stata elaborata per fornire criteri generali per la preparazione della dichiarazione di conformità e può fungere anche da guida per le direttive del nuovo approccio. In base a tale norma, la dichiarazione può essere un documento, un'etichetta o qualcosa di equivalente e deve presentare informazioni sufficienti a garantire che per tutti i prodotti ivi regolamentati sia possibile risalire ad essa.

Le informazioni minime che dovrebbero essere contenute nel documento sono:

- nome e indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato che rilascia la dichiarazione;
- identificazione del prodotto (nome, tipo o numero del modello ed eventuali informazioni supplementari quali numero di lotto, partita o serie, fonti e numero di articoli);
- tutte le disposizioni del caso che sono state soddisfatte;

- norme o altri documenti normativi rispettati (ad esempio norme e specifiche tecniche nazionali) indicati in modo preciso, completo e chiaro;
- tutte le eventuali informazioni supplementari necessarie (ad esempio classe, categoria);
- data di rilascio della dichiarazione;
- firma e titolo o marchio equivalente della persona autorizzata[xix];
- dichiarazione secondo la quale la dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la totale responsabilità del fabbricante ed eventualmente del suo rappresentante autorizzato.

Tra le altre informazioni utili che devono figurare nella dichiarazione CE di conformità si ricorda il nome, l'indirizzo e il numero di identificazione dell'organismo notificato (se interviene nella procedura di valutazione della conformità) e il nome e l'indirizzo della persona che conserva la documentazione tecnica.

Nel caso in cui ad uno stesso prodotto si applichino varie direttive del nuovo approccio, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato può, di solito, riunire tutte le dichiarazioni in un unico documento. Nella dichiarazione CE è pertanto necessario precisare se essa riguarda una o più direttive; in tal caso, nella dichiarazione deve figurare il riferimento alle altre direttive per poter verificare se il fabbricante abbia rispettato tutta la normativa comunitaria o quale normativa sia stata applicata nel periodo di transizione.

La dichiarazione CE di conformità deve essere messa immediatamente a disposizione delle autorità deputate al controllo, su loro richiesta. Nel caso delle direttive sulle macchine, sugli apparecchi a gas, sulle atmosfere potenzialmente esplosive, sulle imbarcazioni da diporto, sugli ascensori e sul sistema ferroviario ad alta velocità, ogni prodotto deve essere corredato della dichiarazione CE di conformità.

Quest'ultima deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Se le direttive comunitarie non contengono ulteriori disposizioni sulla lingua della dichiarazione, la possibilità prevista per gli Stati membri di utilizzare una lingua specifica deve essere valutata caso per caso alla luce degli articoli 28 e 30 del trattato UE[xx]. Tuttavia, per i prodotti che devono essere corredati di dichiarazione di conformità, questa deve essere redatta nella lingua ufficiale del paese in cui il prodotto è utilizzato. In tal caso il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o il distributore dovrebbero fornirne una traduzione; andrebbe inoltre allegata una copia della dichiarazione in lingua originale.

1.6 Organismi notificati

1.6.1 Principi della notifica

Gli organismi notificati svolgono funzioni in settori di interesse pubblico e pertanto rispondono alle autorità nazionali competenti. Per essere notificato, un organismo deve essere un'entità giuridica stabilita all'interno di uno Stato membro, che rientra dunque nell'ambito della giurisdizione di quest'ultimo. Ad eccezione di questa limitazione, gli Stati membri sono liberi di decidere se notificare o meno un organismo conforme ai requisiti fissati nelle direttive applicabili e nella decisione 93/465/CEE.

Poiché l'attività di notifica è a discrezione degli Stati membri, ai sensi del diritto comunitario essi non sono obbligati a notificare tutti gli organismi che dimostrano di possedere una competenza tecnica. Gli Stati membri non sono nemmeno obbligati a notificare organismi per ciascuna procedura applicabile ai sensi di una direttiva specifica, ma non possono vietare l'immissione nel mercato di prodotti sottoposti a una delle procedure di valutazione della conformità istituite da una direttiva e certificate da un organismo notificato da un altro Stato membro. Questo principio deriva dal fatto che gli Stati membri hanno l'obbligo di recepire nel loro diritto nazionale ciascuna procedura di valutazione della conformità fissata dalle direttive in questione.

Gli Stati membri si assumono la responsabilità finale in merito alla competenza degli organismi notificati nei confronti degli altri Stati membri e delle istituzioni comunitarie: per questo motivo devono verificare la competenza degli organismi che richiedono la notifica. Tale competenza è valutata in base ai criteri fissati nella direttiva applicabile, unicamente ai requisiti essenziali e alla procedura di valutazione della conformità in questione. In generale, i criteri di competenza stabiliti nelle direttive riguardano i seguenti aspetti:

- personale e attrezzature disponibili;

[xix] Questa informazione non è richiesta per i firmatari domiciliati nella Comunità. Un fabbricante stabilito al di fuori della Comunità può effettuare tutte le procedure di certificazione presso la propria sede e pertanto anche firmare la dichiarazione di conformità, se non disposto altrimenti dalla o dalle direttive applicabili.

[xx] Vedi la nota xii.

- indipendenza e imparzialità rispetto alle persone direttamente o indirettamente interessate al prodotto (ad esempio progettista, fabbricante, rappresentante autorizzato del fabbricante, fornitore, persona responsabile dell'assemblaggio o dell'installazione, utilizzatore);
- competenza tecnica del personale, attinente ai prodotti e alla procedura di valutazione della conformità applicabile;
- segreto professionale e integrità;
- sottoscrizione di una polizza di assicurazione per responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia disciplinata dallo Stato per legge.

La valutazione dell'organismo da notificare determina se esso soddisfa i requisiti necessari. L'accreditamento ai sensi delle norme serie EN 45000 rappresenta un sostegno alla parte tecnica della notifica e, pur non essendo un requisito obbligatorio, è sempre uno strumento importante e privilegiato per valutare la competenza, l'imparzialità e l'integrità degli organismi da notificare. L'accreditamento, inoltre, dovrebbe essere considerato dalle autorità nazionali di notifica la base tecnica migliore per la valutazione, per ridurre le divergenze tra i criteri applicati per la notifica. Gli Stati membri responsabili della notifica possono inoltre decidere, a loro discrezione, se tener conto della valutazione svolta da un organismo di accreditamento competente stabilito in un altro Stato membro.

Le norme della serie EN 45000 riguardano tipi diversi di organismi di valutazione della conformità (organismi di certificazione, laboratori di prova, organismi di ispezione e organismi di accreditamento). A prescindere da come si definisce ciascun organismo (laboratorio, organismo di certificazione o ispettorato), l'importante è che svolga i compiti previsti dalla procedura di valutazione della conformità e che abbia le capacità tecniche per farlo, all'insegna dell'indipendenza e dell'imparzialità.

Tabella 1.6: Norme della serie EN 45000 attinenti agli organismi notificati

Criteri	*Organismi di certificazione*	*Laboratori di prova*	*Organismi di ispezione*
per gli organismi di accreditamento	EN 45010	EN 45002 EN 45003	EN 45010
per gli organismi di accreditamento e di valutazione	EN 45010	EN 45002 EN 45003	EN 45010
operativi	EN 45011 EN 45012 EN 45013	EN 45001	EN 45004

Le norme della serie EN 45000 sono in generale costituite di una parte relativa all'organizzazione e alla gestione di un organismo e di una parte relativa ai requisiti tecnici riguardanti il funzionamento dell'organismo. Le norme devono essere considerate come un insieme unico, in quanto entrambe le parti si rivelano necessarie per garantire l'affidabilità e la capacità di funzionamento degli organismi incaricati della valutazione della conformità. Per la valutazione della competenza degli organismi che intendono chiedere la notifica, si prega di consultare le principali norme in materia: EN 45001, 45004, EN 45011 ed EN 45012[xxi].

[xxi] La norma EN 45001 fissa i requisiti generali che un laboratorio deve soddisfare per essere accreditato a svolgere attività di prova o di calibrazione. Per essere scelto come organismo notificato il laboratorio deve svolgere i suoi compiti in qualità di terza parte.
La norma EN 45004 indica i criteri generali di competenza per gli organismi di ispezione. Per ispezione s'intende l'esame del progetto di un prodotto, del prodotto, del servizio, del processo o dell'impianto e la determinazione della relativa conformità ai requisiti specifici o, in base ad un giudizio professionale, a requisiti generali.
La norma EN 45011 specifica i requisiti generali che devono essere soddisfatti da una terza parte che gestisca un sistema di certificazione dei prodotti. La certificazione di un prodotto comporta la garanzia che esso sia conforme ai requisiti specificati, ovvero norme, regolamentazioni, specifiche o altri documenti normativi.
Le attività di ispezione e di certificazione dei prodotti presentano alcune analogie e si rileva una sovrapposizione nelle definizioni: in generale, per ispezione s'intende la determinazione diretta della conformità alle specifiche o ai requisiti generali di prodotti unici, a volte complessi o critici, o di piccole serie di prodotti; la certificazione comporta invece essenzialmente la determinazione indiretta della conformità dei prodotti fabbricati in serie di maggiore entità.
La norma EN 45012 specifica i requisiti generali che devono essere soddisfatti da una terza parte che gestisce un sistema di certificazione. La certificazione del sistema qualità implica la valutazione, la determinazione della con-

È fondamentale determinare le conoscenze tecnologiche e l'esperienza dell'organismo che richiede la notifica, oltre che la capacità di valutazione e verifica rispetto alle specifiche tecniche particolari o agli obiettivi generali o ancora ai requisiti in materia di prestazioni, secondo quanto stabilito nelle direttive applicabili.

La conformità alla norma pertinente della serie EN 45000 da parte di un organismo notificato rappresenta una presunzione di conformità ai requisiti della direttiva applicabile, ma di per sé non è sempre sufficiente se non si dimostra la capacità tecnica dell'organismo nell'ambito della direttiva stessa. Se da un lato la valutazione della competenza ai sensi della norma applicabile della serie EN 45000 conferisce presunzione di conformità, dall'altro i criteri fissati nelle norme specifiche EN 45000 devono riguardare i compiti specifici da svolgere ai sensi delle direttive applicabili. In tale ottica è necessario tener conto di elementi quali la conoscenza del prodotto e le procedure di valutazione della conformità in questione, la tecnologia interessata e la natura volontaria delle norme stesse. In particolare, l'aspetto della conoscenza del prodotto si rivela importante per le procedure di valutazione della conformità che comportano un sistema di qualità (moduli D, E, H), in quanto il sistema di qualità deve garantire che il prodotto in questione risponda ai requisiti della direttiva applicabile.

Se un organismo notificato procede alla valutazione della conformità secondo i vari moduli, può essere necessario applicare diverse norme della serie EN 45000 e ciò è evidente, visto che i moduli, come le norme, si riferiscono ad attività tecniche diverse. Questi organismi, tuttavia, non devono necessariamente procedere a una valutazione o rivalutazione completa in base a ciascuna norma applicabile in merito ai requisiti di gestione, visto che l'obiettivo principale è sempre quello di garantire la coerenza e l'affidabilità. I requisiti globali in materia di gestione potrebbero essere considerati come l'elemento comune delle norme EN 45000, anche se sono formulati in maniera diversa. Per quanto riguarda la valutazione della competenza tecnica (attrezzature, formazione e qualifiche del personale), occorre procedere in base alle varie norme applicabili.

Per creare e mantenere la fiducia reciproca fra i vari Stati membri riguardo alle valutazioni degli organismi notificati, è fondamentale che essi applichino gli stessi criteri di valutazione; è inoltre importante che gli organismi che valutano gli organismi notificati abbiano la capacità di farlo e possano dimostrare una competenza equivalente e agire in base agli stessi criteri. I requisiti di cui sopra figurano nelle norme EN 45003 ed EN 45010. Gran parte degli organismi di accreditamento nazionali all'interno degli Stati membri soddisfa i requisiti stabiliti nelle suddette norme e agisce in base ad essi; essi hanno inoltre istituito programmi equivalenti di valutazione per conseguire il riconoscimento reciproco dei risultati dell'accreditamento, garantendo che gli organismi di accreditamento nazionali operino sulle stesse basi e secondo gli stessi requisiti: in tal modo si garantisce che gli organismi che essi accreditano o valutano operino secondo regole, criteri e competenza analoghi.

Gli Stati membri devono garantire che gli organismi notificati conservino sempre la loro competenza e siano in grado di svolgere le attività per le quali sono stati notificati. Gli Stati membri decidono i mezzi e i metodi per conseguire questo obiettivo, anche se dovrebbero seguire la pratica relativa al controllo e alla rivalutazione sviluppata dagli organismi di accreditamento. Gli Stati membri possono inoltre decidere di notificare un organismo per un periodo di tempo limitato e di rinnovare successivamente la notifica.

La Commissione non ha il compito di controllare o di far controllare la competenza tecnica degli organismi notificati. Tuttavia, gli Stati membri che hanno notificato organismi che non sono in grado di dimostrare la loro conformità alle norme della serie EN 45000 possono dover fornire alla Commissione e agli altri Stati membri i documenti giustificativi opportuni su cui si sono basati per la notifica.

1.6.2 Procedura di notifica e ritiro della notifica

Gli Stati membri possono notificare un organismo in qualsiasi momento dopo l'adozione della direttiva. Per poter sfruttare il periodo di transizione previsto dalle direttive e consentire il rilascio dei certificati a partire dalla data di applicazione della direttiva gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di garantire un meccanismo che consenta loro di notificare gli organismi notificati prima del recepimento formale delle direttive in questione. In tal caso, però, gli organismi notificati non sono autorizzati a rilasciare i certificati prima dell'entrata in vigore della direttiva.

---

formità rispetto a una norma sui sistemi di qualità e nell'ambito di una certa attività, oltre che il controllo del sistema di qualità del fornitore.

Per la notifica è necessario che la Commissione abbia attribuito un numero di identificazione all'organismo: ciascuno di essi riceve un numero specifico, a prescindere dal numero di direttiva per il quale è notificato. L'attribuzione del numero è un atto puramente amministrativo e serve a garantire una gestione coerente degli elenchi degli organismi notificati, senza conferire altri diritti né impegnare la Commissione in alcun modo.

Gli Stati membri devono designare i propri organismi entro tre mesi dalla data di attribuzione del numero; dopo tale scadenza la Commissione può ritirare il numero attributo all'organismo in questione.

La notifica ufficiale di un organismo scatta con l'invio - in genere da parte dell'amministrazione nazionale responsabile dell'attuazione e della gestione della direttiva in questione, attraverso la Rappresentanza permanente - alla Commissione (Segretariato generale) e agli altri Stati membri (attraverso le rispettive Rappresentanze permanenti) di tutte le informazioni necessarie[xxii] e del numero di identificazione attribuito in precedenza. La notifica entra in vigore dopo essere stata inviata alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione garantisce che l'elenco consolidato degli organismi notificati sia costantemente aggiornato e lo pubblica a fini informativi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (serie C). Le modifiche o le limitazioni del campo di applicazione, le modifiche alla validità della notifica e limitazioni o cancellazione della notifica sono ugualmente pubblicate nella stessa forma. A livello nazionale anche gli Stati membri devono pubblicare le informazioni su tutti gli organismi notificati, sia quelli che essi provvedono a notificare sia quelli notificati dagli altri Stati membri.

La Commissione e gli Stati membri devono intervenire nel caso insorgano dubbi sulla competenza di un organismo notificato al momento della notifica stessa o successivamente. Se la Commissione, di sua iniziativa o a seguito di una denuncia, ritiene che un organismo notificato non sia conforme ai requisiti o non adempia alle proprie responsabilità, essa ne informerà l'autorità che ha proceduto alla notifica o chiederà di documentare i motivi che hanno giustificato la notifica o il mantenimento della competenza dell'organismo in questione. Se lo Stato membro non fornisce tali informazioni, la Commissione può portare la questione all'attenzione degli altri Stati membri per discutere il caso o avviare la procedura prevista dall'articolo 226 del trattato UE[xxiii] nei confronti dello Stato membro che ha proceduto alla notifica.

Oltre a presentare una denuncia alla Commissione, gli Stati membri possono avvalersi della procedura di cui all'articolo 227 del trattato UE[xxiv] se ritengono che un organismo notificato da un altro Stato membro non soddisfi i requisiti o non risponda delle proprie responsabilità in maniera adeguata.

Se un organismo notificato non rispetta più i requisiti o gli obblighi che gli spettano, lo Stato membro interessato deve ritirare o, se necessario, sospendere la notifica subito dopo aver preso contatto con l'organismo in questione; deve inoltre pubblicare tale informazione e comunicarla alla Commissione e agli altri Stati membri seguendo una procedura simile a quella della notifica. L'organismo deve potersi appellare contro tale decisione; il ricorso può rinviare o meno la data del ritiro della notifica secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale.

Solo l'autorità nazionale competente può ritirare la notifica. Da parte sua la Commissione può solo ritirare un organismo notificato dall'elenco consolidato quando l'autorità nazionale competente di uno Stato membro ritira la notifica rilasciata in precedenza o quando, al termine di una procedura d'infrazione avviata ai sensi degli articoli 226 o 227 del trattato UE, la Corte di giustizia decida che lo Stato membro abbia violato una certa direttiva e dichiari nulla la notifica.

Il ritiro della notifica non ha ripercussioni sui certificati di conformità ai requisiti di conformità rilasciati dall'organismo notificato in questione fintantoché non si dimostri che i certificati devono essere ritirati. Se uno Stato membro ritira la notifica deve parallelamente provvedere a garantire che un altro organi-

---

[xxii] La notifica comprende il nome e l'indirizzo delle strutture (unità operative) interessate, con l'indicazione della gamma di prodotti trattati e dei criteri di qualifica utilizzati per ciascuna notifica e la chiara indicazione delle procedure di valutazione della conformità per le quali l'organismo ha ottenuto la notifica. Se le autorità notificanti concedono una notifica limitata nel tempo, è necessario indicarne anche la durata.

[xxiii] Vedi la nota n. viii.

[xxiv] Art. 227 (ex art. 170): "*Ciascuno degli Stati membri può adire la Corte di giustizia quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del presente trattato.*
Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtù del presente trattato, deve rivolgersi alla Commissione.
La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.
Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facoltà di ricorso alla Corte di giustizia."

smo notificato si occupi dei fascicoli trattati dall'organismo in questione, garantendo così la continuità delle attività.

1.6.3 Responsabilità generali degli organismi notificati

Gli organismi notificati devono informare le rispettive autorità di notifica delle attività che svolgono (ad esempio riguardo all'esecuzione della valutazione della conformità, alla disponibilità di risorse, ai subappalti, alle situazioni di conflitto di interessi), sia direttamente sia attraverso un organismo autorizzato (quale un organismo di accreditamento). Su richiesta delle autorità notificanti o della Commissione, devono inoltre essere pronti a fornire loro tutte le informazioni riguardanti la corretta attuazione delle condizioni applicate per la notifica.

Gli organismi notificati sono in genere tenuti ad informare gli altri organismi notificati e l'autorità nazionale di vigilanza sui certificati sospesi e ritirati e, su richiesta, sui certificati rilasciati o respinti. Devono inoltre fornire alle autorità di vigilanza e, ai sensi di alcune direttive, anche alle autorità competenti degli altri Stati membri, tutte le informazioni del caso che possano contribuire alla vigilanza del mercato[xxv]. Infine, su richiesta, devono inviare ai servizi della Commissione incaricati della gestione della clausola di salvaguardia le informazioni necessarie riguardo al prodotto o alla valutazione della conformità.

Gli organismi sono, e devono rimanere, terze parti indipendenti dai loro clienti e da altre parti interessate. Lo statuto giuridico dell'organismo che richiede la notifica, sia esso pubblico o privato, non è rilevante a condizione che ne siano garantite l'indipendenza, l'imparzialità e l'integrità e che l'organismo sia identificabile come persona giuridica con relativi diritti e obblighi.

Per garantire l'imparzialità, l'organismo notificato e il relativo personale non devono essere sottoposti a pressioni di tipo commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbero influenzarne il giudizio; l'organismo deve inoltre attuare procedure che garantiscano che non sia influenzato dall'esterno. La sua stessa struttura deve tutelarne l'imparzialità, soprattutto se svolge altre attività oltre a quelle che gli incombono in qualità di organismo notificato. L'organismo deve inoltre disporre di politiche e procedure che distinguano i compiti svolti in qualità di organismo notificato dalle altre eventuali attività in cui è impegnato; tale distinzione deve risultare chiara ai clienti. Pertanto, il materiale di marketing non deve dare l'impressione che le attività di valutazione o di altro tipo svolte dall'organismo in questione siano connesse ai compiti descritti nelle direttive applicabili.

Gli organismi notificati non devono offrire o fornire servizi supplementari, a meno che non siano caratterizzati da un valore aggiunto per il prodotto[xxvi]. Essi devono inoltre garantire che le attività che svolgono al di fuori dell'ambito delle direttive del nuovo approccio non pregiudichino o riducano la fiducia nella loro competenza, obiettività, imparzialità o integrità operativa di organismi notificati.

Per tutelare le caratteristiche di obiettività, imparzialità e integrità operativa dell'organismo e del personale (assunto direttamente o a contratto) incaricato delle attività svolte in quanto organismo notificato, non vi possono far parte, ad esempio, il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato, il fornitore o un loro concorrente commerciale; l'organismo non può del resto offrire o fornire (né aver offerto o fornito) consulenze o pareri alle parti su menzionate in materia di progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione dei prodotti interessati. Questo principio non esclude la possibilità che l'organismo notificato possa scambiare informazioni e orientamenti di carattere tecnico con il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o un fornitore.

Per tutelare l'imparzialità è fondamentale operare una netta distinzione tra attività di valutazione della conformità e attività di vigilanza del mercato: è, in generale, sconsigliabile che gli organismi notificati si occupino della vigilanza del mercato.

Gli organismi notificati devono disporre di procedure documentate per l'identificazione, l'esame e la risoluzione dei casi in cui si sospetti o si dimostri un conflitto d'interessi. Tutto il personale dell'organismo notificato che opera per conto di quest'ultimo deve inoltre dichiarare eventuali conflitti di interesse potenziali.

Gli organismi notificati devono utilizzare tutto il personale necessario che disponga di sufficienti conoscenze ed esperienza riguardo ai prodotti e alle procedure di valutazione della conformità da svolgere,

---

[xxv] Essi non hanno invece il compito di fornire la dichiarazione CE di conformità o la documentazione tecnica.

[xxvi] Gli organismi notificati possono tuttavia fornire qualsiasi tipo di certificazione e di marcatura per i prodotti destinati ai mercati di paesi terzi.

previa adeguata formazione. In particolare, le conoscenze e l'esperienza devono vertere sui requisiti di regolamentazione e sulle politiche di attuazione del caso, sulle attività di normazione condotte su scala europea ed internazionale, sulle tecnologie, i metodi di produzione e le procedure di verifica interessate e sulle normali condizioni di utilizzo dei prodotti trattati. L'organismo deve essere in grado di gestire, controllare ed assumersi la responsabilità delle prestazioni di tutte le risorse umane di cui dispone e di conservare una documentazione esauriente in grado di verificare l'adeguatezza di tutto il personale utilizzato in determinati settori, siano essi dipendenti, personale assunto a contratto o proveniente da organismi esterni.

Gli organismi notificati devono prendere tutti i provvedimenti necessari per garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nel corso della valutazione della conformità, affinché nessun risultato o informazione di altro genere siano comunicati a soggetti diversi dall'autorità nazionale competente, al fabbricante o al suo rappresentante autorizzato.

Gli organismi notificati devono avere un'adeguata copertura assicurativa per le attività professionali che svolgono ai sensi delle direttive di nuovo approccio, a meno che non siano coperti ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che ha provveduto alla notifica. L'ambito e il valore complessivo dell'assicurazione per responsabilità civile devono corrispondere alle attività svolte dall'organismo notificato. Il fabbricante mantiene tuttavia costantemente la responsabilità globale della conformità del prodotto ai requisiti delle direttive applicabili, anche se alcune fasi della valutazione della conformità sono realizzate sotto la responsabilità di un organismo notificato.

1.6.4 Organismi notificati e valutazione della conformità

Gli organismi notificati sono designati per valutare la conformità ai requisiti essenziali e per garantire un'applicazione tecnica coerente dei requisiti secondo le procedure previste dalle direttive applicabili. Essi devono pertanto essere dotati di strutture idonee a svolgere le funzioni tecniche ed amministrative richieste per la valutazione della conformità e devono disporre di procedure adeguate di controllo della qualità in merito ai servizi forniti.

Le procedure di valutazione della conformità sono state suddivise in moduli separati, che non possono essere ulteriormente scomposti per non mettere in discussione la coerenza del sistema e le responsabilità del fabbricante o, eventualmente, degli organismi notificati. In altri termini, l'organismo notificato deve essere in grado di assumersi le responsabilità del caso e disporre delle competenze necessarie per effettuare la valutazione della conformità secondo un modulo completo o per vari moduli completi. Un organismo non può pertanto essere notificato solo per una parte di modulo. Tuttavia, un organismo notificato per i moduli D, E, H deve assumersi la responsabilità degli aspetti riguardanti i sistemi di qualità interessati, ma anche dei requisiti connessi ai prodotti. L'organismo notificato può subappaltare parte delle operazioni.

Se un organismo notificato desidera fornire servizi per diverse procedure di valutazione della conformità deve soddisfare tutti i requisiti del caso per le funzioni che è chiamato a svolgere; tale idoneità è valutata in base ai requisiti previsti per ciascuna procedura in questione. Tuttavia, poiché il campo di applicazione della maggior parte delle direttive del nuovo approccio può essere relativamente ampio ed eterogeneo, l'organismo notificato non deve necessariamente essere qualificato per trattare tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva, ma almeno una serie definita di prodotti.

Gli organismi notificati devono disporre di strutture e procedure adeguate per garantire che l'esecuzione della valutazione di conformità e il rilascio di certificati siano sottoposti a riesame. In particolare le procedure devono contemplare obblighi e responsabilità in merito alla sospensione o al ritiro dei certificati, alla richiesta al fabbricante di adottare misure correttive e all'attività di relazione con le autorità competenti.

Oltre a svolgere attività di pubblico interesse, gli organismi notificati devono anche considerarsi al servizio dell'industria; in quest'ottica devono fornire ai fabbricanti e ai rispettivi rappresentanti autorizzati le informazioni necessarie in merito alle direttive applicabili, devono applicare la procedura di valutazione della conformità senza oneri superflui per gli operatori economici e non devono proporre certificazioni o marcature supplementari che non apportino alcun valore aggiunto.

Per evitare oneri superflui per gli operatori economici la documentazione tecnica fornita agli organismi notificati deve limitarsi solo agli elementi richiesti per valutare la conformità alle direttive. Quando, inoltre, lo stesso organismo notificato o un organismo diverso procede alla valutazione della conformità ai sensi dei moduli D, E, H per la stessa categoria di prodotti o per una categoria diversa, occorre tener conto di un sistema di qualità approvato da un organismo notificato o da un organismo di certificazione accreditato. In quel caso, tuttavia, l'organismo notificato deve controllare che il certificato riguardi le disposizioni applicabili delle direttive; deve inoltre valutare la necessità di richiedere opportuni audit supplementari ri-

guardanti specificamente la (nuova) categoria di prodotti, anche se spesso non è necessario duplicare l'approvazione del sistema qualità in quanto tale.

L'organismo notificato, pur essendo stabilito sul territorio dello Stato membro che lo ha notificato, può svolgere attività o disporre di personale all'esterno dello Stato membro o anche al di fuori della Comunità. I certificati devono tuttavia essere sempre rilasciati dall'organismo notificato e a suo nome. Poiché l'organismo notificato deve sempre svolgere le sue funzioni di valutazione nell'ambito della giurisdizione dello Stato membro che lo ha designato, deve informare l'autorità che ha provveduto alla notifica, la quale deve essere in grado di garantire il controllo dell'organismo nella sua globalità visto che ha assunto la responsabilità delle sue attività. Se non è possibile svolgere un controllo, l'autorità notificante deve ritirare o limitare il campo della notifica, secondo quanto ritiene necessario.

1.6.5 Organismi notificati e subappalti

Gli organismi che fungono da subappaltatori degli organismi notificati non devono essere necessariamente notificati come tali. L'organismo notificato deve tuttavia informare lo Stato membro interessato dell'intenzione di subappaltare alcune attività. Lo Stato membro può, di conseguenza, decidere di non potersi assumere la responsabilità globale di tale accordo in qualità di autorità notificante e ritira o limita la portata della notifica. L'organismo notificato deve conservare un registro di tutte le attività di subappalto che svolge, provvedendo ad aggiornarlo sistematicamente.

L'organismo notificato deve garantire che i subappaltatori dispongano delle competenze necessarie e siano in grado di mantenerle, ad esempio attraverso valutazioni periodiche e tenendosi costantemente informati sui particolari riguardanti l'esecuzione dei compiti di cui sono responsabili. L'organismo notificato deve inoltre essere in grado di dimostrare la conformità dei subappaltatori ai requisiti fissati nelle direttive applicabili.

Le informazioni sulle attività di subappalto e sulle competenze del subappaltatore devono essere inviate all'autorità che ha provveduto alla notifica per consentirle di intervenire e di garantirne, su richiesta, la tempestiva comunicazione alla Commissione e agli altri Stati membri. La conformità alle norme della serie EN 45000 comporta una presunzione di conformità a gran parte dei requisiti, come avviene per l'organismo notificato stesso.

Un organismo notificato può subappaltare solo funzioni tecniche strettamente limitate (ad esempio prove ed esami), purché si possano considerare come parti sostanziali e coerenti del funzionamento tecnico. Gli organismi notificati non possono mai subappaltare tutte le loro attività, perché in tal caso la notifica non avrebbe senso; possono però, ad esempio, subappaltare la realizzazione di test continuando ad occuparsi di valutarne i risultati ed in particolare di convalidare il rapporto sul test per verificare se i requisiti della direttiva siano soddisfatti. Analogamente, è possibile stipulare subappalti nel settore della certificazione dei sistemi di qualità utilizzando personale esterno, a condizione che l'organismo notificato proceda alla valutazione dei risultati delle verifiche.

Le attività subappaltate devono essere realizzate secondo specifiche tecniche prestabilite, che definiscano una procedura dettagliata fondata su criteri oggettivi e atta a garantire la più totale trasparenza. Quando l'organismo che ha ottenuto il subappalto interviene nella valutazione della conformità alle norme, queste ultime devono essere utilizzate se istituiscono delle procedure. Se l'organismo è coinvolto nella valutazione della conformità ai requisiti essenziali è necessario utilizzare la procedura seguita dall'organismo notificato o una procedura che quest'ultimo ritiene equivalente.

L'organismo notificato deve avere sempre un rapporto contrattuale diretto di diritto privato con i subappaltatori, per garantire che le responsabilità generali che gli incombono siano soddisfatte. È vietato procedere a subappalti in serie per evitare di mettere in pericolo la coerenza del sistema e la fiducia che si ripone in esso.

L'organismo notificato è sempre responsabile delle attività svolte dal subappaltatore e può vedersi revocata la notifica a causa di quest'ultimo.

1.6.6 Coordinamento e cooperazione

Il coordinamento tra i vari Stati membri è realizzato attraverso gruppi di lavoro settoriali costituiti da esperti governativi e istituiti ai sensi delle varie direttive. La cooperazione tra gli organismi notificati avviene invece sotto la responsabilità dei gruppi di lavoro competenti.

Per ciascuna direttiva di nuovo approccio la cooperazione tra gli organismi notificati è garantita attraverso le strutture esistenti. Ogni gruppo dispone di una segreteria tecnica e di un presidente. La coopera-

zione si limita ai problemi tecnici connessi alla valutazione della conformità per garantire un'applicazione omogenea delle disposizioni tecniche fissate nelle direttive di nuovo approccio.

Poiché gli organismi notificati svolgono funzioni che sono loro delegate dalle autorità pubbliche, essi devono partecipare alle attività di coordinamento organizzate dalla Commissione. Se un organismo rifiuta di collaborare, la notifica può essere ritirata; gli organismi notificati non sono tuttavia obbligati a partecipare alle riunioni a livello europeo se si tengono informati e applicano come orientamenti generali le decisioni amministrative e i documenti elaborati dal gruppo cui fanno riferimento. I documenti di lavoro, i verbali delle riunioni, le raccomandazioni e gli orientamenti elaborati dai gruppi settoriali e intersettoriali degli organismi notificati o dei rispettivi sottogruppi sono inviati a tutti gli organismi notificati che rientrano in quei gruppi, a prescindere dal fatto che abbiano partecipato alle riunioni.

I gruppi di organismi notificati sono composti dai rappresentanti degli organismi notificati. Per conseguire una maggiore efficienza, i gruppi possono costituire dei sottogruppi con un numero limitato di partecipanti per discutere di aspetti tecnici specifici. La Commissione è rappresentata in seno ai gruppi; gli esperti governativi e i rappresentanti delle autorità direttamente responsabili dell'attuazione effettiva delle direttive possono partecipare alle attività dei gruppi in qualità di osservatori. Gli organismi europei di normalizzazione (CEN, CENELEC ed ETSI) sono rappresentati nei gruppi quando si trattano tali aspetti; i gruppi in questione invitano, in veste di osservatori, anche le federazioni europee interessate o i rappresentanti di altre parti interessate. Quando i gruppi di organismi notificati discutono di argomenti di natura riservata, la partecipazione alle riunioni è ristretta secondo il caso.

1.7 Marcatura CE

1.7.1 Principi della marcatura CE

La marcatura CE indica la conformità a tutti gli obblighi che incombono ai fabbricanti in merito ai loro prodotti in virtù delle direttive comunitarie che ne prevedono l'apposizione. Quando è apposta sui prodotti essa rappresenta una dichiarazione della persona fisica o giuridica che l'ha apposta o che è responsabile di apporla che attestata la conformità del prodotto a tutte le disposizioni applicabili in materia dopo che esso è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità. Ciò impedisce agli Stati membri di limitare l'immissione nel mercato e la messa in servizio di prodotti muniti di marcatura CE, a meno che un tale provvedimento non sia giustificato a causa della dimostrata mancata conformità del prodotto.

Le direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE seguono essenzialmente i principi del nuovo approccio e dell'approccio globale, anche se ciò è di per sé irrilevante ai fini dell'applicazione della marcatura CE.

Poiché tutti i prodotti disciplinati dalle direttive del nuovo approccio recano la marcatura CE, essa non ha fini commerciali; non è nemmeno un marchio d'origine e non indica che il prodotto è stato fabbricato nella Comunità.

1.7.2 Prodotti soggetti alla marcatura CE

L'obbligo di apporre la marcatura CE si estende a tutti i prodotti che rientrano nel campo di applicazione delle direttive che la prevedono e che sono destinati al mercato comunitario. La marcatura CE deve pertanto essere apposta su:

- tutti i prodotti nuovi, siano essi fabbricati negli Stati membri che in paesi terzi;
- i prodotti usati e di seconda mano importati dai paesi terzi;
- i prodotti che hanno subìto modifiche rilevanti e che sono disciplinati dalle direttive come prodotti nuovi.

Durante il periodo transitorio stabilito da una direttiva il fabbricante può in genere scegliere se conformarsi ai requisiti della direttiva o alle normative nazionali applicabili. Il fabbricante deve successivamente indicare la soluzione scelta, e dunque chiarire anche il grado dell'espressione di conformità rappresentato dalla marcatura CE nella dichiarazione CE di conformità e nei documenti, nelle istruzioni per l'uso o in altre informazioni che corredano il prodotto.

1.7.3 Apposizione della marcatura CE

Il fabbricante stabilito all'interno o all'esterno della Comunità è la persona in definitiva responsabile della conformità del prodotto alle disposizioni della direttiva e dell'apposizione della marcatura CE. Per

svolgere le sue funzioni il fabbricante può designare un rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità. In casi eccezionali si può ritenere che il responsabile dell'immissione nel mercato dei prodotti si assuma le responsabilità incombenti al fabbricante.

In teoria, non è possibile apporre la marcatura CE prima che sia ultimata la procedura di valutazione della conformità e che si sia verificato che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni delle direttive applicabili; ciò avviene solitamente al termine della fase di produzione. Tale procedura non comporta alcun problema se, ad esempio, la marcatura è apposta su una targhetta fissata al prodotto solo dopo l'ispezione finale. Se invece la marcatura CE non è separabile dal prodotto o da un suo componente (se è stampata o marchiata), può essere apposta in qualsiasi altra fase del processo di produzione, purché si verifichi adeguatamente la conformità del prodotto in tutta la fase di produzione.

Come regola generale, la marcatura CE deve essere apposta sul prodotto o sulla targhetta; in alternativa può presentarsi anche nell'imballaggio o nella documentazione di accompagnamento. Tuttavia, in casi eccezionali può essere spostata dal prodotto o dalla targhetta qualora non sia possibile rispettare la regola generale. Tale procedura può essere giustificata dal fatto che tale apposizione risulti impossibile o non sia possibile a condizioni ragionevoli dal punto di vista tecnico o economico, che le dimensioni minime non possano essere rispettate o qualora non si possa garantire che essa risulti visibile, leggibile e indelebile. In tal caso la marcatura CE deve essere apposta sull'eventuale imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento, qualora la direttiva interessata la preveda. La marcatura CE non può essere omessa o spostata sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento per motivi puramente estetici.

La marcatura CE indica la conformità ad interessi pubblici essenziali disciplinati dalle direttive in questione; deve essere pertanto considerata come fonte di informazioni fondamentali per le autorità degli Stati membri e per tutte le altre parti interessate (distributori, consumatori e altri utilizzatori). L'obbligo della visibilità della marcatura significa pertanto che tutte le parti interessate devono potervi accedere facilmente. A tal fine può pertanto essere apposta sul retro o sul fondo di un prodotto. Per essere leggibile è stata imposta un'altezza minima di 5 mm. L'obbligo dell'indelebilità significa che in circostanze normali la marcatura CE non può essere eliminata dal prodotto senza lasciare tracce visibili (vi sono ad esempio alcune norme che prevedono l'impiego di prove che comportano l'uso di acqua e di solventi); ciò non significa comunque che la marcatura CE debba essere parte integrante del prodotto.

L'organismo notificato può essere coinvolto nelle fasi di progettazione, di fabbricazione o in entrambe, in base alle procedure di valutazione della conformità applicate. Se l'organismo notificato è impegnato nella fase di fabbricazione, il suo numero di identificazione deve seguire la marcatura CE: non è perciò necessario che il numero di identificazione dell'organismo notificato che svolge la valutazione di conformità secondo il modulo B segua la marcatura CE, in quanto quel modulo si riferisce alla fase di progettazione (vedi tabella 1.5) A volte vari organismi notificati partecipano alla fase di fabbricazione, quando si applicano varie direttive. In casi analoghi dopo la marcatura CE sono apposti i vari numeri di identificazione. Per riassumere, la marcatura CE compare sui prodotti con le seguenti modalità:

⇒ *senza* il numero di identificazione, ad indicare che l'organismo notificato non è intervenuto nella fase di fabbricazione, o

⇒ *con* un numero di identificazione, ad indicare che l'organismo notificato è responsabile:
- delle prove riguardanti aspetti specifici del prodotto,
- dei controlli dei prodotti,
- delle analisi e delle prove effettuate per valutare la conformità del prodotto nella fase di controllo della fabbricazione, o
- della valutazione della produzione, della garanzia qualità prodotti o della garanzia qualità totale.

La marcatura CE ed il numero di identificazione dell'organismo notificato non devono essere necessariamente apposti all'interno della Comunità, ma anche in un paese terzo, ad esempio se il prodotto è fabbricato in tale paese e se l'organismo notificato ha svolto la valutazione della conformità ai sensi della direttiva in tale paese. La marcatura CE e il numero di identificazione possono anche essere apposti separatamente, purché rimangano combinati.

La marcatura CE è composta esclusivamente dalle lettere "CE" eventualmente seguite dai numeri di identificazione dell'organismo notificato coinvolto nella fase di fabbricazione.

1.7.4 Marcatura CE ed altri marchi

La marcatura CE sostituisce tutti i marchi di conformità obbligatori aventi lo stesso significato in vigore prima dell'ammonizzazione. Tali marchi di conformità nazionali sono sempre incompatibili con la

marcatura CE e costituiscono una violazione delle direttive di nuovo approccio applicabili. Al momento del recepimento delle direttive, gli Stati membri devono incorporare la marcatura CE nelle normative e procedure amministrative nazionali; al contempo, devono astenersi dall'introdurre nelle normative nazionali altre marcature di conformità aventi lo stesso significato della marcatura CE.

I titolari di marchi depositati simili alla marcatura CE acquisiti prima dell'introduzione del regime di marcatura CE saranno tutelati contro l'esproprio posto che, in genere, tali marchi non risultano ingannevoli per le autorità di vigilanza del mercato, i distributori, gli utilizzatori, i consumatori o altre parti.

Visti gli obiettivi dell'armonizzazione tecnica, altre marcature o marchi supplementari rispetto alla marcatura CE devono svolgere una funzione diversa: essi devono pertanto offrire un valore aggiunto, indicando la conformità a obiettivi diversi da quelli cui si riferisce la marcatura CE (ad esempio aspetti ambientali non disciplinati dalle direttive applicabili).

È consentita l'apposizione di marcature previste per legge (quali il marchio depositato di un fabbricante) o di marchi di certificazione accettabili o altri marchi che si aggiungono alla marcatura CE, a condizione che tali marcature o marchi non siano confusi con la marcatura CE e che non riducano la leggibilità e la visibilità di quest'ultima. La confusione può riguardare sia il significato che la forma della marcatura CE. La decisione in merito all'eventuale confusione indotta da una marcatura o un marchio deve essere valutata tenendo presente il punto di vista di tutte le parti interessate che possono entrare in contatto con tali marcature o marchi.

1.8 Vigilanza del mercato

1.8.1 Principi della vigilanza del mercato

Gli Stati membri hanno l'obbligo di attuare la normativa comunitaria: l'articolo 10 del trattato UE[xxvii] stabilisce che gli Stati membri attuano tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato. La vigilanza del mercato rappresenta uno strumento fondamentale per applicare le direttive del nuovo approccio, in particolare intervenendo per:

- verificare che i prodotti rispondano ai requisiti delle direttive applicabili,
- per garantire la conformità dei prodotti non conformi e
- per comminare sanzioni, ove risulti necessario.

Le direttive del nuovo approccio contemplano un livello elevato di protezione: a tal fine gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i prodotti possano essere immessi nel mercato e messi in servizio solo se non mettono in pericolo la sicurezza e la salute delle persone o altri interessi di cui alle direttive di nuovo approccio quando sono costruiti, installati e sottoposti a manutenzione in maniera corretta e utilizzati per i fini previsti. Per gli Stati membri ciò comporta l'obbligo di organizzare ed effettuare la vigilanza del mercato in maniera efficace e sufficientemente estesa da rilevare i prodotti non conformi. In tal modo sono tutelati non solo gli interessi dei consumatori, dei lavoratori e degli altri utilizzatori, ma anche quelli degli operatori economici contro la concorrenza sleale.

L'obbligo della vigilanza del mercato va di pari passo con l'obbligo, previsto dalle direttive del nuovo approccio, di consentire la libera circolazione dei prodotti conformi ai requisiti. A tale obbligo corrisponde il diritto degli Stati membri di utilizzare la clausola di salvaguardia per impedire la libera circolazione di prodotti che presentano una mancanza di conformità rilevante.

Il compito di sorvegliare il mercato spetta alle autorità pubbliche soprattutto per garantire l'imparzialità nelle attività di controllo. Ciascuno Stato membro può decidere l'infrastruttura del sistema di vigilanza del mercato: non c'è, ad esempio, alcun limite nell'attribuzione delle competenze tra le autorità in base alle funzioni o alla posizione geografica, purché l'attività di controllo sia efficiente e si estenda su tutto il territorio[xxviii]. Per questo motivo le infrastrutture giuridiche e amministrative di vigilanza del mercato sono diverse da uno Stato membro all'altro e ciò rende, in particolare, necessaria l'esistenza di un'efficiente collaborazione a livello amministrativo tra le autorità nazionali competenti che consenta di

---

xxvii Art 10 (ex art. 5) del trattato UE: "*Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.*
Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente trattato."

xxviii Ai sensi dell'art. 249 del trattato UE, gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere la forma e i mezzi di attuazione delle direttive.

garantire un livello equivalente di protezione in tutta la Comunità, anche se la competenza della vigilanza del mercato si limita al territorio di ciascuno Stato membro.

Le autorità incaricate della vigilanza del mercato devono disporre delle risorse e dei poteri necessari per svolgere le attività in questione: controllare i prodotti immessi nel mercato e, in caso di mancata conformità, intervenire per ripristinarla. Per quanto riguarda il personale, le autorità devono disporre di o avere accesso a un numero sufficiente di persone in possesso di qualifiche ed esperienza adeguate e della necessaria integrità professionale. Per garantire la qualità dei dati ottenuti nel corso delle prove, la struttura cui si rivolge l'autorità competente deve essere conforme ai criteri applicabili della norma EN 45001. L'autorità deve inoltre essere indipendente e svolgere le sue funzioni in maniera imparziale e non discriminatoria; essa deve inoltre rispettare il principio della proporzionalità, nel senso che le azioni intraprese devono essere correlate al grado di rischio o di mancata conformità e l'impatto sulla libera circolazione dei prodotti non può essere superiore al minimo necessario a conseguire gli obiettivi della vigilanza del mercato.

Le autorità di vigilanza possono subappaltare compiti tecnici (come le prove o le ispezioni) ad un altro organismo, purché siano comunque responsabili delle decisioni di quest'ultimo e non vi sia conflitto di interessi tra le attività di valutazione della conformità dell'organismo e le sue funzioni di sorveglianza. L'autorità dovrebbe agire con estrema attenzione per garantire l'assoluta imparzialità delle consulenze che le sono fornite; essa sarà sempre responsabile di ogni decisione adottata sulla base di tali consulenze.

In generale non è opportuno che gli organismi notificati siano anche responsabili della vigilanza del mercato. Per evitare conflitti di interesse è necessario distinguere nettamente tra valutazione della conformità (che avviene prima della commercializzazione del prodotto) e vigilanza del mercato (che avviene dopo la commercializzazione del prodotto). In casi eccezionali, se un organismo notificato e un'autorità di vigilanza del mercato rispondono alla stessa autorità superiore in uno Stato membro, le responsabilità devono essere ripartite in modo da evitare conflitti di interesse tra queste attività.

Le direttive del nuovo approccio contemplano alcune disposizioni che impongono agli Stati membri di informare la Commissione o gli altri Stati membri, ma di solito tali informazioni non riguardano la riservatezza o la trasparenza delle informazioni ottenute durante le operazioni di vigilanza del mercato. Le norme in materia di riservatezza si basano dunque sui sistemi giuridici nazionali e variano da uno Stato membro all'altro. Tuttavia, le informazioni sulle attività in corso che riguardano singoli operatori economici devono in genere essere considerate confidenziali; fanno eccezione i casi in cui la salute e la sicurezza dei consumatori sono messe in serio e immediato pericolo.

1.8.2 Attività di vigilanza del mercato

1.8.2.1 Controllo dei prodotti immessi nel mercato

Le autorità di vigilanza del mercato devono controllare i prodotti immessi sul mercato per scoprire se essi sono conformi alle disposizioni applicabili nel momento in cui sono stati commercializzati e, se necessario, nel momento in cui sono stati messi in servizio. In linea di massima la vigilanza non può avvenire durante la fase di progettazione e di produzione, cioè prima che il fabbricante si sia assunto formalmente la responsabilità della conformità dei prodotti, generalmente apponendo la marcatura CE. Ciò non significa, tuttavia, che l'autorità in questione, i fabbricanti e i fornitori non possano collaborare.

Per garantire l'efficienza delle operazioni di sorveglianza le risorse devono essere concentrate dove i rischi tendono ad essere maggiori o dove i casi di mancata conformità sono più frequenti o ancora dove si può individuare un interesse particolare; a tal fine si possono utilizzare dati statistici e le procedure di valutazione della conformità. Per poter controllare i prodotti immessi nel mercato le autorità di vigilanza devono avere il potere, le competenze e le risorse per:

- ispezionare periodicamente i locali commerciali e industriali e i magazzini;
- ispezionare periodicamente, se necessario, i luoghi di lavoro e altri locali dove sono messi in servizio i prodotti;
- organizzare controlli aleatori e puntuali;
- prelevare campioni dei prodotti e sottoporli ad esami e prove;
- richiedere tutte le informazioni necessarie.

In genere la vigilanza del mercato non può avvenire nelle fasi di progettazione e di fabbricazione; l'autorità competente può tuttavia controllare i locali in cui avviene la produzione se si sono rilevati casi di mancata conformità, per verificare se si tratti di un problema ricorrente o meno.

La vigilanza dovrebbe riguardare tutte le disposizioni applicabili delle direttive in questione. Entro un certo limite i controlli formali sono sufficienti - quelli riguardanti, ad esempio, l'apposizione della marcatura CE, la presenza della dichiarazione di conformità, le informazioni che corredano il prodotto e la scelta delle opportune procedure di valutazione della conformità. Sono necessari controlli più dettagliati per verificare la conformità materiale del prodotto, ovvero riguardante la corretta applicazione della procedura di valutazione della conformità, la conformità ai requisiti essenziali e il contenuto della dichiarazione CE di conformità. In pratica, le singole autorità di sorveglianza possono focalizzare la vigilanza su alcuni aspetti dei requisiti.

Oltre alle operazioni di vigilanza del mercato, il cui obiettivo esplicito è di verificare i prodotti immessi nel mercato, vi sono altri meccanismi pubblici che, pur non essendo direttamente concepiti con quello scopo, possono comunque portare a scoprire casi di mancata conformità. A titolo di esempio, gli ispettorati del lavoro che controllano la sicurezza dei luoghi di lavoro possono scoprire che il progetto o la costruzione di una macchina o di un dispositivo di protezione individuale recante la marcatura CE non è conforme al requisito applicabile[xxix]. Essi possono pertanto intervenire con misure che si ripercuotono sull'immissione nel mercato di un prodotto, svolgendo così attività di vigilanza del mercato, oppure possono contattare le autorità di vigilanza competenti, affinché adottino le misure opportune. Le informazioni sulla conformità di un prodotto al momento dell'immissione nel mercato si possono ricavare anche nel corso delle ispezioni durante l'uso del prodotto o analizzando i fattori che hanno causato un incidente. Infine, anche i reclami da parte di consumatori e di utenti riguardanti un prodotto o le denunce di concorrenza sleale di fabbricanti e distributori possono fornire informazioni ai fini della vigilanza del mercato.

Il controllo dei prodotti commercializzati può essere svolto da diverse autorità competenti in ambito nazionale, suddivise ad esempio in base alle funzioni o alla distribuzione geografica. Se i prodotti sono controllati da diverse autorità (ad esempio l'amministrazione doganale e un'autorità settoriale o le autorità locali), è necessario che i servizi nell'ambito dello stesso Stato membro si coordinino tra loro.

Le iniziative volontarie, come la certificazione del prodotto o l'applicazione di un sistema qualità, non possono essere considerate alla stregua delle attività di vigilanza svolte da un'autorità, pur contribuendo ad eliminare i rischi. Le autorità di vigilanza del mercato devono essere imparziali, ai sensi dell'articolo 28 del trattato UE[xxx], nei confronti di tutti i marchi, le etichette e gli accordi volontari: ai fini della valutazione dei rischi essi devono essere presi in considerazione in maniera trasparente e non discriminatoria. Sotto questo punto di vista i prodotti non possono essere esclusi dalle attività di vigilanza del mercato perché in precedenza sottoposti ad una certificazione volontaria o ad altre iniziative volontarie.

Le direttive del nuovo approccio offrono alle autorità di vigilanza due diversi strumenti per ottenere informazioni sul prodotto: la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica, che devono essere conservate dal fabbricante, dal suo rappresentante autorizzato all'interno della Comunità o, in alcuni casi, dall'importatore o dalla persona responsabile dell'immissione nel mercato. Altre persone fisiche o giuridiche - quali organismi notificati, distributori, rivenditori, fornitori o subappaltatori - non possono essere obbligati a presentare tali documenti, ma possono aiutare le autorità di vigilanza a procurarseli. L'autorità in questione può inoltre invitare l'organismo notificato a fornire informazioni sull'esecuzione della valutazione della conformità per il prodotto in esame.

La dichiarazione CE di conformità deve essere messa a disposizione delle autorità di vigilanza non appena esse ne facciano richiesta: in tal senso, deve essere conservata all'interno della Comunità. A fini di vigilanza può essere messa a disposizione in ciascuno Stato membro grazie, ad esempio, alla cooperazione amministrativa. La mancata presentazione della dichiarazione su richiesta dell'autorità nazionale di vigilanza può costituire motivo sufficiente per mettere in dubbio la presunzione di conformità ai requisiti della direttiva.

La documentazione tecnica deve essere messa a disposizione dell'autorità di vigilanza entro un periodo di tempo direttamente proporzionale alla sua importanza e ai rischi connessi; l'autorità competente non può richiederla sistematicamente. In genere, può essere richiesta soltanto durante controlli casuali effettuati ai fini della vigilanza del mercato o se ci sono motivi per ritenere che un prodotto non offra il livello di protezione richiesto sotto tutti gli aspetti. Inizialmente l'autorità di vigilanza può ricevere anche solo

---

[xxix] Ai sensi della direttiva 89/391/CEE del Consiglio concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, recepita in Italia con il D. L.vo 626/94, gli Stati membri sono obbligati ad assicurare in particolare una vigilanza ed una sorveglianza adeguate.

[xxx] Art. 28 (ex art. 30) del trattato UE: "*Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.*"

una sintesi della documentazione tecnica (i dati tecnici essenziali), se esiste, entro i termini necessari per l'invio; in caso di seri dubbi sulla conformità del prodotto alla normativa comunitaria è tuttavia possibile richiedere informazioni più precise (come certificati e decisioni dell'organismo notificato). La documentazione tecnica completa deve essere richiesta solo ove risulti palesemente necessario e non, ad esempio, quando si desidera verificare solo un elemento particolare. La domanda deve essere esaminata alla luce del principio della proporzionalità, vale a dire tenendo conto della necessità di garantire la salute e la sicurezza delle persone o di altri interessi pubblici previsti dalla direttiva, evitando agli operatori economici oneri superflui. La mancata presentazione della documentazione a seguito di una richiesta debitamente giustificata da parte di un'autorità di vigilanza nazionale dopo un periodo di tempo ragionevole può costituire motivo sufficiente per mettere in dubbio la presunzione di conformità ai requisiti della direttiva[xxxi].

L'autorità nazionale può richiedere la traduzione della documentazione tecnica e della dichiarazione CE di conformità nella sua lingua ufficiale. Dovrebbe tuttavia astenersi dal farlo se tali documenti - ed in particolare le informazioni tecniche dettagliate contenute nella documentazione - sono disponibili in una lingua che l'autorità in questione conosce. Se ritiene che la traduzione sia necessaria, deve indicare chiaramente la parte della documentazione da tradurre e consentire un tempo sufficiente per tale operazione; non possono essere imposte altre condizioni, quali il ricorso ad un traduttore accreditato o riconosciuto dalle pubbliche autorità. La richiesta di traduzione deve essere valutata in base all'articolo 28 del trattato UE, caso per caso, tenendo conto della proporzionalità delle richieste.

La documentazione tecnica deve essere messa a disposizione nella Comunità, anche se non è necessario che sia conservata sul territorio, a meno che le direttive applicabili non lo prevedano espressamente. L'obbligo di metterla a disposizione non significa che la persona responsabile debba esserne in possesso ma solo che sia in grado di indicare dove si trovi e di presentarla all'autorità nazionale che ne faccia richiesta. Il prodotto o il relativo imballaggio non devono riportare espressamente il nome e l'indirizzo della persona in possesso della documentazione, a meno che non sia esplicitamente richiesto dalle direttive applicabili. La documentazione tecnica può inoltre essere conservata in qualsiasi formato (ad esempio su supporto cartaceo o su CD-ROM), purché possa essere resa disponibile entro un periodo di tempo proporzionale alla sua importanza e al rischio in esame.

Gli Stati membri devono garantire che chiunque riceva informazioni sul contenuto della documentazione tecnica nel corso della vigilanza del mercato mantenga la riservatezza, secondo i principi stabiliti nel diritto nazionale.

1.8.2.2 Interventi correttivi

Le autorità nazionali competenti devono intervenire per garantire la conformità se scoprono che un prodotto non è conforme alle disposizioni delle direttive applicabili.

L'azione dipende dal grado di non conformità e deve pertanto ispirarsi al principio della proporzionalità; purtroppo la distinzione tra mancata conformità sostanziale e non sostanziale non è sempre chiara ed è necessario decidere caso per caso.

L'errata apposizione della marcatura CE - ad esempio per quanto riguarda disegno, dimensioni, visibilità, indelebilità o leggibilità - può in genere essere considerata come una mancanza di conformità non sostanziale. Altri esempi del genere possono essere situazioni in cui altre marcature di conformità previste dalla direttiva applicabile sono apposte in maniera errata, in cui la dichiarazione CE di conformità non può essere fornita immediatamente o non correda il prodotto nei casi in cui ciò sia obbligatorio, in cui il requisito di fornire altre informazioni previste dalle direttive è rispettato parzialmente o ancora in cui l'eventuale numero di identificazione dell'organismo notificato non è stato apposto accanto alla marcatura CE.

La mancata conformità ai requisiti essenziali è invece di solito considerata di carattere sostanziale, in quanto può ad esempio presentare un rischio potenziale o effettivo per la salute e la sicurezza dei cittadini. La mancata conformità a una norma armonizzata non è, di per sé, prova sufficiente di una mancata conformità ai requisiti essenziali, ma indica semplicemente l'eventuale necessità di proseguire le indagini.

Se un prodotto non è munito di marcatura CE anche se dovrebbe esserlo ai sensi delle direttive applicabili, o viceversa, tale mancata conformità può essere ritenuta sostanziale o non sostanziale a seconda

---

[xxxi] Tra i dati tecnici essenziali si possono annoverare i seguenti elementi: nome e indirizzo del fabbricante; elenco delle norme armonizzate applicate o delle altre soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali; descrizione del prodotto; eventuali istruzioni di funzionamento; disegno globale del prodotto, se esiste. Tra gli esempi di informazioni uniche dettagliate si possono citare i rapporti di prova, le informazioni del manuale di qualità, i piani di controllo qualità e altri piani, la descrizione dei prodotti e dei processi e le norme applicate.

dei casi. Occorre infatti ricordare che l'applicazione di una direttiva - e dunque anche il requisito di apporre la marcatura CE - può a volte rivelarsi difficoltosa. D'altro canto, se un prodotto disciplinato dalle direttive di nuovo approccio non reca la marcatura CE, significa che non è conforme ai requisiti essenziali o che non si è proceduto alla valutazione della conformità e che, pertanto, il prodotto può rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza delle persone o altro ancora. Una mancanza di conformità di questo genere è ritenuta sostanziale.

La conformità può essere realizzata obbligando il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o altre persone responsabili ad adottare le misure necessarie. L'intervento correttivo può consistere anche nell'adozione delle misure necessarie (come la modifica del prodotto o il suo ritiro dal commercio) a seguito delle consultazioni avute con l'autorità di vigilanza o a seguito di avvertimenti formali o informali. In ogni caso l'autorità competente deve definire le misure di accompagnamento per garantire il rispetto della conformità.

Le azioni adottate per porre rimedio ad una mancata conformità non sostanziale possono articolarsi in due livelli:

⇒ in primo luogo l'autorità competente dovrebbe obbligare il fabbricante o il rappresentante autorizzato a conformare il prodotto da commercializzare ed eventualmente il prodotto già nel mercato alle disposizioni e a porre fine alla violazione;

⇒ in secondo luogo, in assenza di risultati, l'autorità competente deve, in ultima istanza, procedere a limitare o vietare l'immissione nel mercato del prodotto ed eventualmente a garantire che esso sia ritirato dal mercato.

In presenza di una mancata conformità di tipo sostanziale l'autorità competente deve adottare le misure più opportune per imporre la conformità, ispirandosi al principio della proporzionalità. Se nessun'altra misura si rivela sufficiente a mantenere il livello elevato di protezione previsto dalle direttive applicabili, l'autorità deve in ultima istanza limitare o vietare l'immissione nel mercato e la messa in servizio del prodotto e garantirne il ritiro dal mercato. Ciò in genere comporta l'applicazione della clausola di salvaguardia.

Il divieto o la limitazione dell'immissione nel mercato possono, in un primo tempo, essere provvisori per dar tempo all'autorità di vigilanza di ottenere prove sufficienti sui pericoli o su altre mancanze di conformità del prodotto di tipo non sostanziale.

Ogni decisione delle autorità nazionali volta a limitare o vietare l'immissione nel mercato o la messa in servizio o a ritirare i prodotti dal commercio deve essere motivata nei dettagli e deve essere comunicata alla parte interessata, in particolare al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità. Essi devono anche essere informati dei mezzi che hanno a disposizione ai sensi della legislazione nazionale in vigore nello Stato membro in questione per rimediare alla situazione e delle scadenze entro le quali intervenire.

Se la questione non è urgente (se cioè un prodotto non presenta un pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza delle persone) il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato stabilito nella Comunità deve essere consultato prima che l'autorità competente intervenga per limitare la libera circolazione dei prodotti. In pratica, si può ritenere sufficiente che il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato abbiano avuto modo di reagire; se tuttavia essi mantengono un atteggiamento passivo non si deve per questo ritardare la procedura.

In genere la decisione di limitare la libera circolazione di un prodotto munito di marcatura CE in caso di non conformità sostanziale comporta l'applicazione della clausola di salvaguardia, una procedura che consente alla Commissione di esaminare le misure in questione e di verificare se siano giustificate o meno. Lo scambio di informazioni tra autorità nazionali di vigilanza in merito alle azioni correttive adottate, per mancata conformità sostanziale e non, dovrebbe avvenire nei casi in cui sia ritenuto necessario e opportuno e qualora si possa rispettare la duplice esigenza di riservatezza e di trasparenza.

Può accadere che un fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o un'altra persona ritengano di aver subìto un danno conseguente all'adozione di misure nazionali inopportune che limitino la libera circolazione di un prodotto. In tal caso, nell'ambito della giurisdizione dello Stato che ha avviato la procedura e ai sensi della sua legislazione, potrebbe chiedere un risarcimento danni. Per citare un esempio, se al termine della procedura di applicazione della clausola di salvaguardia la Commissione ritiene che la misura nazionale adottata non sia giustificata, si può valutare se sia possibile istruire una causa per responsabilità civile per un'applicazione errata della normativa comunitaria.

1.8.2.3 Attività complementari

Le autorità di vigilanza del mercato non devono limitare le loro attività al controllo dei prodotti immessi nel mercato e all'adozione delle necessarie azioni correttive. Contatti informali e altri tipi di collaborazione tra autorità e fabbricanti/fornitori possono contribuire ad impedire la commercializzazione di prodotti non conformi. L'autorità competente può infatti fornire consulenze e orientamenti generali agli operatori economici in merito all'applicazione delle direttive e può esaminare la possibilità di sensibilizzare i consumatori e gli altri utilizzatori, ad esempio sugli aspetti importanti per la loro salute e sicurezza.

Le direttive del nuovo approccio sanciscono l'obbligo di intervenire nei confronti di chiunque apponga la marcatura CE su prodotti non conformi. È inoltre necessario procedere anche nei confronti del fabbricante (o altra persona) responsabile dell'immissione nel mercato di un prodotto non conforme, ad esempio attraverso avvertimenti o procedure legali. Infine, si deve prevedere la possibilità di procedere anche nei confronti dell'organismo notificato eventualmente coinvolto nella procedura di valutazione della conformità che abbia portato a prodotti non conformi; in tal caso occorre anche valutarne la competenza.

Poiché nell'ambito delle direttive di nuovo approccio non sono specificate sanzioni, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere quali sanzioni applicare in caso di violazione. Esse devono essere analoghe a quelle applicabili in caso di violazioni del diritto nazionale di natura e importanza analoghe; le sanzioni in questione devono inoltre essere efficaci, proporzionali e dissuasive[xxxii].

Di solito accade che alcuni prodotti di una stessa serie siano già stati venduti o utilizzati al momento della constatazione della mancata conformità; in tal caso è importante garantire che le persone eventualmente a rischio a causa del prodotto siano informate: tale intervento dovrebbe essere responsabilità del fabbricante o del distributore, in particolare se si tratta di prodotti di consumo. L'informazione può avvenire sotto forma di pubblicazione generale oppure, se il numero delle persone a rischio è limitato, può essere destinata direttamente ai singoli cittadini. L'autorità competente dovrebbe inoltre esaminare la necessità di limitare o meno l'utilizzo di prodotti che si sono rivelati pericolosi.

Al momento di decidere se limitare o vietare l'immissione nel mercato e la messa in servizio di un prodotto o il suo ritiro dal mercato, l'autorità competente dovrebbe anche tener presente, alla luce del principio di proporzionalità, se sia o meno necessario distruggere il prodotto o vietarne l'esportazione negli altri Stati membri e richiedere il ritiro dei certificati. A volte è anche importante verificare se sia necessario prendere decisioni in merito ad altri prodotti che presentino le stesse caratteristiche tecniche di quelli soggetti ad attività di vigilanza del mercato, per garantire un livello di protezione elevato.

1.8.3 Procedura di applicazione della clausola di salvaguardia

1.8.3.1 Condizioni necessarie per invocare la clausola di salvaguardia

La clausola di salvaguardia serve a permettere alla Commissione di analizzare i motivi che giustificano l'adozione dei provvedimenti nazionali che limitano la libera circolazione dei prodotti muniti di marcatura CE, cioè prodotti che si presume siano conformi ai requisiti. In secondo luogo essa rappresenta lo strumento per informare tutte le autorità nazionali di vigilanza sui prodotti pericolosi e, di conseguenza, per estendere le restrizioni necessarie a tutti gli Stati membri, onde garantire un livello di protezione equivalente in tutta la Comunità.

La clausola di salvaguardia si applica ai prodotti che rientrano nel campo di applicazione delle direttive di nuovo approccio e che recano la marcatura CE richiesta dalle medesime; pertanto essa non può essere applicata a prodotti che non sono muniti di marcatura CE in conformità della direttiva che prevede la procedura di salvaguardia in questione.

La clausola di salvaguardia può essere applicata quando è stabilita la non conformità riguardante un problema sistematico nella progettazione o in una serie completa, anche se limitata, di prodotti fabbricati. Se si tratta di un errore isolato, circoscritto al territorio dello Stato membro che ha rilevato la mancata conformità, non è necessario invocare la clausola di salvaguardia perché non serve intervenire a livello comunitario.

La clausola di salvaguardia si applica quando l'autorità nazionale competente decide di limitare o vietare l'immissione nel mercato o eventualmente la messa in servizio del prodotto o di ritirarlo dal mercato. La decisione dell'autorità nazionale deve riguardare tutti i prodotti della stessa partita o serie e deve a-

[xxxii] Tale obbligo si fonda sull'art. 10 del trattato UE (causa 68/88 della Corte di giustizia). La direttiva sugli esplosivi per uso civile prescrive anche (art. 17) che gli Stati membri stabiliscano le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni adottate per l'attuazione della direttiva, che devono essere sufficienti ad incentivare la conformità a tali disposizioni.

vere effetti giuridici vincolanti, cioè essere seguita da sanzioni in caso di mancato rispetto e può essere oggetto di una procedura di appello. Le decisioni dei tribunali che limitano la libera circolazione dei prodotti muniti di marcatura CE nell'ambito del campo di applicazione delle direttive applicabili non sono di per sé assimilabili alla clausola di salvaguardia. Se tuttavia la procedura amministrativa avviata dall'autorità di vigilanza deve essere confermata da un tribunale, ai sensi del diritto nazionale, le decisioni non sono escluse dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

La conformità può anche essere imposta, se l'autorità nazionale obbliga il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari o se il prodotto è modificato o ritirato volontariamente dal mercato. La clausola di salvaguardia non è invocata, a meno che in tali casi non sia adottata una decisione formale volta a vietare o limitare l'immissione nel mercato di un prodotto o a ritirarlo dal mercato. In situazioni analoghe può essere necessario procedere ad uno scambio di informazioni tra autorità di vigilanza del mercato.

Gli elementi che giustificano l'adozione di una misura nazionale sono stabiliti dall'autorità di vigilanza del mercato di propria iniziativa oppure si basano sulle informazioni fornite da una terza parte (consumatori, concorrenti, associazioni dei consumatori, ispettorati del lavoro, ecc.). Essi devono essere verificati per fornire prove concrete (test, esami, ecc.) che costituiscano mezzi sufficienti di prova degli errori presenti nella progettazione o nella fabbricazione di un prodotto che rimandino ad un pericolo potenziale o effettivo o ad altri elementi di non conformità sostanziale, anche se i prodotti sono costruiti, installati, sottoposti a manutenzione ed utilizzati correttamente, secondo le finalità previste o modalità ragionevolmente prevedibili.

La clausola di salvaguardia può essere invocata per vari motivi, quali divergenze o errori nell'applicazione dei requisiti essenziali, applicazione erronea delle norme armonizzate o carenze delle stesse. Quando invoca la clausola di salvaguardia, l'autorità di vigilanza può aggiungere o specificare altri motivi (quali la mancata conformità con le norme di buona pratica) a condizione che essi siano direttamente connessi con le cause citate in precedenza.

Se si accerta la mancata conformità alle norme armonizzate che conferiscono presunzione di conformità, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato all'interno della Comunità ha l'onere di dimostrare la conformità ai requisiti essenziali. L'autorità competente deve decidere di adottare provvedimenti correttivi basandosi sempre sulla mancata conformità accertata ai requisiti essenziali, invocando l'applicazione della clausola di salvaguardia.

1.8.3.2 Notifica alla Commissione

Non appena un'autorità nazionale competente limita o vieta la libera circolazione di un prodotto in modo da fare scattare la clausola di salvaguardia, lo Stato membro interessato deve informare immediatamente la Commissione, indicando le motivazioni della decisione[xxxiii]. In questa fase la Commissione non divulga le informazioni che le sono pervenute.

La clausola di salvaguardia non contempla l'obbligo di informare gli altri Stati membri; in vari settori, tuttavia, gli Stati membri tendono ad inviare copia della notifica agli altri Stati membri[xxxiv]. Gli Stati membri che hanno ricevuto la notifica da un altro Stato membro devono decidere se sia necessario intervenire, tenendo conto che l'intervento deve essere giustificato.

Per ridurre i tempi necessari alla Commissione per trattare il fascicolo, la notifica deve contenere quanto segue:

- riferimento alla o alle direttive applicabili ed in particolare ai requisiti essenziali rispetto ai quali è stata decretata la mancata conformità;
- nome e indirizzo del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato e - se necessario - nome e indirizzo dell'importatore o di ogni altro responsabile dell'immissione nel mercato del prodotto all'interno della Comunità;
- copia della dichiarazione di conformità;
- nome e numero dell'organismo notificato eventualmente intervenuto nella procedura di valutazione della conformità;
- informazioni sulla procedura utilizzata dall'autorità per verificare la conformità del prodotto;

[xxxiii] La notifica ufficiale in genere avviene attraverso la Rappresentanza permanente, che ne invia copia al servizio della Commissione responsabile della gestione della direttiva interessata.

[xxxiv] Anche tale copia viene in genere trasmessa attraverso la Rappresentanza permanente.

- valutazione e prove esaurienti a giustificazione della misura adottata (ad esempio norme armonizzate o altre specifiche tecniche utilizzate dall'autorità, rapporti sulle prove e identificazione del laboratorio di prova).

Se il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o qualsiasi altra persona responsabile accetta di modificare il prodotto per conformarlo alle disposizioni applicabili, lo Stato membro dovrebbe ritirare la notifica relativa alla clausola di salvaguardia.

1.8.3.3 Gestione della clausola di salvaguardia

La Commissione gestisce la clausola di salvaguardia a livello comunitario e assicura che essa sia applicata su tutto il territorio. A tal fine la Commissione consulta le parti interessate per verificare la fondatezza dell'azione che ha dato origine all'applicazione della clausola di salvaguardia; nel corso di tali consultazioni è necessario adottare le dovute precauzioni a tutela della riservatezza delle informazioni.

L'azione da intraprendere è decisa caso per caso. Dopo che i servizi della Commissione responsabili di gestire la direttiva sono stati informati, essi in genere contattano lo Stato membro e l'autorità di vigilanza nazionale che hanno avviato la procedura, oltre che i fabbricanti interessati o i loro rappresentanti autorizzati. La Commissione può anche decidere di mettersi in contatto con gli Stati membri più direttamente interessati dal caso in questione (che di solito sono quelli dove è stabilito il fabbricante o l'organismo notificato) e gli organismi notificati (o altre terze parti) coinvolti nella procedura di valutazione della conformità.

Se lo ritiene necessario, la Commissione, in collaborazione con lo o gli Stati membri interessati, può richiedere il parere di altri enti o esperti qualificati e imparziali in grado di fornire ulteriori informazioni direttamente attinenti al soggetto (quali altre autorità di vigilanza o organismi notificati, organizzazioni in rappresentanza dell'industria, dei distributori o dei consumatori, sindacati, istituti di ricerca o esperti in campo scientifico). Tali consultazioni possono essere relativamente ampie, ma occorre tener conto dell'urgenza della questione e la procedura deve dunque essere il più rapida possibile.

Al termine della procedura di consultazione la Commissione stabilisce se le misure nazionali che hanno limitato o vietato la libera circolazione del prodotto sono giustificate.

Se la Commissione ritiene che l'azione sia giustificata, informa immediatamente lo Stato membro interessato e gli altri Stati membri; può inoltre decidere di rendere pubblico tale parere. Gli Stati membri hanno pertanto l'obbligo di intervenire in maniera opportuna in base al parere espresso dalla Commissione per garantire un livello di protezione analogo in tutta la Comunità. Tale obbligo si rifà all'obbligo generale di vigilanza del mercato e di applicazione della direttiva comunitaria che gli Stati membri devono ottemperare. Se uno Stato membro rifiuta di seguire il parere della Commissione, quest'ultima prenderà in esame la possibilità di avviare la procedura di cui all'articolo 226 del trattato UE[xxxv].

Se invece la Commissione non ritiene valide le motivazioni che hanno determinato l'azione nazionale che a sua volta ha determinato l'applicazione della clausola di salvaguardia, invita lo Stato membro a sospendere la propria azione e ad intervenire immediatamente per ripristinare la libera circolazione dei prodotti in questione sul suo territorio. La Commissione invia il proprio parere allo Stato membro che ha invocato la clausola di salvaguardia, al fabbricante ed eventualmente al rappresentante autorizzato o a qualsiasi altra persona responsabile dell'immissione nel mercato del prodotto all'interno della Comunità. In questa circostanza la Commissione valuta la possibilità di avviare la procedura di infrazione di cui all'articolo 226 del trattato UE a causa della mancata conformità al principio della libera circolazione delle merci da parte dello Stato membro in questione. A seguito di tale procedura la Commissione può adire la Corte di giustizia; in tal caso il procedimento legale può essere avviato a livello nazionale da parte del fabbricante o di ogni altra persona che ritenga di essere stata lesa, al fine di ottenere un risarcimento per i danni risultanti dall'adozione di una misura nazionale non conforme alla normativa comunitaria.

Se la clausola di salvaguardia è invocata a causa di una carenza in una norma armonizzata che conferisce presunzione di conformità, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate, presenta il caso al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE e agli eventuali comitati settoriali.

A prescindere dal fatto che l'azione degli Stati membri sia giustificata o meno, la Commissione tiene informati gli Stati membri sui progressi e sui risultati della procedura.

1.8.4 Protezione della marcatura CE

[xxxv] Vedi la nota n. viii.

Nelle rispettive legislazioni nazionali gli Stati membri devono prevedere appropriate misure per prevenire l'abuso o l'uso errato della marcatura CE e per risolvere la situazione in casi analoghi.

L'apposizione della marcatura CE su un prodotto non disciplinato da direttive che la prescrivono è ritenuta fuorviante, in quanto i consumatori o gli utilizzatori, ad esempio, possono avere l'impressione che il prodotto in questione risponda ad alcune disposizioni comunitarie in materia di sicurezza. Le autorità competenti devono pertanto disporre degli strumenti giuridici adatti per intervenire qualora risulti chiaramente che la marcatura CE sia stata utilizzata in modo fuorviante. In tal caso devono garantire la conformità e agire nei confronti dei responsabili della mancata conformità del prodotto munito della marcatura CE.

L'apposizione di altri marchi e marcature oltre alla marcatura CE è soggetta ad alcune limitazioni e l'autorità di vigilanza deve adottare tutte le misure necessarie per garantire il rispetto di questi principi ed eventualmente intervenire opportunamente.

Gli interventi delle autorità di vigilanza devono essere decisi caso per caso, alla luce del principio di proporzionalità.

Uno Stato membro deve informare la Commissione e gli altri Stati membri della decisione di limitare la libera circolazione di un prodotto a causa dell'errata apposizione della marcatura CE ad un prodotto non conforme[xxxvi]. Spetta quindi agli altri Stati membri decidere se sia necessaria un'azione analoga; a tal fine non occorre presentare prove dettagliate a giustificazione dell'azione, né sono necessarie consultazioni sulle misure nazionali, come previsto per la clausola di salvaguardia. Se lo ritiene indispensabile la Commissione può tuttavia procedere ai sensi dell'articolo 226 del trattato UE.

1.8.5 Cooperazione amministrativa

1.8.5.1 Linee generali per la cooperazione amministrativa

La corretta applicazione della legislazione comunitaria dipende da un'agevole cooperazione in ambito amministrativo, intesa a garantire un'attuazione uniforme ed efficace della legislazione comunitaria in tutti gli Stati membri. L'obbligo della cooperazione risponde al dettato dell'articolo 10 del trattato UE[xxxvii], secondo il quale gli Stati membri devono adottare tutte le misure atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi loro incombenti.

Sebbene l'armonizzazione tecnica abbia contributo a creare un mercato unico dove i prodotti circolano attraversando i confini nazionali, la vigilanza del mercato è ancora condotta a livello dei singoli Stati. Pertanto, per renderla più efficiente, minimizzando l'effetto prodotto dalle diverse pratiche di vigilanza e riducendo la sovrapposizione degli interventi di vigilanza a livello nazionale, è necessario sviluppare meccanismi di cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali a ciò deputate. Tale cooperazione può inoltre diffondere l'impiego di buone pratiche e tecniche di vigilanza in tutta la Comunità, posto che le autorità nazionali possono confrontare i metodi applicati con quelli delle altre autorità (si pensi ad esempio a confronti ed indagini congiunte o a visite di studio). Infine, la cooperazione può rivelarsi utile per scambiare opinioni e risolvere problemi pratici.

La cooperazione amministrativa si basa sulla fiducia reciproca e sulla trasparenza delle autorità nazionali di vigilanza. Gli Stati membri e la Commissione devono essere informati di come si procede ad organizzare l'applicazione delle direttive del nuovo approccio in tutto il mercato unico, con particolare riferimento alla vigilanza dei prodotti disciplinati dalle direttive in questione. Tra le informazioni di cui sopra rientrano quelle relative alle autorità nazionali incaricate della vigilanza del mercato per i vari settori produttivi e quelle relative ai meccanismi nazionali di vigilanza del mercato, per chiarire come avvenga il controllo dei prodotti immessi nel mercato e a quali azioni correttive o attività di altro genere l'autorità di sorveglianza possa ricorrere. È infine necessaria la trasparenza sulle norme nazionali in materia di riservatezza.

Per un'efficace vigilanza del mercato all'interno della Comunità, le autorità nazionali di vigilanza devono garantirsi assistenza reciproca; su richiesta, ognuna di esse dovrebbe rendere disponibili le informazioni in suo possesso e fornire assistenza di altro genere. In mancanza di una richiesta preventiva,

---

xxxvi Ai sensi delle direttive del nuovo approccio, le disposizioni in materia di marcatura CE in genere contengono l'obbligo di informare la Commissione e gli altri Stati membri facendo riferimento alla disposizione sulla procedura relativa alla clausola di salvaguardia. Per quanto concerne invece le misure adottate a seguito dell'indebita apposizione della marcatura CE, la clausola di salvaguardia non può essere applicata in quanto tale, ma solo limitatamente allo scambio di informazioni.

xxxvii Vedi nota n. xxvii.

un'autorità nazionale può considerare l'ipotesi di inviare alle autorità omologhe tutte le informazioni rilevanti in merito ad operazioni che costituiscono o che possano costituire una violazione delle direttive di nuovo approccio, con possibili ripercussioni sul territorio di altri Stati membri. Le autorità nazionali dovrebbero inoltre comunicare alla Commissione tutte le informazioni che ritengano rilevanti, anche in risposta ad una richiesta motivata della Commissione medesima; quest'ultima può successivamente trasmettere tali informazioni alle altre autorità nazionali, qualora lo ritenga necessario.

La legislazione comunitaria prevede lo scambio di informazioni, ma in misura limitata, essenzialmente quando sussiste il rischio di un pericolo grave. A titolo di esempio, la clausola di salvaguardia contemplata dalle direttive del nuovo approccio è sostanzialmente applicabile solo ai prodotti muniti di marcatura CE; tutti i prodotti non destinati al consumo e le carenze di conformità di piccola entità sono esclusi dal sistema di scambio rapido di informazioni previsto dalla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti. In alcuni casi gli attuali sistemi di scambio delle informazioni non sono sufficientemente rapidi riguardo ai rischi effettivi o potenziali, visto che, ad esempio, nell'ambito della clausola di salvaguardia è necessaria una consultazione e la Commissione deve adottare un parere che giustifichi l'adozione della misura nazionale prima di informare gli altri Stati membri. Qualora i meccanismi disponibili siano insufficienti, deve essere valutata la necessità di scambiare informazioni, pur garantendo la riservatezza. Perché lo scambio di informazioni risulti gestibile, deve limitarsi alle prove nei casi in cui la mancata conformità sia ritenuta di natura sostanziale o altrimenti essenziale per tenere informate le autorità di vigilanza in vari Stati membri.

La cooperazione e l'assistenza reciproca si rivelano necessarie soprattutto per garantire che si proceda contro coloro i quali immettono nel mercato un prodotto non conforme. In tal caso è necessario contattare l'autorità dello Stato membro in cui è stabilito il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato o altre persone responsabili per ottenere informazioni da questi ultimi, ad esempio la dichiarazione CE di conformità o alcune informazioni dettagliate della documentazione tecnica o ancora informazioni sulla catena di distribuzione. Deve essere inoltre contattato lo Stato membro che ha giurisdizione sull'organismo notificato. Se un'autorità nazionale interviene in base alle informazioni pervenutele da un altro organismo nazionale, deve informare quest'ultimo dei risultati delle azioni intraprese.

La vigilanza del mercato sarebbe inoltre più efficiente su scala comunitaria se le autorità nazionali di vigilanza si accordassero su come destinare le proprie risorse in modo da controllare il massimo numero di tipi diversi di prodotti in ciascun settore. Per evitare di duplicare le prove sui prodotti o altre indagini ai fini del controllo del mercato, le autorità nazionali dovrebbero istituire un meccanismo di scambio dei rapporti di sintesi relativi alle prove effettuate. Esse dovrebbero inoltre verificare se sussista un'esigenza specifica di effettuare analisi tecniche o test di laboratorio qualora un'altra autorità di sorveglianza vi abbia già provveduto e i risultati siano disponibili o lo siano su richiesta. Potrebbe inoltre risultare utile scambiare i risultati delle ispezioni periodiche sulle apparecchiature in servizio, se forniscono informazioni sulla conformità dei prodotti al momento dell'immissione nel mercato.

Le informazioni che le autorità nazionali di vigilanza del mercato si scambiano devono essere coperte dal segreto professionale, secondo i principi in vigore nel sistema giuridico del paese interessato, e devono beneficiare della tutela garantita ad informazioni analoghe ai sensi del diritto nazionale. Se le norme vigenti in uno Stato membro consentono il libero accesso alle informazioni detenute dalle autorità di vigilanza, è necessario informarne le altre autorità al momento della richiesta o nel momento in cui avviene lo scambio di informazioni se non è presentata alcuna richiesta. Se l'autorità che invia le informazioni ritiene che queste riguardino aspetti tutelati dal segreto professionale o commerciale, l'autorità destinataria deve garantirne il rispetto; in caso contrario la controparte ha il diritto di non divulgare le informazioni.

Il coordinamento e lo scambio di informazioni tra autorità nazionali di vigilanza devono essere soggetti ad accordo tra le parti interessate, tenendo conto delle esigenze del settore interessato. Tra i principi eventualmente da considerare si possono annoverare i seguenti:

- designazione di un punto di comunicazione o corrispondente nazionale per ogni settore, che dovrebbe provvedere al coordinamento interno, secondo le necessità;
- accordo sui casi tipici in cui la trasmissione delle informazioni sul controllo si rivela utile;
- sviluppo di un approccio comune a temi quali la classificazione dei rischi e dei pericoli e alla relativa codifica;
- definizione dei dettagli da comunicare in ciascun caso, compresa la richiesta di ulteriori informazioni;

- accettazione dell'obbligo di rispondere alle indagini effettuate entro un determinato lasso di tempo[xxxviii];
- invio semplificato delle informazioni (richieste e risposte) per via elettronica o attraverso un sistema telematico gestito dalla Commissione o da un organismo esterno, con il ricorso a moduli standard plurilingue;
- impiego di tecniche avanzate di registrazione dei dati per agevolare lo svolgimento di indagini;
- totale riservatezza delle informazioni ottenute.

1.8.5.2 Infrastrutture di cooperazione amministrativa

Comitati e gruppi di lavoro

La cooperazione tra le amministrazioni nazionali si concretizza all'interno dei gruppi di lavoro istituiti dalle direttive di nuovo approccio. I lavori riguardano essenzialmente la discussione di aspetti interpretativi, senza dimenticare le questioni legate al controllo del mercato e alla cooperazione amministrativa.

Il gruppo di alti funzionari per la normalizzazione e la politica di valutazione della conformità è un comitato orizzontale, che si occupa, ad esempio, delle questioni generali relative all'attuazione e all'applicazione delle direttive del nuovo approccio, quali gli aspetti del controllo del mercato.

I comitati d'urgenza istituiti dalla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti discutono periodicamente temi di cooperazione amministrativa di interesse generale.

Il comitato consultivo per il coordinamento nel campo del mercato interno[xxxix] è consultato dalla Commissione su tutti gli aspetti riguardanti il funzionamento del mercato unico e agevola lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri. Il comitato non interviene se esistono altri meccanismi adeguati, ma può trattare situazioni che non rientrano nel campo di applicazione dei meccanismi esistenti.

Dati sulle strutture nazionali di applicazione

Gli Stati membri sono stati invitati a notificare alla Commissione le rispettive strutture amministrative per alcuni settori prioritari della legislazione in materia di mercato unico.

Il principale scopo di tale disposizione è di mettere in grado i governi di collaborare tra loro per applicare la legislazione, essenzialmente attraverso lo scambio di informazioni quali dati sui prodotti pericolosi, ispezioni e test svolti in un altro Stato membro, autorizzazioni, licenze e audit. Ai sensi della medesima risoluzione gli Stati membri sono invitati a notificare i punti di contatto nazionali per le imprese e i cittadini disponibili a risolvere problemi connessi con l'esercizio dei diritti conferiti dalle norme relative al mercato interno.

La Commissione alimenta anche una base di dati dei punti di contatto delle amministrazioni degli Stati membri, per facilitare il contatto con le amministrazioni degli altri Stati membri. La base è un elenco di tutti i dipendenti pubblici degli Stati membri e i funzionari della Commissione[xl] incaricati di adottare le varie misure legislative in materia di mercato unico. È previsto di renderla disponibile in linea, sul sito web Europa della Commissione e dunque accessibile direttamente a tutti i funzionari interessati. Essa non contiene informazioni dirette sulle autorità nazionali incaricate di svolgere la vigilanza del mercato nel settore delle direttive del nuovo approccio.

1.8.6 Prodotti importati da paesi terzi

Il regolamento CEE n. 339/93 del Consiglio, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti, stabilisce che le autorità doganali siano strettamente associate all'esercizio della vigilanza sul mercato e ai sistemi di informazione previsti dalle norme comunitarie e nazionali, nella misura in cui si tratti di prodotti provenienti da paesi terzi.

[xxxviii] La richiesta di informazioni non viola il diritto riservato alle autorità nazionali di adottare qualsiasi misura ritenuta necessaria per garantire la conformità alle direttive del nuovo approccio nell'ambito della propria giurisdizione.

[xxxix] Decisione 93/72/CEE della Commissione che istituisce un comitato consultivo per il coordinamento nel campo del mercato interno.

[xl] L'Ufficio della Commissione europea competente per la direttiva 93/15 è European Commission - Enterprise and Industry DG Chemicals Unit; B-1049 Brussels. Il funzionario incaricato è Maik Schmahl, Tel.: 0032-2-2969303; Fax: 0032-2-2950281; E-mail: Maik.Schmahl@cec.eu.int.

In particolare, le autorità doganali devono sospendere lo svincolo dei prodotti aventi caratteristiche tali da suscitare un serio dubbio circa l'esistenza di un rischio grave ed immediato per la salute e la sicurezza, quando il prodotto sia utilizzato in condizioni normali e prevedibili. Lo stesso accade se constatano l'assenza di un documento che deve accompagnare un prodotto o l'assenza di una marcatura o etichettatura di conformità previste dalle pertinenti norme comunitarie o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti.

2. Il testo commentato del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7

A seguito di specifica delega al Governo contenuta nella legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993)[xli], i lavori per il recepimento della direttiva 93/15 sono iniziati nel 1994 su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed hanno coinvolto, oltre ad alcuni Ministeri tra cui quelli della difesa e di giustizia, il Ministero dell'interno, istituzionalmente competente in materia di sicurezza pubblica, e quello delle attività produttive, istituzionalmente competente in materia di produzione e di commercio di prodotti ed in particolare di libera circolazione delle merci.

A seguito dell'interruzione per la scadenza dei termini per il recepimento previsti da quella legge comunitaria, i lavori sono ripresi nella primavera del 1996 grazie ad una seconda delega contenuta nella

---

[xli] L'art. 57 della legge comunitaria 1993 (dal titolo "*esplosivi per uso civile: criteri di delega*") prevedeva:

1. *L'attuazione della direttiva del Consiglio 93/15/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:*
   - *a) prevedere il divieto di introduzione nel territorio nazionale di esplosivi o di munizioni provenienti da altri Stati della Comunità europea che non soddisfino i requisiti della direttiva;*
   - *b) prevedere che la licenza di cui all'art. 9 della direttiva sia rilasciata dal prefetto della provincia di destinazione in armonia con le disposizioni della direttiva stessa;*
   - *c) prevedere che ciascuna operazione di trasferimento di esplosivi o di munizioni verso altri Stati della Comunità europea sia soggetta, per la parte di transito sul territorio nazionale, ad autorizzazione del prefetto della provincia di partenza, in armonia con le disposizioni vigenti in materia e con le disposizioni della direttiva;*
   - *d) prevedere che, oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio possa sospendere ì trasferimenti di esplosivi o munizioni, o imporre particolari prescrizioni, conformemente all'articolo 11 della direttiva;*
   - *e) prevedere che il registro delle operazioni giornaliere, di cui all'articolo 55 del citato Testo Unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sia conservato per un periodo di cinque anni dopo la cessazione dell'attività;*
   - *f) prevedere che il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni necessarie alla produzione, al trasporto ed al trasferimento degli esplosivi o munizioni per usi civili, fatti salvi i requisiti soggettivi previsti dalle leggi vigenti, sia subordinato alla verifica dei requisiti essenziali di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva;*
   - *g) disciplinare la domanda procedimento di accertamento della conformità degli esplosivi ai requisiti di sicurezza elencati dall'allegato I della direttiva nel rispetto prescrizioni di cui agli allegati II e III della direttiva medesima;*
   - *h) prevedere che gli esami e le verifiche tecniche necessari all'accertamento dei requisiti di sicurezza siano effettuati con le modalità stabilite dal decreto alla lettera r);*
   - *i) prevedere che il riconoscimento e la classificazione degli esplosivi ai sensi dell'articolo 53 del citato testo unico, approvato con regio decreto n. 773 del 1931, siano subordinati all'esito dell'accertamento previsto alla lettera h) del presente comma;*
   - *l) prevedere una disposizione transitoria per l'applicazione del principio di cui alla lettera i) anche agli esplosivi già riconosciuti e classificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;*
   - *m) prevedere che non siano consentiti la detenzione, la vendita, il trasporto ed il trasferimento di esplosivi non muniti della marcatura CE di conformità, la quale deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV della direttiva e dovrà essere apposta nei modi indicati dall'articolo 7 della direttiva medesima;*
   - *n) prevedere che, nel caso in cui non venga riconosciuta la conformità dell'esplosivo ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva, il richiedente possa chiedere alla stessa autorità il riesame- della domanda;*
   - *o) prevedere la possibilità che, con provvedimento del Ministro dell'interno, siano adottate le misure di cui all'articolo 8 della direttiva nei confronti degli esplosivi che, pur muniti di marcatura CE di conformità e impiegati conformemente alla propria destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza;*
   - *p) prevedere l'obbligo che gli esplosivi siano conformi alle prescrizioni delle Convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonché l'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e l'impiego di esplosivi per commettere gravi delitti;*
   - *q) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per gli usi civili;*
   - *r) prevedere che, con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e della difesa siano dettate le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, nonché quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni regolamentari vigenti;*
   - *s) prevedere che con decreto del Ministro dell'interno siano dettate le norme per assicurare lo scambio di informazioni di cui all'articolo 12 della direttiva.*

legge comunitaria 1994[xlii] (legge 6 febbraio 1996, n. 52) e si sono conclusi nell'autunno del 1996. Nell'inverno di quell'anno il Consiglio dei Ministri ha approvato, appena in tempo rispetto alla scadenza prevista dalla legge comunitaria, il decreto legislativo di recepimento della direttiva 93/15/CEE, poi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, Serie generale n. 22 del 28 gennaio 1997.

Si ricorda che in entrambe le fasi sopra menzionate sono state presentate molteplici versioni di decreto di recepimento, sia da parte del Ministero dell'interno che di quello delle attività produttive, spesso in contrasto l'una con l'altra. Di fronte al permanere di tali contrasti anche nella fase immediatamente precedente la scadenza della seconda delega, un ruolo decisivo è stato condotto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In quanto segue, lo scrivente, avendo partecipato sia ai lavori condotti a Bruxelles nella fase ascendente per la redazione della direttiva 93/15[xliii] sia a quelli in ambito nazionale per il suo recepimento, riporta il testo del decreto legislativo 7/97, commentato con osservazioni[xliv] derivanti dalla partecipazione ai lavori citati, dalle tante ore di studio e di meditazione trascorse nella lettura del decreto nonché dalle tante informazioni che pervengono dalle attività estrattive che impiegano quotidianamente gli esplosivi.

[xlii] La legge comunitaria 1994 non ha fissato criteri di delega diversi da quelli della precedente legge; il suo art 47 stabilisce tuttavia le seguenti procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE (poi modificate con successive leggi comunitarie):

1. *Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.*
2. *Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.*
3. *I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.*
4. *Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.*
5. *Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.*
6. *In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

[xliii] La presente nota vuole anche rappresentare un omaggio alla memoria dell'amico scomparso dott. Eliangelo Becarelli, che ha partecipato insieme all'autore alle molte riunioni presso la Commissione europea a Bruxelles, con l'esperienza e la professionalità acquisita in tanti anni trascorsi a contatto con gli esplosivi ma anche con la sua indimenticabile carica umana.

[xliv] Le osservazioni riportate nella presente nota, a fronte di una notevole mole di appunti sulla materia, sono state scelte in funzione della loro attuale pertinenza (nell'eventuale prospettiva della ricostruzione della *ratio* del legislatore) o utilità ad evidenziare le diverse e talora contrastanti posizioni.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed, in particolare, gli articoli 1, 3 e 57[xlv];
Visti gli articoli 6 e 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52[xlvi];
Vista la direttiva 93/15/CEE, del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente l'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Viste le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose;
Vista la Convenzione internazionale di Bruxelles, del 1° luglio 1969, relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, ratificata con legge 12 dicembre 1973, n. 993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1[xlvii]

1. [xlviii]Ai fini del presente decreto si intendono per esplosivi le materie e gli oggetti elencati nell'allegato I[xlix,l,li].

[xlv] Legge comunitaria 1993.

[xlvi] Legge comunitaria 1994.

[xlvii] Il Ministero delle attività produttive aveva proposto il seguente comma iniziale: "*Il presente decreto legislativo disciplina l'immissione nel mercato ed il controllo degli esplosivi per uso civile, di cui all'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*"
Anche se la locuzione "*immissione nel mercato*" era stata già impiegata in altri decreti legislativi di recepimento di direttive comunitarie in materia di libera circolazione, il Ministero dell'interno si è sempre dichiarato indisponibile alla sua accettazione, proponendo in alternativa l'elencazione delle attività vietate "*detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare*", che pure ha posto, e pone tuttora, problemi in merito all'applicazione del presente decreto e della normativa preesistente. In effetti i vari divieti contenuti nel D. L.vo 7/97 pongono svariati problemi di carattere giuridico; in particolare essi rendono illegittimi la detenzione, l'impiego, il trasporto, etc. degli esplosivi non marcati CE, anche se immessi sul mercato anteriormente al 31.12.2002, e quindi conformemente alla direttiva 93/15. Per questi motivi, il DM 272/2002 (di cui al paragrafo 3) ha regalato agli operatori una proroga del termine del 31/12/2002 per lo "*smaltimento delle scorte*", sulla cui legittimità, nel contesto giuridico della direttiva citata, l'autore nutre molte perplessità.

[xlviii] Non contiene l'oggetto del D. L.vo, che consiste nell'immissione sul mercato degli esplosivi per uso civile. Tale oggetto è solo contenuto nel titolo del D. L.vo e nelle sue premesse.

[xlix] L'allegato I è stato predisposto dai Ministeri delle attività produttive e della difesa, utilizzando l'Orange Book delle raccomandazioni ONU (edizione 1996) per quanto riguarda i numeri di identificazione, la denominazione della materia o dell'oggetto e i codici di classificazione; è stato utilizzato il manuale RID predisposto dall'allora Ente Ferrovie dello Stato per quanto riguarda la traduzione in italiano, opportunamente rivista.

[l] Il presente comma non ha modificato l'art. 82 del regolamento di seguito riportato:
"*I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:*
1. *Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;*
2. *Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;*
3. *Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;*
4. *Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;*
5. *Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici."*

È dunque da ritenere che la suddivisione di cui all'art. non sia superata, anche se ha già creato grandi problemi soprattutto nel trasporto dei prodotti esplodenti; il raccordo dei prodotti dell'Allegato I con la vigente legislazione del TULPS e del regolamento, basata sulla predetta classificazione di cui all'art. 82, è stato effettuato mediante l'Allegato A al regolamento 272/2002 (vedi paragrafo 3).

[li] Ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della direttiva 93/15, gli Stati membri possono designare "*talune sostanze non contemplate dalla presente direttiva come esplosivi in virtù di una legge o di una regolamentazione nazionale*". Il nostro Paese non ha utilizzato tale opportunità. Tuttavia si veda in proposito la nota n. c.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvede all'adeguamento dell'allegato I in conformità delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose[lii].
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
   a) agli esplosivi e alle munizioni destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia;
   b) agli articoli pirotecnic[liii];
   c) alle munizioni per uso civile, salvo quanto previsto agli articoli 10, 11 e 12[liv].
4. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonché all'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per la commissione di reati.[lv]

Art. 2[lvi],[lvii],[lviii]

[lii] L'Allegato I è stato sostituito con l'Allegato I al regolamento 272/2002 (vedi paragrafo 3).

[liii] Nel 1992 la Commissione europea ha espresso l'intenzione di predisporre una specifica direttiva sugli artifici pirotecnici, che, allo stato attuale, risulta ancora in corso di redazione. Tale intenzione è manifestata nel seguente *considerato* della direttiva:

- *considerando che gli articoli pirotecnici richiedono misure adeguate per le esigenze di protezione dei consumatori e la sicurezza del pubblico; che si prevede di preparare una direttiva complementare al riguardo;*

[liv] Per la circolazione delle munizioni nell'Unione europea, esisteva già, all'atto dell'emanazione della direttiva 93/15, una specifica direttiva (91/477), che tuttavia non regolamentava il trasferimento di detti prodotti tra Paesi membri. Per questo motivo sono stati inseriti, nella direttiva 93/15, gli articoli 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19. Anche tale aspetto è trattato da un *considerato* della direttiva:

- *considerando che la presente direttiva include nel suo campo di applicazione le munizioni, ma solo per quanto concerne le norme relative al controllo dei trasferimenti e ai dispositivi relativi; che, siccome le munizioni sono oggetto di trasferimenti in condizioni analoghe alle armi, è opportuno che tali trasferimenti siano sottoposti a disposizioni analoghe a quelle applicate alle armi e previste dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.*

[lv] La 2^ parte del comma proviene dai seguenti *considerata* della direttiva:

- *considerando che, nel caso di minacce o di pregiudizio gravi alla sicurezza pubblica a causa della detenzione o dell'impiego illeciti di esplosivi o di munizioni che rientrano nella presente direttiva, conviene consentire agli Stati membri di derogare, a date condizioni, alle disposizioni della presente direttiva in materia di trasferimenti;*
- *considerando che la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di prevenire il traffico illegale di esplosivi e di munizioni;*

[lvi] Il Ministero delle attività produttive, analogamente a quanto previsto dalla direttiva 93/15 (art. 1, paragrafo 4), aveva proposto il seguente articolo di definizioni, da collocare prima del presente articolo:

Ai fini della presente normativa si intende:

a) per "armaiolo" la persona fisica o giuridica la cui attività professionale consiste, anche solo in parte, nella fabbricazione, commercio, scambio, nolo, riparazione e trasformazione di armi da fuoco e di munizioni;
b) "impresa nel settore degli esplosivi" la persona giuridica o fisica titolare di una licenza di fabbricazione, utilizzazione, deposito, commercio o di trasporto degli esplosivi;
c) "immissione sul mercato" qualsiasi attività, a titolo oneroso o gratuito, di utilizzazione e/o distribuzione degli esplosivi;
d) "licenza di trasferimento" il provvedimento autorizzativo relativo alla circolazione degli esplosivi nell'ambito della comunità;
e) "organismo notificato" organismo, ente o istituto in possesso delle professionalità necessarie per procedere alle verifiche della conformità degli esplosivi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato II.

[lvii] La direttiva 93/15 stabilisce (art. 2) i seguenti due obblighi per i Paesi membri:

1. *Gli Stati membri non possono vietare, ridurre od ostacolare l'immissione nel mercato degli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva e che ne soddisfano i requisiti.*

Nel D. L.vo 7/97 è assente qualsiasi riferimento a tale obbligo.

2. *Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva possano essere immessi nel mercato comunitario solo se sono conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva, se sono muniti della marcatura CE quale descritta all'articolo 7 e se sono stati sottoposti ad una valutazione della loro conformità secondo le procedure di cui all'allegato II.*

Anche questo secondo obbligo, in pratica, non è stato recepito, se non attraverso i riferimenti di cui al comma 1 (che tra l'altro riporta quanto specificato al comma 1 dell'art. 3 della direttiva) e al comma 2 del presente articolo; in particolare, nella direttiva (art. 3) si chiariva che i requisiti essenziali erano solo quelli applicabili (*Gli esplosivi*

1. Gli esplosivi per uso civile devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato II.[lix]
2. È vietato[lx] detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare[lxi] esplosivi per uso civile che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato V[lxii].
3. Le procedure di valutazione di conformità degli esplosivi sono:
   a) per gli esplosivi prodotti in serie, l'esame «CE del tipo» effettuato con le modalità indicate nell'allegato V, lettera A), nonché la valutazione della conformità al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea[lxiii], tra quelle indicate alle lettere B), C), D) ed E) dell'allegato V;
   b) per gli esplosivi da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalità indicate nell'allegato V, lettera F).
4. L'attestato di esame «CE del tipo» e la valutazione della conformità di cui all'allegato V sostituiscono per gli esplosivi per uso civile il riconoscimento e la classificazione di cui all'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.[lxiv],[lxv]

---

che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza figuranti nell'allegato I ad essi applicabili).

[lviii] In senso assoluto il presente articolo è stato il più discusso in fase di recepimento in quanto contiene i principi essenziali della libertà di circolazione delle merci in ambito comunitario; solo il corretto recepimento dei principi contenuti nella direttiva era in grado di garantire il giusto equilibrio tra i legittimi interessi degli operatori e le esigenze di pubblica sicurezza, che consentisse ai primi di operare in condizioni non penalizzanti rispetto alla concorrenza comunitaria e garantisse ai cittadini italiani un livello di sicurezza adeguato e non inferiore a quello garantito negli altri Stati membri. A parere dell'autore tali diritti non sono stati assicurati né con il D. L.vo 7/97 né, tanto meno, con il regolamento 272/2002.

[lix] L'allegato citato coincide praticamente con l'allegato I della direttiva 93/15.

[lx] Nella direttiva 93/15 tale obbligo è presente in forma positiva e non come divieto (art. 2, comma 2): "*Gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva possano essere immessi nel mercato comunitario solo se sono conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva, se sono muniti della marcatura CE quale descritta all'articolo 7 e se sono stati sottoposti ad una valutazione della loro conformità secondo le procedure di cui all'allegato II.*"
Si precisa inoltre che, correttamente, la direttiva fa riferimento ad "una valutazione" e non "alla valutazione".
Considerato che la marcatura CE è normalmente apposta dal fabbricante, la direttiva (e di conseguenza anche il D. L.vo) ha richiesto anche l'obbligo della valutazione della conformità.

[lxi] Vedi la nota n. xlvii.

[lxii] Il superamento della procedura di valutazione della conformità appare pleonastico, nel contesto di cui al comma in esame, rispetto alla presenza del marchio CE sul prodotto. Ai sensi dell'allegato V, infatti, l'apposizione del marchio CE può essere fatta dal fabbricante una volta che sia disponibile l'attestato d'esame CE del tipo (sempre rilasciato da un organismo notificato) nonché la dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali (che in un caso può essere fatta dal fabbricante stesso); quindi, a meno di illecito (il cui controllo compete al Ministero dell'interno, come specificato al paragrafo 1.8), l'apposizione del marchio CE su un prodotto attesta l'avvenuta dichiarazione di conformità.

[lxiii] Nel caso di esplosivi prodotti in uno Stato extracomunitario, il D. L.vo 7/97, ai sensi del comma in esame, assegna all'importatore la responsabilità della scelta delle procedure di valutazione della conformità. A tale proposito si evidenzia che la responsabilità, nel caso di prodotti extracomunitari, deve essere assegnata dal fabbricante (che voglia immettere il proprio prodotto sul mercato comunitario) al rappresentante autorizzato (vedi paragrafo 1.3.2.), cioè ad un soggetto stabilito sul territorio comunitario che rappresenti gli interessi del fabbricante e ne garantisca le responsabilità che questi, non essendo stabilito nella Comunità, non può essere chiamato a ricoprire. Il rappresentante autorizzato può essere soggetto diverso dall'importatore.
Al fine di chiarire le diverse responsabilità, appare migliore il comma 1 dell'art. 6.
Tale problematica non appare risolta dal regolamento 272/2002.

[lxiv] Si ricorda che la procedura di riconoscimento e di classificazione di cui all'art. 53 del TULPS, decorso il termine del 31/12/2002, è effettuata solo per gli esplosivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art. 1.

[lxv] Non è stato recepito il comma 3 dell'art. 2 della direttiva: "*Se gli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva formano oggetto di altre direttive concernenti altri aspetti che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che i prodotti succitati sono ritenuti conformi anche alle disposizioni di queste altre direttive ad essi applicabili*". Il mancato recepimento di tale norma solleva qualche preoccupazione soprattutto per quanto riguarda eventuali requisiti di sicurezza per il rispetto dei parametri di tipo ambientale, in considerazione dell'inquinamento provocato da alcuni prodotti esplosivi.

Art. 3

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri gli organismi, d'ora in avanti denominati «organismi notificati», autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi è stato autorizzato, nonché il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione[lxvi].
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati[lxvii], aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun organismo al rilascio dell'attestato di esame «CE del tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato V, lettere B), C), D), E) ed F). La relativa istanza è presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52.[lxviii]

Art. 4

1. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi notificati.[lxix]
2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno è composto da: un presidente, con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale di pubblica sicurezza, due rappresentanti del Ministero dell'interno, due rappresentanti del Ministero della difesa, due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente.
3. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.
4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura di valutazione della conformità, il comitato può richiedere ad ogni organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia o informazione occorrente.
5. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa più i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarità nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformità degli e-

---

lxvi Allo stato attuale, non sono stati ancora autorizzati organismi notificati per il settore degli esplosivi in Italia; nella Comunità allargata a 25 Stati membri sono stati notificati 10 organismi.

lxvii Secondo quanto riportato al paragrafo 1.6.1 della presente nota, possono essere notificati all'Unione europea soltanto entità giuridiche, anche di natura privata, stabilite all'interno di uno Stato membro, che rientrano dunque nell'ambito della giurisdizione di quest'ultimo. Questo rilevante aspetto è stato ulteriormente complicato dal regolamento 272/2002 (art. 3).

lxviii Trattasi della legge comunitaria 1994. Il comma 2 dell'art. 47 così recita: "*Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti* (si veda in proposito la nota xcix). *Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti* (tale disposizione non è stata di fatto attuata dal regolamento 272/2002, anche se è improbabile la presenza, in Italia, di più organismi notificati per gli esplosivi civili). *I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.*"

lxix Una proposta presentata dal Ministero dell'interno era così articolata: "*È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Comitato tecnico per l'espletamento dei seguenti compiti:*

a) di verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato III da parte dei centri, laboratori o istituti che chiedono di essere autorizzati allo svolgimento delle valutazioni di conformità di cui all'articolo 2, comma 2;

b) di controllo successivo sull'attività degli organismi notificati;

c) *di consulenza tecnica nei casi previsti dal presente decreto e dal regolamento di esecuzione.*"

Tale proposta, poi modificata dallo stesso Ministero proponente, definiva in modo puntuale i compiti del Comitato.

splosivi[lxx], ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e può disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformità per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione è data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.

Art. 5

1. La marcatura CE di conformità deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli esplosivi o su una targa di identificazione fissata su di essi, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata.
2. Con le stesse modalità si provvede all'apposizione sugli esplosivi del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato che ha autorizzato l'apposizione della marcatura CE.
3. È vietato apporre sugli esplosivi marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata apposizione dei marchi e delle iscrizioni.

Art. 6

1. Il fabbricante o il suo rappresentante devono conservare, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame «CE del tipo», delle eventuali integrazioni e della relativa documentazione tecnica, nonché la documentazione, relativa alle valutazioni di conformità superate, prescritta nell'allegato V, lettere B), C), D) ed E).
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano residenti nell'Unione europea, l'obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli esplosivi in vista di una loro utilizzazione o cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario.

[lxx] Il presente comma prevede due diversi tipi di irregolarità, il cui accertamento compete al Comitato tecnico:
1) la non conformità ai requisiti previsti dall'Allegato III; in particolare, tra questi, lo stesso Decreto non differenzia la particolare gravità di un requisito rispetto agli altri;
2) gravi irregolarità (come definito dallo stesso comma) nell'espletamento delle procedure di valutazione svolte dall'organismo notificato.

Senza entrare nel merito della gravità della irregolarità, la cui valutazione deve essere fatta dal Comitato, è tuttavia evidente che le irregolarità sopra elencate comportano responsabilità diversificate e sono pertanto "*sanzionate*" con provvedimenti di diverso effetto.
La prima fattispecie, infatti, attiene soltanto ai requisiti dell'organismo di certificazione a svolgere i compiti per i quali è stato notificato; è evidente che, nell'ipotesi che non possieda più i requisiti richiesti dall'Allegato III, l'organismo deve essere "sanzionato" con il ritiro della notifica, come specificato al paragrafo 1.6.2.
La seconda, invece, riguarda le verifiche della conformità certificate dall'organismo durante il periodo di vigenza della notifica di determinati prodotti esplosivi; le irregolarità commesse dall'organismo nelle valutazioni devono essere tali da comprovare la non conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di sicurezza, di cui all'Allegato II, in presenza, per contro, di una certificazione di conformità rilasciata dall'organismo notificato.
Tale fattispecie, secondo quanto indicato dal comma in esame, comporta non solo il ritiro della notifica dell'Organismo che ha commesso l'irregolarità, ma anche la "*sospensione immediata*" delle valutazioni di conformità irregolari, con conseguente ritiro del prodotto dal mercato.
Vista la gravità dell'irregolarità commessa e la conseguente impossibilità per lo Stato italiano di garantire che quel determinato prodotto esplosivo non costituisca un elemento di rischio per l'utente, la sospensione (e quindi il conseguente ritiro del mercato) debbono essere immediati a seguito dell'accertamento dell'irregolarità da parte del Comitato tecnico e della comunicazione di ciò al Ministero dell'interno (a prescindere dai rapporti con la Commissione europea di cui al paragrafo 1.8.3).
Considerato infine che il ritiro della notifica all'organismo di certificazione riguarda la materia della libera circolazione dei prodotti in ambito comunitario, il provvedimento di ritiro, ai sensi del comma in esame, è emanato dal Ministero dell'interno di concerto con il Ministero delle attività produttive, alla stregua dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento dei compiti di organismo notificato. Per contro l'"*ordinanza*" per la sospensione delle certificazioni di conformità, coinvolgendo la materia della sicurezza del prodotto esplosivo e quindi la sua pericolosità per la collettività, è emanato dal solo Ministero dell'interno (vedi anche paragrafo 1.8.3).
A fronte di un articolo equilibrato e garantista, l'attuazione di tale articolo contenuta nell'art. 7 del regolamento 272/2002, crea problemi interpretativi enormi con conseguenti dubbi di legittimità. Si veda in proposito la nota n. xcv.

3. Al secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è aggiunta alla fine la seguente frase: «e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attività.».

Art. 7

1. Alle procedure relative all'esame «CE del tipo» e alle procedure di valutazione di cui all'allegato V, a quelle finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati, alla vigilanza sugli stessi nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996.

Art. 8[lxxi]

[lxxi] Si riporta l'intero articolo 9 della direttiva 93/15:

"*1. Gli esplosivi oggetto della presente direttiva possono essere trasferiti solamente secondo la procedura prevista nei paragrafi seguenti.*

2. I controlli effettuati in applicazione del diritto comunitario o della legislazione nazionale in caso di trasferimenti di esplosivi disciplinati nella presente direttiva non vengono più effettuati in quanto controlli alle frontiere interne, ma rientrano unicamente nell'ambito dei controlli normali effettuati in modo non discriminatorio su tutto il territorio della Comunità.

3. Per poter trasferire esplosivi, l'acquirente deve ottenere una licenza di trasferimento dall'autorità competente del luogo di destinazione. L'autorità competente verifica che il destinatario sia legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o autorizzazioni necessarie. Il transito di esplosivi attraverso il territorio di uno o più Stati membri deve essere notificato dal responsabile del trasferimento alle autorità competenti di questo o questi Stati membri, che devono approvarlo.

4. Se uno Stato membro ritiene che esiste un problema concernente la verifica dell'acquisizione di cui al paragrafo 3, trasmette le informazioni disponibili in materia alla Commissione che, senza indugio, adisce il comitato previsto all'articolo 13.

5. Se l'autorità competente del luogo di destinazione autorizza il trasferimento, rilascia al destinatario un documento che materializza la licenza di trasferimento contenente tutte le informazioni di cui al paragrafo 7. Tale documento deve accompagnare gli esplosivi sino al punto di destinazione previsto. Esso deve essere presentato ogniqualvolta venga richiesto dalle autorità competenti. Una copia del documento è conservata dal destinatario che lo presenterà all'autorità competente del luogo di destinazione, su richiesta di quest'ultima.

6. Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che non siano richieste esigenze particolari di sicurezza pubblica quali quelle menzionate al paragrafo 7, il trasferimento di esplosivi sul suo territorio o su una parte del suo territorio può essere effettuato senza informazione preventiva ai sensi del paragrafo 7. L'autorità competente del luogo di destinazione rilascia allora una licenza di trasferimento valida per una durata determinata, ma che può essere sospesa in qualsiasi momento o revocata con decisione motivata. Il documento di cui al paragrafo 5, che accompagna gli esplosivi fino al luogo di destinazione, fa allora riferimento soltanto alla suddetta licenza di trasferimento.

7. Quando i trasferimenti di esplosivi richiedono controlli specifici che consentono di determinare se detti trasferimenti rispondono a esigenze particolari di sicurezza pubblica sul territorio o su una parte del territorio di uno Stato membro o su una parte dello stesso, il destinatario, prima del trasferimento, fornisce all'autorità competente del luogo di destinazione le informazioni seguenti:

- il nome e l'indirizzo degli operatori interessati. Questi dati devono essere sufficientemente dettagliati per permettere, da un lato, di contattare gli operatori e, dall'altro, di accertare che le persone in questione siano ufficialmente abilitate a ricevere la spedizione;

- il numero e la quantità degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento;

- una descrizione completa dell'esplosivo in questione e i mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite;

- le informazioni relative al rispetto delle condizioni di immissione sul mercato, quando si ha tale immissione;

- il modo in cui si effettua il trasferimento e l'itinerario;

- le date previste di partenza e di arrivo;

- se necessario, i punti di passaggio precisi all'entrata e all'uscita dagli Stati membri.

Le autorità competenti del luogo di destinazione esaminano le condizioni in cui deve aver luogo il trasferimento, soprattutto in considerazione delle particolari esigenze di sicurezza pubblica. Qualora tali esigenze particolari di sicurezza pubblica siano soddisfatte, il trasferimento è autorizzato. In caso di transito sul territorio di altri Stati membri, questi esaminano e approvano, secondo le stesse modalità, le informazioni relative al trasferimento.

8. Fatti salvi i controlli normali che lo Stato membro di partenza esercita sul proprio territorio conformemente alla presente direttiva, i destinatari o gli operatori del settore degli esplosivi trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di partenza nonché a quelle dello Stato membro di transito, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile di cui dispongono in merito ai trasferimenti di esplosivi, a richiesta delle autorità

1. [lxxii]Gli esplosivi per uso civile[lxxiii] possono essere introdotti nel territorio nazionale da uno Stato membro dell'Unione europea, previa autorizzazione del prefetto della provincia di destinazione, ovvero della provincia di ingresso ove si tratti di mero transito verso un altro Stato membro dell'Unione europea.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al destinatario[lxxiv], che sia provvisto delle vigenti autorizzazioni per l'acquisto ed il deposito[lxxv] degli esplosivi, quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 2.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve contenere:

---

competenti interessate gli acquirenti trasmettono tutte le informazioni utili di cui dispongono per quanto concerne i trasferimenti di esplosivi agli Stati membri di partenza, nonché agli Stati membri di transito.

9. Nessun fornitore potrà trasferire esplosivi senza che il destinatario abbia ottenuto le necessarie autorizzazioni a tale effetto secondo le disposizioni dei paragrafi 3, 5, 6 e 7."

lxxii Tutta la materia del trasferimento di esplosivi è stato recepita in modo restrittivo; in particolare si segnala:

a) la procedura prevista dal presente art. 8 è sostanzialmente diversa da quella prevista dalla direttiva 93/15; essa pertanto contrasta con il comma 1 dell'art. 9 della direttiva. Inoltre il Ministero dell'interno ritiene di non applicare le procedure per il trasferimento intracomunitario al trasporto di esplosivo tra siti italiani;
b) la direttiva 93/15 regolamenta il *transito* attraverso un Paese comunitario in modo meno vincolante rispetto al *trasferimento*; nel D. L.vo 7/97 (comma 1) esso è invece assimilato al trasferimento e pertanto obbliga chi spedisce (soggetto non stabilito sul territorio nazionale) ad espletare pratiche che la direttiva (art. 9, comma 2) non prevede (essendo l'approvazione obbligatoria), fatti salvi *problemi* particolari di cui al comma 4 dello stesso articolo (vedi anche la nota n. lxxiv;
c) non è prevista una licenza di trasferimento per una durata limitata (di cui al comma 5 dell'art. 9 della direttiva) ma solo l'autorizzazione al singolo trasferimento; la disposizione pertanto obbliga chi spedisce, anche nel caso di spedizioni frequenti che avvengono con le medesime modalità, a reiterare le domande di autorizzazioni e ad attendere conseguentemente il rilascio delle stesse. Nel caso in cui non siano necessari "*controlli specifici che consentono di determinare se detti trasferimenti rispondono a esigenze particolari di sicurezza pubblica sul territorio o su una parte del territorio"* (come afferma la direttiva all'art. 9, comma 7), tale obbligo si trasforma in una notevole discriminazione soprattutto per i soggetti non italiani e quindi in un danno economico rilevante, in grado di vanificare sostanzialmente gli obiettivi stessi della direttiva.

lxxiii La definizione "*esplosivi per uso civile*" potrebbe indurre a ritenere che le presenti disposizioni si applichino anche agli artifici pirotecnici; in effetti appare molto più idonea la definizione "*esplosivi oggetto della presente direttiva*" contenuta nella direttiva 93/15. Gli artifici pirotecnici, in attesa di specifica direttiva o regolamento comunitario, sono quindi ancora importati, anche da Paesi comunitari ai sensi delle disposizioni contenute nel TULPS.

Si fa inoltre presente che, con decisione in data 15 aprile 2004, la Commissione europea ha approvato il modulo per il trasferimento intracomunitario di esplosivi soggetti alla direttiva 93/15. Tale decisione è riportata nell'Appendice 1.

lxxiv Nel caso di transito, la direttiva 93/15 prevede che sia il responsabile del trasferimento (e non il destinatario) a notificare il transito stesso all'autorità competente; in effetti, in caso di transito, il destinatario è sicuramente soggetto straniero e può essere anche extracomunitario.

lxxv La direttiva 93/15 prevede (comma 3 dell'art. 9) che l'autorità competente del Paese di destinazione verifichi che "*il destinatario sia legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o autorizzazioni necessarie*"; non specifica affatto la tipologia di autorizzazioni o licenze necessarie, e pertanto si può concludere che la licenza di impiego di esplosivo legittimi sufficientemente, ai sensi della direttiva comunitaria, il trasferimento di esplosivi marcati CE da Paesi comunitari. L'applicazione formale del comma 2 in esame, senza tenere conto di quanto disposto nella direttiva 93/15 (che, come noto, prevale sulla legislazione nazionale ove questa contrasti con quella comunitaria), di fatto rappresenta una discriminazione dei prodotti comunitari nei confronti di quelli nazionali, i quali, invece, possono essere utilizzati, secondo quanto previsto dal TULPS, senza disporre di deposito.

Proprio per evitare una tale discriminazione, che di fatto si tradurrebbe in un'aperta e immotivata violazione del principio della libera circolazione degli esplosivi in ambito comunitario, la Commissione Esplosivi ha recentemente espresso (16/9/2004) parere favorevole al trasferimento di esplosivo (che disponga di marchio CE) da paesi comunitari direttamente alle attività estrattive ubicate sul territorio italiano, così come avviene, da moltissimi anni, per l'esplosivo depositato in Italia, con ciò confermando, tra l'altro, il principio di equivalenza dei depositi in ambito comunitario.

Nonostante tale parere favorevole, l'autorizzazione al trasferimento intracomunitario è stata negata in questi 2 casi:

1) impiego diretto dell'esplosivo in cava: l'autorizzazione è stata negata perché l'istante non dispone di deposito;
2) deposito in riservetta di cava, autorizzata ai sensi del Capo IV dell'Allegato B del TULPS: l'autorizzazione è stata negata perché la licenza rilasciata dall'Ingegnere Capo (Autorità di vigilanza del settore estrattivo) non è un'autorizzazione di PS e pertanto la riservetta di miniera o di cava non è un deposito di esplosivi. Anche tale assurda conclusione dimostra l'assurdità delle premesse.

a) le generalità e la residenza o sede del destinatario e della persona o ente che fornisce gli esplosivi;
b) l'indirizzo del luogo di destinazione degli esplosivi;
c) la specie, il numero e la quantità degli esplosivi che formano oggetto del trasferimento, compreso il numero di identificazione delle Nazioni unite;
d) le indicazioni relative all'attestato di esame «CE del tipo» e alle valutazioni di conformità riguardanti gli esplosivi oggetto del trasferimento;
e) le modalità del trasferimento e l'itinerario;
f) le date previste di partenza e di arrivo;
g) il punto di entrata nello Stato e, ove si tratti di mero transito, quello di uscita;
h) gli estremi dei titoli abilitanti l'acquisto e il deposito degli esplosivi.

4. L'autorizzazione deve accompagnare gli esplosivi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
5. Entro i due giorni lavorativi successivi alla data dell'arrivo, il titolare dell'autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di destinazione e, su richiesta di quest'ultimo, esibiscono copia della medesima. Nel caso in cui gli esplosivi siano soltanto transitati nel territorio nazionale, il titolare della relativa autorizzazione o un suo rappresentante ne danno comunicazione alla stessa prefettura che l'ha rilasciata entro cinque giorni dalla data del transito.

Art. 9

1. Gli esplosivi per uso civile possono essere trasferiti verso un altro Stato membro dell'Unione europea previa autorizzazione dell'autorità competente del luogo di destinazione e di apposito nulla-osta del prefetto del luogo ove si trovano gli esplosivi.[lxxvi]
2. Il nulla-osta è rilasciato quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti di cui all'articolo 2 del presente decreto, nonché quelli previsti per il rilascio della licenza di trasporto di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Nel nulla-osta devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione di cui al comma 1.
4. L'autorizzazione e il nulla-osta devono accompagnare gli esplosivi durante il trasporto nel territorio nazionale e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Artt. 10 e 11
(omissis[lxxvii])

Art. 12

1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio può, con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di esplosivi o munizioni od imporre particolari prescrizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito di detto materiale.[lxxviii]
2. Il Ministro dell'interno può in qualsiasi momento disporre la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonché la consegna per essere custoditi in depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare, degli esplosivi per uso civile che, pur muniti della marca-

---

lxxvi Anche in tale caso, il recepimento ha previsto obblighi esuberanti rispetto alla direttiva 93/15, che non prevede alcuna autorizzazione da parte dell'autorità dello Stato membro sul cui territorio risiede chi spedisce.

lxxvii Si tratta di trasferimento di munizioni (vedasi nota liv).

lxxviii Non si fa cenno alcuno al principio di proporzionalità (vedi paragrafo 1.8) né alla comunicazione alla Commissione europea di cui all'art. 11 della direttiva 93/15, che recita: "*In deroga all'articolo 9, paragrafi 3, 5, 6 e 7 ed all'articolo 10, uno Stato membro, nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica a seguito della detenzione o dell'uso illeciti di esplosivi o di munizioni disciplinati dalla presente direttiva, può prendere qualsiasi misura necessaria in materia di trasferimento di esplosivi o di munizioni per prevenire detta detenzione o detto uso illeciti.*
Queste misure rispettano il principio di proporzionalità. Esse non devono costituire né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione déguisée nel commercio tra Stati membri.
Se uno Stato membro adotta tali misure, le notifica senza indugio alla Commissione che ne informa gli altri Stati membri."

tura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino pericolosi per la sicurezza o l'incolumità pubblica.[lxxix]

Art. 13

1. Salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto legislativo e dalle relative disposizioni di attuazione restano ferme le vigenti disposizioni penali e di pubblica sicurezza.
2. Il fabbricante o il suo rappresentante o l'importatore nel territorio dello Stato che viola l'obbligo di conservazione di cui all'articolo 6 è punito con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.[lxxx]

Art. 14

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto[lxxxi], è adottato il regolamento di esecuzione, recante in particolare l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.
2. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento, da parte degli organismi notificati, della sussistenza dei requisiti di sicurezza di cui all'allegato II.

Art. 15

1. Allo scambio delle informazioni relative all'applicazione del presente decreto con gli Stati membri dell'Unione europea provvede il Ministero dell'interno[lxxxii].

---

lxxix Dovrebbe trattarsi della clausola di salvaguardia di cui al paragrafo 1.8.3, la cui attuazione prevede procedure cautelative in considerazione dei rilevanti interessi coinvolti. Nel presente comma non si fa cenno alcuno alla comunicazione alla Commissione prevista invece dall'art. 8, comma 1, della direttiva ("*Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione di dette misure, indicando i motivi e, in particolare, se la non conformità risulta:*
- *dall'inosservanza dei requisiti essenziali,*
- *da una scorretta applicazione delle norme,*
- *o da una lacuna di tali norme.*")

Infine, appare recepita in modo distorto anche la norma che riguarda gli esplosivi non conformi ai requisiti essenziali fabbricati in Italia provvisti del marchio CE, di cui all'art. 8, comma 3, della direttiva ("*Se un esplosivo non conforme è munito della marcatura CE di conformità, lo Stato membro competente prende nei confronti dell'autore della dichiarazione le misure del caso e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri*.").

lxxx A parte le disposizioni contenute nel comma 1 del presente articolo, che si riferiscono alle norme sanzionatorie del TULPS, la presente è l'unica sanzione adottata dal D. L.vo 7/97. In effetti la direttiva 93/15 dispone (art. 17): "*Ciascuno Stato membro stabilisce le sanzioni da applicare in caso di violazioni delle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive da indurre al rispetto di tali disposizioni."*

Per quanto riportato al paragrafo 1.8.2.3. e alla nota n. xxxii, il potere dello Stato membro di sanzionare i soggetti che non si conformano alle norme della direttiva in questione, appare molto più ampio, pur mantenendo il carattere di garanzia dei diritti dei vari soggetti. In definitiva il presente articolo non sembra aver recepito adeguatamente la direttiva comunitaria. Purtroppo neanche il regolamento 272/2002 ha reso giustizia a tale esigenza.

lxxxi Il decreto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è stato emanato in data 19 settembre 2002 (vedi paragrafo 3), dopo quasi 6 anni dalla pubblicazione del D.L.vo 7/97 ed oltre 9 anni dall'approvazione della direttiva 93/15 (aprile 1993).

lxxxii Sul sito Internet della Commissione europea sono elencati i nominativi dei soggetti designati dalle autorità degli Stati membri. Per quanto è dato di conoscere, l'Italia non ha mai partecipato, prima del dicembre 2003, ai lavori del Comitato previsto dall'art. 13 della direttiva 93/15:

(1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il comitato esamina le questioni relative all'applicazione della presente direttiva sollevate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza del-

la questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata all'articolo precisato. Il presidente non partecipa al voto.
La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.
3. La procedura di cui al paragrafo 2 si applica in particolare per tener conto delle future modifiche delle "Raccomandazioni" delle Nazioni Unite.)

Considerata l'impossibilità di avere notizie in sede nazionale circa l'operato di tale Comitato si riporta qui di seguito quanto pubblicato in una nota presentata ad un Convegno internazionale (traduzione dall'inglese):

"*L'art. 13 della direttiva dà disposizioni affinché un "Comitato Consultivo" esprima pareri alla Commissione Europea in merito ad alcune questioni della direttiva che non appaiono del tutto chiare.*
In alcuni casi, la Commissione Europea è stata costretta ad acquisire pareri legali sull'interpretazione di cosa si intendesse nella direttiva.
Così, dal raffronto del parere reso dai rappresentanti presenti alle riunioni del Comitato Consultivo, costituito ai sensi dell'art. 13 della direttiva, ed i pareri dei legali della Commissione Europea, la maggior parte degli spinosi problemi collegati alla direttiva sono stati affrontati ed in gran parte risolti.

Miscelazione sul posto - si applica la direttiva 93/15/CEE?
La moderna tecnologia consente di trasportare insieme ingredienti non esplosivi che siano poi pompati in un foro e non resi esplosivi finché non siano stati sensibilizzati, spesso durante la discesa in un foro da mina verticale. Comunque, questo pone chiaramente alcuni problemi agli Organismi Notificati che hanno il compito non solo di assegnare un marchio CE ai prodotti esplosivi che sono immessi sul mercato all'interno dell'Unione Europea, ma anche di assicurare che la qualità del prodotto successivamente venduto rimanga conforme al tipo che è stato originariamente testato. Chiaramente nel caso di esplosivi miscelati sul posto e sensibilizzati in foro, questo presenta maggiori problemi.
Nelle fasi iniziali dell'attuazione della direttiva 93/15, differenti Stati membri hanno assunto posizioni opposte riguardo all'applicazione della direttiva 93/15 ai prodotti miscelati sul posto. Per esempio, la Gran Bretagna, la Francia e la Scandinavia ritenevano, unilateralmente, che l'applicazione del test e del marchio CE fosse inadatto e perciò la direttiva non si applicasse. Al contrario, la Germania e l'Austria ritenevano che, sebbene l'applicazione del marchio CE fosse inadatta, la direttiva si applicasse al prodotto finale.
Dopo un notevole dibattito presso il Comitato Consultivo ed in varie altre sedi, la Commissione Europea ha espresso l'opinione che qualora una compagnia di esplosivi misceli e venda un esplosivo in situazione sul posto e faccia pagare all'acquirente l'esplosivo al kg, allora il prodotto è da considerarsi come immesso per la prima volta sul mercato e perciò la direttiva si applica. Tuttavia, se il fabbricante dovesse pompare gli esplosivi in un foro e facesse pagare all'acquirente un prezzo totale, comprensivo dei servizi (quali misurazione topografica, connessione dello sparo o "pietre a terra") allora non si deve intendere come se il prodotto fosse stato immesso sul mercato ma piuttosto come se il produttore di esplosivi avesse offerto al cliente un servizio totale, del quale la fornitura di esplosivi è solo una parte, benché la principale.
Allo stesso modo, se un operatore minerario dovesse usare il propriomodulo e costruisse ed utilizzasse esplosivi in una "situazione sul posto", ugualmente la direttiva non si applica.
Questo, naturalmente, non comporta in alcun modo che le autorità nazionali non abbiano una competenza più estesa nel tempo sulla sicurezza e la qualità del prodotto. In molti casi, le autorità nazionali esigeranno la prova che la qualità rimanga la stessa dichiarata dal produttore e che la sicurezza delle operazioni sia osservata in tutti i modi.

Questione degli articoli pirotecnici
La direttiva si riferisce esattamente agli esplosivi civili immessi sul mercato così come definiti nelle "Raccomandazioni per il Trasporto di merci pericolose - Modello di Regolamenti - 7^ Edizione" delle Nazioni Unite. Essa inoltre, esclude, volutamente, gli articoli pirotecnici. L'obiettivo principale era che la direttiva dovesse applicarsi agli esplosivi civili e non ai fuochi artificiali. Comunque, la direttiva non definisce un articolo pirotecnico e, in conseguenza, per un certo periodo non è stato chiaro che cosa si intendesse per articolo pirotecnico. Inoltre, nelle prime fasi della direttiva, quando è stato richiesto agli Stati membri di fornire le proprie idee riguardo agli articoli pirotecnici, si è ingenerata una grande confusione di linguaggio per cui alcuni Stati membri non si sono resi conto che stavano compilando una lista di elementi che sarebbero stati esclusi dalla direttiva e, in conseguenza, vi sono state alcune esclusioni dalla "lista delle esclusioni". Comunque, recentemente, la Commissione europea è giunta a un chiarimento con tali soggetti e si è assicurata che tutti gli Stati membri avessero ben compreso che cosa debba intendersi riguardo alla lista degli articoli pirotecnici che devono essere esclusi dalla direttiva. Infatti non tutti gli Stati membri sono d'accordo su quali articoli debbano essere esclusi dalla direttiva e, in conseguenza, la Commissione europea ha pubblicato tre liste.

Art. 16

1. Gli esplosivi per uso civile, riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14, possono essere prodotti, detenuti, utilizzati, posti in vendita o ceduti a qualsiasi titolo, trasportati, importati o esportati fino al 31 dicembre 2002.[lxxxiii]

La prima è una lista di articoli, sui quali concordano tutti gli Stati membri presenti nel Gruppo di Lavoro degli articoli, che sono esclusi dall'ambito della direttiva. Questi sono soprattutto articoli che sono elencati nell'"Orange Book" delle Nazioni Unite come compatibili con il gruppo G.
C'è anche una seconda lista che contiene un numero di articoli che potrebbero essere considerati come articoli pirotecnici ma che sono valutati dagli Stati membri come articoli che dovrebbero avere il marchio CE e perciò dovrebbero essere considerati all'interno dell'ambito della direttiva.
Infine c'è una lista di articoli per i quali non c'è accordo tra gli esperti dei vari Stati membri. Fortunatamente, quest'ultima lista è relativamente breve.
Per quanto riguarda il 3° elenco, la premessa all'elenco stesso specifica che il giudizio in merito all'applicabilità della direttiva 93/15 agli articoli dell'elenco compete alle autorità nazionali competenti sugli esplosivi per usi civili, fondato sui seguenti criteri:
- se il prodotto è impiegato per uno scopo che viene valutato come avente effetto pirotecnico, lo stesso sarà escluso dalle norme della direttiva;
- se il prodotto è valutato come avente effetto esplosivo, lo stesso sarà assoggettato alle norme della direttiva.

In relazione a tale argomento, la Commissione Europea ha predisposto la direttiva 2004/57/CE del 23 aprile 2004 che elenca, nell'Allegato I, gli articoli pirotecnici per i quali si applica il secondo trattino dell'art. 1 paragrafo 3 della direttiva 93/15 e, nell'Allegato II, gli articoli per i quali si richiede che l'autorità nazionale stabilisca, ai fini dell'applicazione di quel trattino, se essi sono considerati esplosivi o pirotecnici. La direttiva avrebbe dovuto essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 31 dicembre 2004.

Utilizzo
Tutti gli Stati membri hanno, in diversa misura, una legislazione riguardo all'omologazione degli esplosivi per l'utilizzo in certe condizioni. Questo tipo di legislazione è estensivamente sviluppata in Germania e in Austria dove la normativa vigente per l'omologazione degli esplosivi è strettamente collegata con le norme sull'utilizzo degli stessi. Una legislazione simile esiste nella maggior parte degli altri stati ma spesso l'utilizzo del prodotto è separato dall'approvazione della sua immissione sul mercato.
Questo ha portato ad alcune difficoltà fin dall'attuazione della direttiva 93/15 nel 1993 anche perché alcuni Stati membri hanno richiesto che fossero eseguite prove supplementari su prodotti che avevano già il marchio CE. Poiché questo è chiaramente in contrasto con lo spirito della direttiva 93/15 che cerca di armonizzare il riconoscimento dei prodotti e di facilitare il mercato transfrontaliero all'interno dell'Unione Europea, si è originato un certo disagio per questa situazione.
Molto poco può essere fatto in tal senso dalla Commissione europea in quanto la direttiva originaria non prevedeva il verificarsi di una simile situazione. Tuttavia, il Forum degli Organismi Notificati, che si riunisce una o due volte l'anno, ha regolarmente riesaminato la situazione e, nello spirito di cooperazione, vi è stato un considerevole scambio di informazioni sui metodi di prova utilizzati per l'assegnazione dei marchi CE.
Questa situazione è inoltre notevolmente migliorata ora che il Comitato Europeo di Normalizzazione/Comitato Tecnico 321 ha, di fatto, completato il proprio lavoro di produzione di Tests e Requisiti Armonizzati per la marcatura CE.
Pertanto, con l'avvento di prove maggiormente armonizzate e di una buona cooperazione al Forum degli Organismi Notificati, è ipotizzabile che il problema delle prove supplementari per l'utilizzo andrà progressivamente scomparendo.

Documenti di trasporto
Uno dei maggiori problemi scaturiti dall'applicazione della direttiva 93/15 è quello di armonizzare i documenti di trasporto. La direttiva richiede che tutte le transazioni che comportino il trasporto degli esplosivi dal produttore all'utilizzatore siano accompagnate da un certificato di trasporto ottenuto precedentemente dal cliente dal competente Organismo Nazionale riconosciuto. Questa parte della normativa ha completamente ignorato l'enorme numero di transazioni che si verificano giornalmente attraverso l'Europa e che comportano il trasporto di esplosivi.
Nessuna soluzione chiara per questa sfortunata parte della normativa è ancora emersa ma gli Stati membri stanno cooperando nel tentativo di raggiungere un sistema più armonizzato per consentire il mercato transfrontaliero.
Si veda in proposito la decisione della Commissione europea del 15 aprile 2004 riguardante il documento per il trasferimento intracomunitario di esplosivi (Appendice 1).

[lxxxiii] La direttiva 93/15, come altre direttive del nuovo approccio, prevedeva un periodo di tempo nel quale è stata ammessa la circolazione parallela di prodotti dotati del marchio CE e di prodotti sprovvisti di tale marchio. In Italia, anche a causa dei ritardi nell'emanazione del regolamento 272/2002, non è stato possibile notificare un orga-

ALLEGATO I

L’Allegato I al D.L.vo 7/97 (Elenco delle materie e degli oggetti esplodenti) è stato modificato con D.M. 272/2002 ed è pertanto riportato in allegato ad esso (vedi paragrafo 3).

nismo nazionale per gli esplosivi e quindi i produttori italiani hanno richiesto il marchio CE per i propri prodotti ad organismi notificati da altri Stati membri.

ALLEGATO II

REQUISITI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA

I. REQUISITI GENERALI.

1. Gli esplosivi devono essere progettati, fabbricati e forniti in modo da presentare un rischio minimo per la sicurezza e la salute delle persone, nonché da evitare danni alla proprietà o all'ambiente in base a condizioni normali e prevedibili, segnatamente per quanto concerne le normative relative alla sicurezza pubblica e le regole d'arte, fino al momento in cui sono utilizzati.
2. Gli esplosivi devono presentare le caratteristiche di prestazione specificate dal produttore per garantire la massima sicurezza ed affidabilità.
3. Gli esplosivi devono essere progettati e fabbricati in modo da poter essere smaltiti in maniera tale da ridurre al minimo gli effetti sull'ambiente se sono impiegate tecniche adeguate.

II. REQUISITI SPECIALI.

1. Occorre, ove la loro applicazione sia pertinente, tenere conto e controllare le seguenti informazioni e proprietà. I controlli devono essere effettuati in condizioni rispondenti alla realtà. Qualora ciò non sia possibile a livello di laboratorio, questi controlli devono essere effettuati in condizioni reali corrispondenti alle condizioni d'impiego previste.
   a) La concezione e le proprietà specifiche, compresi la composizione chimica, il grado di miscela eventualmente, le dimensioni e la distribuzione dei grani secondo la dimensione.
   b) La stabilità fisica e chimica dell'esplosivo in tutte le condizioni ambientali a cui può essere esposto.
   c) La sensibilità agli urti e alle frizioni.
   d) La compatibilità di tutti i componenti per quanto riguarda la loro stabilità chimica e fisica.
   e) La purezza chimica dell'esplosivo.
   f) La resistenza dell'esplosivo all'acqua ove questo debba essere impiegato in condizioni di umidità o di bagnato e qualora l'acqua possa pregiudicarne la sicurezza e l'affidabilità.
   g) La resistenza alle alte e basse temperature ove l'esplosivo sia destinato ad essere immagazzinato o impiegato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere compromesse dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o di tutto l'esplosivo.
   h) L'idoneità dell'esplosivo ad essere utilizzato in ambienti pericolosi (per esempio ambienti a rischio per la presenza di grisù, di masse calde, ecc.) ove sia destinato ad essere impiegato in tali condizioni.
   i) La sicurezza in caso di innesco o accensione prematuri.
   j) Il corretto caricamento e funzionamento dell'esplosivo quando è impiegato per lo scopo a cui è destinato.
   k) Le istruzioni e, se necessario, le indicazioni appropriate nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato ricevente per la manipolazione, il deposito, l'uso e lo smaltimento dell'esplosivo in condizioni di sicurezza.
   l) La capacità dell'esplosivo, del suo rivestimento o di altri componenti di resistere al deterioramento durante il deposito fino alla «data di scadenza» indicata dal produttore.
   m) L'indicazione di tutti i dispositivi e gli accessori necessari per il funzionamento affidabile e sicuro dell'esplosivo.

2. Le varie categorie di esplosivi devono inoltre rispondere almeno ai seguenti requisiti:

   A) Esplosivi detonanti:

   a) Il metodo proposto per l'innesco deve garantire la detonazione sicura, affidabile e completa dell'esplosivo e deve condurre alla decomposizione completa di questo. Nel caso particolare delle polveri nere, è verificata l'attitudine alla deflagrazione.
   b) Gli esplosivi detonanti sotto forma di cartucce devono trasmettere la detonazione in condizioni di sicurezza e affidabilità lungo tutta la colonna di cartucce.
   c) I gas prodotti dagli esplosivi detonanti destinati all'uso sotterraneo possono contenere monossido di carbonio, gas nitrosi, altri gas, vapori o residui solidi sospesi nell'aria solo in quantità tali da non danneggiare la salute in condizioni d'uso normali.

   B) Micce detonanti, micce di sicurezza e micce di accensione:

   a) Il rivestimento delle micce detonanti, delle micce di sicurezza e delle micce di accensione devono avere una resistenza meccanica adeguata e proteggere adeguatamente l'interno esplosivo quando sono esposte ad una sollecitazione meccanica normale.
   b) I parametri per la velocità di combustione delle micce di sicurezza devono essere indicati e debitamente soddisfatti.

c) Le micce detonanti selezionate devono poter essere innescate in condizioni di affidabilità, avere una capacità di innesco sufficiente e soddisfare i requisiti per quanto riguarda il deposito anche in condizioni climatiche particolari.

C) Detonatori (inclusi detonatori a scoppio ritardato):

a) I detonatori devono innescare in condizioni di affidabilità lo scoppio degli esplosivi detonanti destinati ad essere impiegati con loro in tutte le condizioni di uso prevedibili.
b) I detonatori a scoppio ritardato devono poter essere innescati in condizioni di affidabilità.
c) La capacità di innesco non deve essere compromessa dall'umidità.
d) I tempi di ritardo dei detonatori a scoppio ritardato devono essere sufficientemente uniformi affinché sia insignificante il rischio che i ritardi di raccordi vicini si sovrappongano.
e) Le caratteristiche elettriche dei detonatori elettrici devono essere indicate sull'imballaggio (ossia corrente che non provoca incendi, resistenza, ecc.).
f) I fili dei detonatori elettrici devono avere una sufficiente isolazione e resistenza meccanica, anche a livello di connessione con il detonatore, tenuto conto dell'impiego previsto.

D) Propellenti e propellenti per endoreattori:

a) Questi materiali non devono detonare quando sono impiegati per lo scopo a cui sono destinati.
b) Se necessario, i propellenti (ad esempio quelli a base di nitrocellulosa) devono essere stabilizzati contro la decomposizione.
c) I propellenti per endoreattori non devono contenere bolle di gas o fessure involontarie che possono renderne pericoloso il funzionamento quando sono in forma compressa o in blocchi.

ALLEGATO III

PRINCIPI E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI REQUISITI DEI CENTRI E DEI LABORATORI DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO.

1. Il centro o il laboratorio[lxxxiv], il loro direttore e il personale incaricato delle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il costruttore, né il fornitore, né l'utilizzatore degli esplosivi oggetto del controllo, né il loro rappresentante. Essi non possono intervenire né direttamente, né come mandatari, nella progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di tali esplosivi. È tuttavia ammesso lo scambio di informazioni tecniche tra il costruttore ed il centro o laboratorio.
2. Il centro o il laboratorio ed il personale incaricato del controllo eseguono le operazioni di verifica in condizioni di autonomia, indipendenza e integrità professionale, nonché con la necessaria competenza tecnica.
3. Il centro o il laboratorio devono disporre di personale sufficiente e dei mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici ed amministrativi connessi all'esecuzione delle verifiche; esso deve altresì poter accedere al materiale occorrente per le verifiche eccezionali.
4. Il personale incaricato dei controlli deve essere in possesso di adeguata formazione tecnica e professionale[lxxxv], comprensiva sia della conoscenza delle prescrizioni relative ai particolari controlli che esegue, che di una sufficiente pratica degli stessi, nonché della capacità necessaria per redigere con chiarezza e precisione gli attestati, i processi verbali e le relazioni sui controlli effettuati.
5. La retribuzione di ciascun agente non deve dipendere dal numero dei controlli eseguiti, né dai risultati di questi ultimi.
6. Il personale è tenuto al segreto professionale salvo che nei confronti dell'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.

ALLEGATO IV

MARCATURA DI CONFORMITÀ

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo la seguente rappresentazione grafica:

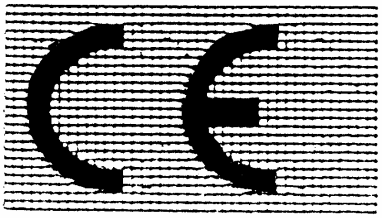

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura devono essere rispettate le proporzioni risultanti dalla rappresentazione grafica di cui sopra.

---

lxxxiv Il presente allegato coincide praticamente con l'allegato III alla direttiva 93/15, con la sostituzione del termine "*l'organismo notificato*" con il termine "*il centro o il laboratorio*"; a parere dell'autore, tale sostituzione rende obbligatori i criteri dell'allegato III anche ai laboratori cui l'organismo notificato potrà rivolgersi per l'espletamento di prove o di servizi per proprio conto in condizioni di sub-appalto.
In effetti appare all'autore che le responsabilità dell'organismo notificato e quelle del laboratorio di prova - cui l'organismo può rivolgersi per l'esecuzione di talune prove - siano molto diverse: il primo risponde infatti allo Stato che lo ha notificato in merito alla conformità dei prototipi testati ai requisiti essenziali (ai sensi dell'art. 4, comma 5) e alla conformità della produzione, in occasione delle verifiche periodiche, ai prototipi testati, mentre al laboratorio compete soltanto la responsabilità della conformità delle prove eseguite ai criteri e alle modalità di prova.

lxxxv Tutte le prescrizioni della direttiva 93/15 sono di carattere qualitativo e non limitano quindi la libertà degli Stati membri di definire le professioni e le esperienze necessarie per l'esercizio di funzioni specificate nel presente Allegato. Si ritiene tuttavia essenziale il riferimento alle norme della serie EN 45000 per la valutazione della rispondenza di un organismo ai requisiti dell'Allegato III (vedasi articolo 5 del regolamento n. 272/2002).

ALLEGATO V

A) <u>Procedura per il rilascio dell'attestato «CE del tipo» e delle sue integrazioni</u>.

Tale procedura è relativa all'accertamento ed alla certificazione della conformità ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II di un campione rappresentativo della produzione di un prodotto esplosivo.

1. La procedura è avviata su domanda del fabbricante, di un suo rappresentante ovvero del responsabile dell'introduzione del prodotto nel territorio dell'Unione europea (richiedente) ad un organismo notificato di sua scelta abilitato alla esecuzione della medesima.
   La domanda deve contenere:
   a) il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se diverso, del richiedente;
   b) una dichiarazione scritta dalla quale risulti che la stessa domanda non è stata presentata ad altri organismi notificati;
   c) la documentazione tecnica di cui al paragrafo 2.

   Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione rappresentativo della produzione considerata, di seguito denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere e selezionare altri esemplari dello stesso prodotto esplosivo qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.
2. La documentazione tecnica, deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti essenziali di cui all'allegato II. Essa deve comprendere ogni informazione relativa al progetto, alla fabbricazione ed al funzionamento del prodotto e deve contenere:
   a) una descrizione generale dell'esplosivo;
   b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ove rilevanti;
   c) la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e del funzionamento del prodotto;
   d) la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali;
   e) i risultati dei calcoli di progetto e degli esami;
   f) i rapporti sulle prove effettuate.
3. L'organismo notificato:
   a) esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione;
   b) concorda con il richiedente il luogo e i tempi in cui gli esami e le prove saranno effettuati;
   c) effettua o fa effettuare gli esami e le prove necessari per verificare che esso sia conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, con le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo;
   d) la conformità a tali requisiti è presunta ove l'organismo notificato accerti il rispetto delle prescrizioni comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano la relativa produzione.
4. Se il tipo è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, l'organismo notificato rilascia al richiedente un attestato di esame «CE del tipo». L'attestato contiene il nome o la denominazione e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame ed i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato. All'attestato è allegato un elenco della documentazione tecnica, che l'organismo notificato conserva in copia.
5. Se il tipo non è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, l'organismo notificato nega il rilascio dell'attestato e rilascia al richiedente una relazione tecnica dettagliata che ne espone i motivi. Il richiedente può presentare, entro un mese dal ricevimento della relazione, motivata richiesta di revisione, eventualmente con la partecipazione di un proprio consulente tecnico, previo pagamento della somma corrispondente al costo della revisione richiesta. Delle operazioni di revisione degli esami è data comunicazione al richiedente almeno dieci giorni prima del loro inizio.
6. Il soggetto che ha presentato la domanda di cui al paragrafo 1 deve informare l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame «CE del tipo» di qualsiasi modifica che si intende apportare alla struttura, alla composizione, alle modalità di produzione e confezionamento del prodotto esplosivo oggetto del medesimo. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accerta se esse possono influire sulla conformità ai requisiti essenziali di sicurezza o sulle modalità di uso prescritte per il prodotto. Ove ritenga necessaria una nuova verifica, l'organismo notificato comunica la sua decisione al soggetto che ha effettuato la comunicazione, esponendone, le ragioni. La nuova verifica è svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti paragrafi. La ulteriore approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento dell'attestato originale di esame «CE del tipo».
7. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, una relazione sui prodotti esplosivi oggetto della presente procedura di verifica. L'organismo notificato comunica altresì agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» ed i complementi rilasciati e ritirati, e tiene a disposizione degli stessi gli allegati degli attestati. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia di tali attestati e dei loro complementi.

B) <u>Procedura per la verifica della conformità al tipo</u>.

Tale procedura è relativa alla certificazione di conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

1. La procedura è avviata dal fabbricante, da un suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea o dal responsabile dell'introduzione del prodotto esplosivo nel territorio nazionale (richiedente), che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità di ciascun prodotto al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti di sicurezza. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità e appone il marchio CE su ciascun prodotto esplosivo.
3. Il richiedente trasmette tale dichiarazione all'organismo notificato prescelto e conserva copia della medesima e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
4. L'organismo notificato effettua o fa effettuare, ad intervalli aleatori, su un campione rappresentativo del prodotto finito prelevato dallo stesso organismo notificato, le prove e gli esami necessari a verificarne la conformità al tipo oggetto dell'attestato CE del tipo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo.
5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni eseguite, degli esami e delle prove effettuate, dei loro risultati e dell'esito finale della verifica. Copia del verbale è rilasciata al richiedente.
6. In caso di esito positivo degli esami, il fabbricante appone, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, nel corso del processo di fabbricazione del prodotto esplosivo, il simbolo di identificazione dell'organismo notificato che li ha eseguiti.
7. Ove il richiedente abbia dichiarato di prescegliere la presente procedura di verifica al momento della domanda di rilascio dell'attestato «CE del tipo», l'organismo notificato che procede al rilascio di quest'ultimo autorizza l'apposizione del proprio contrassegno di identificazione su ciascun prodotto fino al successivo controllo di altro organismo notificato.
8. Qualora uno o più esemplari dei prodotti esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato considera negativo l'esito degli esami e ne da immediata comunicazione all'interessato. Ove sia possibile procedere immediatamente a nuove prove e queste abbiano esito positivo, il responsabile dell'organismo notificato ne fa menzione nel verbale di cui al paragrafo 5.
9. Nel caso in cui le prove abbiano esito negativo e non sia possibile ripeterle immediatamente con esito positivo, salvi gli effetti previsti dall'art. 2, del decreto legislativo, l'organismo notificato trasmette immediatamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza una dettagliata relazione sulle prove eseguite. Su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante l'organismo notificato esegue con priorità nuove prove al fine di accertare che siano state adottate misure idonee a rendere la produzione conforme all'esemplare oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo».
10. In tutti i casi nei quali risulti che possono essere stati prodotti e ceduti o immessi sul mercato esemplari della produzione considerata non rispondenti ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II, l'organismo notificato trasmette immediatamente al prefetto del luogo, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, una dettagliata relazione sulla situazione di pericolo venutasi a creare.
11. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicità stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sui prodotti esplosivi oggetto della presente procedura di verifica.

C) <u>Procedura di garanzia di qualità della tecnologia produttiva</u>.

Tale procedura è relativa alla certificazione della conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, in base ad un sistema di controllo della qualità della tecnologia produttiva approvato ai sensi del successivo paragrafo 5.

1. La procedura è avviata dal fabbricante o da un suo rappresentante residente nel territorio dell'Unione europea (richiedente); che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità della tecnologia produttiva approvato, deve adempiere agli obblighi da esso derivanti e fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace, deve eseguire le ispezioni e le prove secondo quanto specificato al paragrafo 5.
3. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità della produzione al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti di sicurezza e appone su ciascun prodotto esplosivo il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 6.
4. Il fabbricante trasmette tale dichiarazione all'organismo notificato prescelto e conserva copia della medesima e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Il fab-

bricante conserva altresì per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto ai fini degli eventuali controlli dell'autorità di pubblica sicurezza:

1) la documentazione di cui al punto 5.1, lettera b);
2) la documentazione inerente agli adeguamenti di cui al punto 5.7;
3) i verbali e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 5.7 e 6.3.

5. Sistema di qualità della tecnologia produttiva.

5.1. Il richiedente presenta ad un organismo notificato di sua scelta, abilitato all'esecuzione della presente procedura, una domanda di valutazione del suo sistema di qualità della tecnologia della produzione di esplosivi. La domanda deve contenere:

a) tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
b) la documentazione relativa al sistema di qualità;
c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».

5.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II. Tutti i criteri, le indicazioni e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati e verificabili attraverso istruzioni e atti scritti. La documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere una interpretazione uniforme ed univoca di programmi, schemi manuali e rapporti riguardanti la qualità.

5.3. La documentazione del sistema di qualità deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:

1) degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità degli esplosivi;
2) dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo a garanzia della qualità;
3) degli esami e delle prove che sono effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
4) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, sulle tarature, le qualifiche del personale, ecc.;
5) dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta degli esplosivi e dell'efficacia di funzionamento del sistema di qualità.

5.4. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5.2. La conformità a tali requisiti è presunta ove l'organismo notificato accerti la rispondenza del sistema di qualità alle prescrizioni comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano i sistemi di qualità medesimi. Tra le persone incaricate di effettuare la valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere almeno una visita presso gli impianti di produzione.

5.5 Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni e dei controlli eseguiti, degli esami e delle prove effettuate, dei loro risultati e dell'esito finale della verifica. Copia del verbale è rilasciata al fabbricante.

5.6 Qualora la valutazione di cui al paragrafo 5.4 sia positiva, l'organismo notificato approva il sistema di qualità della tecnologia produttiva ed appone o autorizza il fabbricante ad apporre, nel corso del processo di fabbricazione del prodotto esplosivo, il simbolo di identificazione dell'organismo stesso.

5.7. Il fabbricante o il suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea devono informare l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema stesso. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accerta se il sistema modificato è in grado di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 5.2 o se è necessaria una nuova verifica. L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante e, ove ritenga necessaria una nuova verifica, ne espone le ragioni. La nuova verifica è svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti paragrafi.

6. Vigilanza e responsabilità dell'organismo notificato.

6.1. L'organismo notificato vigila affinché il fabbricante adempia a tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

6.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni e, in particolare, consentendo l'accesso:

a) alla documentazione relativa al sistema di qualità;
b) ad altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

6.3. L'organismo notificato svolge visite periodiche, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, al fine di accertare che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità approvato. L'organismo notificato può svolgere tali visite anche senza preavviso e al di fuori della periodicità stabilita. In tali occasioni può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. Esso rilascia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, sull'esito delle stesse.

6.4. Qualora le prove e i controlli di cui al paragrafo 6.3 abbiano esito negativo, l'organismo notificato ritira l'approvazione del sistema di qualità e l'autorizzazione di cui al paragrafo 5.6. In tal caso, salvi gli effetti previsti dall'art. 2, del decreto legislativo, l'organismo notificato trasmette immediatamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza una dettagliata relazione sulle prove e i controlli eseguiti. Su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante l'organismo notificato esegue con priorità una nuova valutazione del sistema di qualità al fine di accertare che siano state adottate misure idonee a renderlo conforme ai requisiti di cui al paragrafo 5.2. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 5.

6.5. In tutti i casi nei quali risulti che possono essere stati prodotti e ceduti o immessi sul mercato esemplari della produzione considerata non rispondenti ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II, l'organismo notificato trasmette immediatamente al prefetto del luogo, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, una dettagliata relazione sulla situazione di pericolo venutasi a creare.

6.6. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicità stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sulle verifiche eseguite in applicazione della presente procedura e comunica agli altri organismi notificati le approvazioni dei sistemi di qualità della tecnologia produttiva rilasciate o ritirate.

D) <u>Procedura di garanzia di qualità del prodotto</u>.

Tale procedura è relativa alla certificazione della conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e quindi ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, in base ad un sistema di controllo della qualità del prodotto approvato ai sensi del successivo paragrafo 5.

1. La procedura è avviata dal fabbricante o da un suo rappresentante residenti nel territorio dell'Unione europea (richiedente), che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità della tecnologia produttiva approvato, deve adempiere agli obblighi da esso derivanti e fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace, nonché eseguire le ispezioni e le prove secondo quanto specificato al paragrafo 5.
3. Il fabbricante redige una dichiarazione di conformità della produzione al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti di sicurezza e appone su ciascun prodotto esplosivo il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 6.
4. Il fabbricante o un suo rappresentante con residenza o sede nel territorio dell'Unione europea trasmettono tale dichiarazione all'organismo notificato prescelto e conservano copia della medesima e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
   Il fabbricante conserva altresì per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, ai fini degli eventuali controlli dell'autorità di pubblica sicurezza:
   1) la documentazione di cui al punto 5.1, lettera b);
   2) la documentazione inerente agli adeguamenti di cui al punto 5.7;
   3) i verbali e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 5.7 e 6.3.
5. Sistema di qualità del prodotto.
   5.1. Il richiedente presenta ad un organismo notificato di sua scelta, abilitato all'esecuzione della presente procedura, una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per i prodotti esplosivi. La domanda deve contenere:
      a) tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista;
      b) la documentazione relativa al sistema di qualità;
      c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».
   5.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II. Ciascun prodotto esplosivo è esaminato dal fabbricante e su di esso devono essere effettuate opportune prove per verificarne la conformità a tali requisiti. Tutti i criteri, le indicazioni e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati e verificabili per iscritto. La documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere una interpretazione uniforme ed univoca di programmi, schemi manuali e rapporti riguardanti la qualità.
   5.3. La documentazione del sistema di qualità deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione:
      1) degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità degli esplosivi;
      2) degli esami e delle prove che sono effettuati dopo la fabbricazione;
      3) dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta degli esplosivi e dell'efficacia di funzionamento del sistema di qualità;
      4) della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, sulle tarature, le qualifiche del personale, ecc.

5.4 L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 5.2. Presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità di cui accerti la rispondenza alle prescrizioni comunitarie, recepite dall'ordinamento nazionale, che disciplinano i sistemi di qualità medesimi.
Tra le persone incaricate di effettuare la valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia del prodotto oggetto della valutazione.
La procedura di valutazione deve comprendere almeno una visita presso gli impianti di produzione.

5.5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni e dei controlli eseguiti, degli esami e delle prove effettuate, dei loro risultati e dell'esito finale della verifica. Copia del verbale è rilasciata al fabbricante.

5.6. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 5.4 sia positiva, l'organismo notificato approva il sistema di qualità del prodotto ed appone o autorizza il fabbricante ad apporre, nel corso del processo di fabbricazione del prodotto esplosivo, il simbolo di identificazione dell'organismo stesso.

5.7. Il fabbricante o il suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea devono informare l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema stesso. L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e accerta se il sistema modificato è in grado di soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza o se è necessaria una nuova verifica. L'organismo notificato comunica la sua decisione al richiedente, e, ove ritenga necessaria una nuova verifica, ne espone le ragioni. La nuova verifica è svolta nel rispetto delle prescrizioni dei precedenti paragrafi.

6. Vigilanza e responsabilità dell'organismo notificato.

6.1. L'organismo notificato vigila affinché il fabbricante adempia a tutti gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

6.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione, ispezione, prove e deposito, fornendo tutte le necessarie informazioni e, in particolare, consentendo l'accesso:
a) alla documentazione relativa al sistema di qualità;
b) alla documentazione tecnica;
c) ad altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, etc.

6.3. L'organismo notificato svolge visite periodiche, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, al fine di accertare che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità approvato. L'organismo notificato può svolgere tali visite anche senza preavviso e al di fuori della periodicità stabilita.
In tali occasioni può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon funzionamento del sistema di qualità. Esso rilascia al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, sull'esito delle stesse.

6.4. Qualora le prove e i controlli di cui al paragrafo 6.3 abbiano esito negativo, l'organismo notificato ritira l'approvazione del sistema di qualità e l'autorizzazione di cui al paragrafo 5.6. In tal caso, salvi gli effetti previsti dell'art. 2 del decreto legislativo, l'organismo notificato trasmette immediatamente al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza una dettagliata relazione sulle prove e i controlli eseguiti.
Su richiesta del fabbricante o del suo rappresentante l'organismo notificato esegue con proprietà una nuova valutazione del sistema di qualità al fine di accertare che siano state adottate misure idonee a renderlo conforme ai requisiti di cui al paragrafo 5.2. Si applicano le disposizioni di cui paragrafo 5.

6.5. In tutti i casi nei quali risulti che possono essere stati prodotti e ceduti o immessi sul mercato esemplari della produzione considerata non rispondenti ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II, l'organismo notificato trasmette immediatamente al prefetto del luogo, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, una dettagliata relazione sulla situazione di pericolo venutasi a creare.

6.6. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicità stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sulle verifiche eseguite in applicazione della presente procedura e comunica agli altri organismi notificati le approvazioni rilasciate o ritirate dei sistemi di qualità del prodotto.

E) <u>Procedura per la verifica su prodotto</u>.

Tale procedura è relativa alla certificazione della conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, in base alla verifica di cui al paragrafo 3 da parte di un organismo notificato.

1. La procedura è avviata su domanda del fabbricante, di un suo rappresentante ovvero del responsabile dell'introduzione del prodotto nel territorio dell'Unione europea (richiedente) ad un organismo notificato di sua scelta abilitato alla esecuzione della medesima.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità di ciascun prodotto al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e redige una dichiarazione di conformità; ap-

pone inoltre su ciascun prodotto esplosivo il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato responsabile della verifica secondo quanto stabilito dal paragrafo 3.

Il fabbricante, un suo rappresentante con residenza o sede nel territorio dell'Unione europea ovvero, in mancanza, il responsabile della introduzione del prodotto nello stesso territorio, conservano copia della dichiarazione di conformità e della relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

3. Verifica mediante controllo e prova di ogni prodotto esplosivo.
   3.1. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove occorrenti per verificare singolarmente per ciascun prodotto esplosivo la conformità al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e ai pertinenti requisiti di cui all'allegato II, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo.
   3.2. L'organismo notificato autorizza la apposizione del suo contrassegno di identificazione su ciascun prodotto del quale riscontri la conformità a tali requisiti essenziali di sicurezza e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate. Il richiedente conserva copia dell'attestato di conformità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'esplosivo.
   3.3. L'organismo notificato presenta al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con la periodicità stabilita dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo, una relazione sulle verifiche eseguite in applicazione della presente procedura.

F) <u>Procedura per la verifica di un unico prodotto</u>.

Tale procedura è relativa alla certificazione della conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in unico esemplare ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

1. La procedura è avviata dal fabbricante, da un suo rappresentante o dal responsabile dell'introduzione del prodotto esplosivo nel territorio dell'Unione europea (richiedente), che presceglie un organismo notificato abilitato alla sua esecuzione.
2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità del prodotto ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II e redige una dichiarazione di conformità. Il richiedente conserva la dichiarazione di conformità e la relativa documentazione tecnica per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione del prodotto.
3. Il richiedente mette a disposizione dello stesso organismo notificato la documentazione tecnica necessaria per consentire di valutare la conformità dell'esemplare ai requisiti di cui all'allegato II, nonché di comprenderne il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento.

   Tale documentazione comprende, se necessario ai fini della valutazione:
   - ⇒ una descrizione generale del prodotto;
   - ⇒ i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ed ogni altra indicazione utile al riguardo;
   - ⇒ le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento dell'esplosivo o il sistema di protezione;
   - ⇒ la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui all'allegato II;
   - ⇒ i risultati dei calcoli di progetto e degli esami effettuati;
   - ⇒ i rapporti sulle prove effettuate.
4. L'organismo notificato, in relazione alle caratteristiche dell'esemplare e nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 14 del decreto legislativo effettua o fa effettuare le opportune prove, per verificarne la conformità ai pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'allegato II.
5. Il responsabile dell'organismo notificato redige un verbale delle operazioni, degli esami e delle prove eseguiti e, ove l'esito sia positivo, rilascia un attestato di conformità dell'esplosivo ed autorizza il richiedente ad apporre sul medesimo il proprio contrassegno di identificazione. Copia del verbale è rilasciata al richiedente. Il richiedente conserva copia dell'attestato di conformità per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'esplosivo.

   Il responsabile dell'organismo notificato comunica la conclusione della procedura al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.
6. Il fabbricante appone sull'esemplare prodotto il marchio CE ed il contrassegno di identificazione dell'organismo notificato che ha eseguito con esito positivo il controllo di cui alla presente procedura.

3. Il Decreto interministeriale 19 settembre 2002, n. 272[lxxxvi]

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE, "relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile";

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto Testo unico;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la "Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 , modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998"[lxxxvii];

Vista la legge 21 febbraio 1990, n. 36, recante "Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati";

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare gli articoli 2 e 4 della stessa legge;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno";

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante la "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Ritenuto che occorre dare attuazione all'articolo 4, comma 3, ed all'articolo 14, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 7;

Sentito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi – per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive e infiammabili, espresso nelle sedute del 21 maggio 2002 e 20 giugno 2002;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 2778/02, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. 52-1/A-30 (4593), del 10 settembre 2002;

---

lxxxvi Il D.M. 272/2002 "*Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile*" è stato emanato dal Ministero dell'interno di concerto con i Ministeri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive e pubblicato sul Supplemento ordinario della G.U.R. n. 291 del 12 dicembre 2002.

lxxxvii Nonostante il parere contrario, espresso nel gruppo di lavoro istituito per la redazione del decreto in questione, da parte del Ministero delle attività produttive competente in materia, il Ministero dell'interno ha deciso di non sottoporre la bozza di decreto alla procedura di informazione preventiva a livello comunitario. A parere dell'autore molte delle tematiche regolamentate dal D.M. 272/2002 (quale quella relativa agli artifici pirotecnici) esulano dalla materia trattata dalla Direttiva 93/15 e riguardano specificamente la circolazione dei prodotti (ad esempio gli artifici pirotecnici declassificati).

Capo I - Principi generali

Art. 1 - (Campo di applicazione)

1. Il presente decreto concerne l'immissione sul mercato degli esplosivi per uso civile che abbiano superato le procedure di valutazione di conformità di cui agli articoli seguenti e provvede:
   a) a disciplinare il procedimento di autorizzazione dell'Organismo notificato, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, d'ora in avanti indicato come decreto legislativo n. 7;
   b) a disciplinare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 7, le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento da parte degli Organismi notificati della sussistenza dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II al predetto decreto legislativo n. 7;
   c) ad individuare le modalità di convocazione e di funzionamento del Comitato tecnico, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 7;
   d) ad adeguare, ai soli fini del libero scambio in ambito europeo degli esplosivi per uso civile, le disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni ed ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose, fermo restando il regime autorizzatorio per la fabbricazione, il deposito, la detenzione, la cessione ed il trasporto dei medesimi esplosivi e le misure di sicurezza per le attività di fabbricazione e di deposito degli stessi, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18.6.1931, n. 773 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635[lxxxviii];
   e) a fissare principi e criteri direttivi per adeguare alle disposizioni internazionali, in conformità a quanto previsto dall'allegato "I" al decreto legislativo n. 7, i manufatti pirotecnici riconosciuti e non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.

Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
   a) per allegato I, II, III, IV, V, i corrispondenti allegati al decreto legislativo n. 7;
   b) per "Organismo notificato" i centri ed i laboratori[lxxxix] appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca ovvero a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III[xc], autorizzati ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 7;
   c) per "Comitato" (Comitato tecnico), il Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli "Organismi notificati", istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 7;
   d) per attestato di esame "CE del tipo" la certificazione rilasciata da un Organismo notificato dalla quale risulti l'accertamento della conformità di un campione rappresentativo della produzione di un prodotto esplosivo, ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato II al decreto legislativo n. 7;
   e) per "verifica della conformità al tipo" lo svolgimento delle procedure relative alla certificazione di conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell'attestato di esame "CE del tipo" ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza indicati nell'allegato II al decreto legislativo n. 7;

---

lxxxviii Nel testo della presente lettera d), emergono in tutta la loro gravità le differenze tra gli obiettivi della direttiva 93/15 e quelli delle normativa italiana di recepimento, che tendono a conservare quanto più possibile le disposizioni preesistenti alla direttiva. Il Ministero dell'interno ha cercato in ogni modo di non modificare i contenuti del T.U.L.P.S., scaricando sugli operatori incombenze ed obblighi che dovrebbero essere eliminati ai sensi della direttiva citata - di cui si parla nel seguito - e che rappresentano un onere notevole in termini soprattutto di tempo, a fronte, invece, di una maggiore tutela per gli operatori e quindi per la pubblica sicurezza, offerta dalle norme comunitarie in materia di libera circolazione degli esplosivi civili.

lxxxix Anche nel D.M. 272/2002 ricorre la definizione di Organismo notificato già commentata alla nota lxxxiv. Si noti inoltre che taluni obblighi sono talora riferiti a soggetti definiti impropriamente, ai sensi di norme obsolete o comunque superate dal diritto comunitario sulla libera circolazione degli esplosivi civili; in particolare si parla ancora di "*importazione*" anche quando si intende il trasferimento intracomunitario (che, come noto offre garanzie molto maggiori) mentre non si parla mai di "rappresentante autorizzato" (vedasi paragrafo 1.3.2)

xc al D. L.vo 7/97 (sottinteso).

f) per “garanzia di qualità della tecnologia produttiva” lo svolgimento delle procedure relative alla certificazione della conformità degli esplosivi prodotti in serie al tipo oggetto dell’attestato di esame “CE del tipo” ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II al decreto legislativo n. 7, in base ad un sistema di controllo della qualità della tecnologia produttiva, eseguito in relazione a quanto previsto dall’articolo 8 del presente decreto;
g) per “garanzia di qualità del prodotto” la certificazione di conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell’attestato di esame “CE del tipo” ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II al decreto legislativo n. 7, in base ad un sistema di controllo della qualità del prodotto eseguita in relazione a quanto previsto dall’articolo 8 del presente decreto;
h) per “verifica sul prodotto” la certificazione di conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in serie al tipo oggetto dell’attestato di esame “CE del tipo” ed ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II al decreto legislativo n. 7, mediante controllo e prova di ogni prodotto esplosivo, eseguito in relazione a quanto previsto dall’articolo 8 del presente decreto;
i) per “verifica di un unico prodotto” la certificazione di conformità dei prodotti esplosivi fabbricati in un unico esemplare ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II al decreto legislativo n. 7, eseguita in relazione a quanto previsto dall’articolo 8 del presente decreto.

Art. 3 - (Organismi notificati aventi sede in altro Paese)[xci]

1. Per “organismo notificato” si intende anche il centro o il laboratorio avente sede in un altro Paese membro dell’Unione Europea, autorizzato ad espletare le procedure di valutazione di conformità previste dalla direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, secondo la normativa vigente nel Paese di appartenenza.
2. Gli “organismi notificati” di cui al comma 1, possono, in ogni caso, ottenere anche l’autorizzazione italiana, secondo le disposizioni del Capo II.

Capo II - Procedimento di autorizzazione e norme relative all’attività degli Organismi notificati e disposizioni per il funzionamento del Comitato tecnico di vigilanza sugli Organismi notificati.

Art. 4 - (Presentazione delle istanze)

1. Possono ottenere l’autorizzazione ad espletare le procedure di valutazione di conformità di cui al decreto legislativo n. 7, le amministrazioni dello Stato, gli istituti universitari e di ricerca ed i privati che dispongano di una idonea struttura e siano in possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento.
2. Il titolare dell’Organismo, se organizzato come ditta individuale, il legale rappresentante, per le società, ovvero, se trattasi di una amministrazione dello Stato o di istituto universitario e di ricerca il dirigente competente secondo i rispettivi ordinamenti, chiede l’autorizzazione al rilascio dell’attestato di esame “CE del tipo” ed all’espletamento di tutte o solo di alcune delle altre procedure di valutazione, indicate nell’allegato “V” al decreto legislativo n. 7.
3. L’istanza è presentata a mano, a mezzo raccomandata postale, ovvero per via informatica o telematica al Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale, che rilascia all’interessato una ricevuta, contenente le indicazioni di cui all’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo quanto previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’interno 2 febbraio 1993, n. 284. Per le istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall’avviso di ricevimento; per le istanze inviate per via informatica si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.
4. L’istanza, oltre all’esatta denominazione dell’ente, della ditta o della società ed all’oggetto sociale o all’oggetto dell’impresa, quali risultano dai pubblici registri, deve contenere o essere corredata da apposita documentazione concernente:
   a) le indicazioni relative all’ubicazione ed alla sede dell’Organismo;

[xci] Vedasi in proposito quanto esposto nella nota lxvii e, soprattutto, quanto specificato al paragrafo 1.6.1. In particolare, per quanto asserito in quella nota, l’autore ritiene illegittimo il comma 2 del presente articolo.

b) le generalità complete del direttore del centro e dei laboratori, nonché quelle del responsabile o dei responsabili delle operazioni di verifica, del personale incaricato delle operazioni di verifica od impiegato in compiti tecnici connessi alla esecuzione delle verifiche sugli esplosivi con l'indicazione analitica, per ciascuno, delle qualifiche, dei titoli di studio e professionali delle abilitazioni all'esercizio della professione ove richieste, nonché delle esperienze professionali maturate in materia di esplosivi nel settore pubblico o privato;
c) le indicazioni relative all'ubicazione ed alla superficie dei laboratori, con l'illustrazione delle tecnologie impiegate, corredata da una relazione redatta da un professionista abilitato, nella quale vengono descritte le attrezzature e le apparecchiature disponibili per l'esame degli esplosivi;
d) l'idoneità del centro o del laboratorio all'effettuazione delle procedure di valutazione per le quali viene chiesta l'autorizzazione; tale idoneità deve essere certificata da apposito ente a ciò abilitato avente sede in un Paese appartenente all'Unione Europea, come dall'allegato I al presente Regolamento dove sono riportati quelli attualmente operanti;
e) l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Gli Organismi che non dispongono di propri laboratori, oltre alla documentazione di cui al precedente comma 4, debbono fornire adeguata dimostrazione del rapporto esistente tra l'Organismo e la struttura ad esso esterna, la quale dovrà formalmente impegnarsi a corrispondere, con immediatezza e tempestività, alle richieste di esecuzione delle procedure di esame sugli esplosivi che devono essere oggetto di valutazione di conformità.
6. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; sono, comunque, richieste la relazione prevista dalla lettera c), la certificazione prevista dalla lettera d) e la ricevuta dei pagamenti di cui alla lettera e) del comma 4 del presente articolo.
7. Le istanze e la documentazione redatte in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnate da traduzione giurata.

Art. 5 - (Requisiti e presupposti per il rilascio dell'autorizzazione)[xcii]

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 7, può essere rilasciata agli Organismi che:
   a) affidano la direzione a persona in possesso di laurea specialistica in ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria dell'ambiente, chimica, chimica industriale, come determinate in attuazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001, serie generale n. 18, ovvero della laurea in ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria mineraria, ingegneria dell'ambiente e territorio, chimica e chimica industriale, rilasciate dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 28 novembre 2000, con esperienza di almeno due anni nel campo della produzione o controllo di esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari;
   b) affidano la direzione dei laboratori chimici a personale in possesso di laurea in chimica, conseguita ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica 4 agosto 2000, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2000, serie generale n. 245, ovvero di laurea in chimica o chimica industriale, rilasciata dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 4 agosto 2000, che abbia svolto, per almeno due anni, 1'incarico di direttore di laboratorio chimico o equivalente adibito prioritariamente agli esami su esplosivi e su manufatti esplosivi civili o militari;
   c) affidano la direzione dei laboratori tecnologici a personale in possesso di laurea in chimica, ingegneria chimica o scienze e tecnologie fisiche, conseguita ai sensi del citato decreto 4 agosto 2000, ovvero di laurea in chimica, chimica industriale, ingegneria chimica, fisica, rilasciata dagli atenei in applicazione degli ordinamenti didattici antecedenti al citato decreto 4 agosto 2000, che abbia svolto,

[xcii] Nel presente articolo sono stati introdotti criteri ed obblighi non previsti dalla direttiva 93/15, generalmente individuati da un'ottica conservativa che tende privilegiare determinate professionalità o Enti piuttosto che a garantire l'affidabilità e la capacità di funzionamento degli organismi, anche sulla base delle pregresse esperienze in materia. Ai sensi del contesto comunitario relativo alla libera circolazione delle merci (vedasi paragrafo 1.6), meglio sarebbe stato il solo riferimento alle norme della serie EN 45000, come più volte richiesto dal Ministero delle attività produttive (si veda in proposito anche il comma 4, inserito su richiesta di quel Ministero).

per almeno due anni, l'incarico di direttore di laboratorio per test tecnologici balistici su esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari;

d) affidano la direzione delle unità organizzative preposte alla verifica ed alla conformità dei sistemi di qualità a laureati in una delle discipline di cui alle lettere precedenti che abbiano svolto, negli ultimi cinque anni, almeno due incarichi di responsabile dell'assicurazione di qualità (QAR), secondo le procedure NATO AQAP, presso l'industria privata o uno stabilimento dell'area tecnico industriale del Ministero della difesa**,** o abbiano frequentato un corso di almeno quaranta ore presso l'Associazione Italiana Controllo Qualità **(**SINAL, UNI od altri enti equivalenti**)** relativo alla conduzione delle verifiche ispettive, portando a compimento almeno cinque verifiche ispettive documentate;

e) dispongono di personale addetto ai laboratori chimici e tecnologici, incaricato delle operazioni di verifica, in possesso di diploma di maturità tecnica, e che abbia svolto, per almeno due anni, le mansioni di capo tecnico o equivalente nel settore degli accertamenti tecnici per la produzione di esplosivi e/o manufatti esplosivi civili o militari;

f) dispongono di personale impiegato come operatore a supporto delle attività connesse con le verifiche sugli esplosivi, in possesso di adeguata esperienza nello specifico settore, che deve essere comprovata da apposita certificazione, sottoscritta dal direttore dell'organismo notificato; di tale personale almeno una unità deve essere in possesso della abilitazione per l'esercizio del mestiere di fochino, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 302, ovvero della qualifica professionale di artificiere.
Sono ammessi i titoli di studio equipollenti, conseguiti in un altro Paese membro dell'Unione Europea.

2. In mancanza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione può essere concessa, su motivata proposta del Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati di cui all'articolo 9 del presente regolamento, qualora l'Organismo disponga, comunque, di personale di provata professionalità acquisita nel campo della produzione, del controllo degli esami, o delle verifiche sugli esplosivi.
3. Ai fini di cui al precedente comma 2, per le funzioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico valuta le esperienze professionali maturate nel settore pubblico o privato, con adeguato livello di responsabilità, presso strutture che svolgono attività di produzione o controllo su esplosivi e manufatti esplosivi civili o militari ovvero attività di laboratorio per esami o test tecnologici balistici su esplosivi o su manufatti esplosivi civili o militari. Per le funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico prende in considerazione le esperienze professionali maturate nel settore pubblico o privato presso strutture che svolgono attività nel settore del controllo della qualità degli esplosivi secondo le procedure ISO o NATO AQAP vigenti. Per le funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, il Comitato tecnico valuta le professionalità acquisite presso strutture pubbliche o private nel settore degli accertamenti tecnici per la produzione di esplosivi o manufatti esplosivi civili o militari.
4. Per le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 il Comitato tecnico può fare riferimento alla presenza dei requisiti previsti dalle norme serie EN 45000.
5. Fermo restando il rapporto di impiego o di dipendenza, la presente disposizione si applica anche nei confronti del personale che svolge la propria attività presso laboratori non facenti parte dell'Organismo notificato, dei quali l'Organismo si avvale anche solo per l'esecuzione di particolari prove.

Art. 6 - (Istruttoria delle istanze di autorizzazione ed adozione del provvedimento finale)[xciii]

1. L'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ricevuta l'istanza la trasmette, senza ritardo, al Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati; se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, l'Ufficio ne dà comunicazione all'interessato, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza.
2. Il Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati, se ritiene sufficiente la documentazione prodotta dagli interessati, esprime il proprio motivato parere in ordine al rilascio, ovvero al diniego dell'autorizzazione, nel termine di 90 giorni dalla ricezione dell'istanza. E' comunque in facoltà del Comitato convocare il titolare dell'Organismo per l'acquisizione di ogni elemento utile, nonché di disporre verifiche e sopralluoghi che devono essere svolti collegialmente da almeno tre componenti del

[xciii] A quasi 2 anni dalla pubblicazione del D.M. 272/2002 non si ha conoscenza di istanze presentate ai sensi del presente articolo.

Comitato medesimo. In tali ipotesi il termine è sospeso per il tempo strettamente necessario alla convocazione dell'interessato, ovvero allo svolgimento del sopralluogo presso le strutture dell'Organismo.

3. Il procedimento deve comunque concludersi con provvedimento espresso, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nel termine complessivo di 150 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di sospensione del termine di cui al precedente comma 2. Con lo stesso provvedimento ciascun Organismo è autorizzato al rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo" ed all'espletamento di tutte o di quelle procedure di valutazione, di cui all'allegato "V", al decreto legislativo n. 7 lettere *B*), *C*), *D*), *E*) ed *F*), richieste nella domanda.
4. Il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione Europea ed alle Autorità competenti degli altri Stati membri gli Organismi autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi è stato autorizzato, nonché il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.
5. L'autorizzazione rilasciata all'Organismo notificato tiene luogo della licenza prevista dall'articolo 99 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635[xciv].
6. I termini di cui ai commi precedenti possono essere modificati con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Ministro dell'interno 2 febbraio 1993, n. 284, come modificato ed integrato dai decreti del Ministro dell'interno 19 ottobre 1996, n. 702 e 18 aprile 2000, n. 142.

Art. 7 - (Sospensione, revoca e ritiro dell'autorizzazione rilasciata all'Organismo notificato)

1. Ai fini dell'adozione dell'ordinanza di sospensione immediata di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7, costituiscono, in ogni caso, ipotesi di particolare gravità:
   a) il rilascio dell'attestato di esame "CE del tipo", ovvero delle altre certificazioni di conformità di cui all'articolo 8 del presente regolamento in violazione delle procedure prescritte;
   b) la violazione delle prescrizioni di cui ai punti 1 e 5 dell'allegato "III" al decreto legislativo n. 7;
   c) il mancato adempimento degli obblighi di documentazione di cui all'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 7.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), non si procede al ritiro dell'autorizzazione qualora l'Organismo notificato abbia provveduto, durante il periodo di sospensione, a rimuovere le cause che l'hanno determinata.
3. Le autorizzazioni rilasciate agli Organismi notificati, che tengono luogo anche della licenza prevista dall'articolo 99 del regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono, inoltre, sospese o revocate negli stessi casi in cui le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione prevedono la sospensione o la revoca della medesima licenza di cui al citato articolo 99.
4. Dei provvedimenti di sospensione, di revoca o di ritiro dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione alla Commissione dell'Unione Europea ed alle competenti autorità degli altri Stati membri, a cura dell'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza.[xcv]

[xciv] Il riferimento all'art. 99 del regolamento al T.U.L.P.S. ("*E' in facoltà del Ministro per l'interno di accordare, sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della Commissione centrale consultiva di cui all'art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto, la detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento, di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari.*") desta alcune perplessità in quanto generalmente le prove sono effettuate dall'Organismo notificato presso i campi prova del produttore. In particolare si ritiene che la delega di poteri autorizzatori all'Organismo notificato non rientri tra le finalità della direttiva 93/15 che affida a quell'Ente il solo compito della verifica della conformità dei prodotti.
Si tenga inoltre presente che l'autorizzazione ex art. 99 del TULPS può essere rilasciata per singoli esplosivi e per particolari esigenze "*di studio o di esperimento*", mentre l'autorizzazione di cui al presente comma ha validità generale, cioè per tutti i prodotti esaminati dall'Organismo notificato.
Se poi si considera che un Organismo notificato può avere sede in altro Paese dell'Unione (ai sensi dell'art. 3), risulta evidente la discriminazione che si verifica tra un soggetto straniero (che ha un'autorizzazione permanente al trasferimento di esplosivo) e gli operatori italiani i quali, se pur abilitati dalla direttiva europea a trasferire prodotti marcati CE, non riescono, di fatto, ad ottenere le autorizzazioni al trasferimento in Italia.

[xcv] Per la valutazione comparata dell'interpretazione data all'art. 4 del D. L.vo 7/97, si veda la nota lxx. All'autore appare che sia stata fatta una tragica confusione tra la "sospensione dell'autorizzazione dell'Organismo notifica-

Art. 8 - (Attività degli Organismi notificati e modalità di esecuzione delle verifiche tecniche)

1. Gli Organismi notificati provvedono all'espletamento della procedura relativa al rilascio dell'attestato "CE del tipo". Essi, inoltre, in relazione ai compiti specifici per i quali sono stati autorizzati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 7, provvedono a tutte o a quelle procedure di valutazione, di cui all'allegato "V", al decreto legislativo n. 7 lettere B), C), D), E) ed F), richieste nella domanda, finalizzate alla:
   - verifica della conformità al tipo;
   - garanzia della qualità della tecnologia produttiva;
   - garanzia della qualità del prodotto;
   - verifica sul prodotto;
   - verifica di un unico prodotto.
2. Le verifiche tecniche e gli esami di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 7 sono effettuati in conformità alle norme italiane che recepiscono norme armonizzate comunitarie.
3. In mancanza delle norme tecniche di cui al comma 2, gli Organismi notificati impiegano i metodi di prova ritenuti idonei ad accertare la conformità dei prodotti ai requisiti essenziali di cui all'allegato "II" al decreto legislativo n. 7, codificati da Enti di Unificazione di Stati dell'Unione Europea o aderenti alla NATO.
4. Sulla base dei dati dichiarati dal fabbricante ed eventualmente verificati, gli Organismi notificati possono rilasciare attestati di "esame CE del tipo" anche per estensione di attestati precedentemente rilasciati per esplosivi similari al medesimo fabbricante o importatore.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 7, la scelta della procedura per le verifiche previste alle lettere B),C), D), E) ed F) dell'allegato "V" al decreto legislativo n. 7, compete al fabbricante o all'importatore per materiali prodotti in Stati non appartenenti all'Unione Europea. Nello svolgimento di tali procedure gli Organismi notificati si attengono a quanto previsto dalle prescrizioni concernenti "l'assicurazione di qualità ISO 9000" e successivi aggiornamenti e modifiche, o dalle corrispondenti norme UNI. In alternativa, ove il fabbricante o l'importatore ne facciano richiesta, gli Organismi notificati possono applicare i criteri previsti dalle norme più aggiornate di assicurazione della qualità NATO-AQAP.
6. Gli Organismi notificati comunicano al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per gli Affari della Polizia amministrativa e sociale ed al Comitato tecnico di vigilanza di cui al successivo articolo 9, senza ritardo e comunque almeno bimestralmente, le procedure di valutazione di conformità degli esplosivi effettuate, gli attestati "CE del tipo" e le altre certificazioni di conformità rilasciate, fornendo una descrizione completa degli esplosivi e dei mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite[xcvi].

---

to" e la "sospensione delle procedure rilasciate dall'Organismo notificato", citate dall'art. 4 del D. L.vo 7/97; queste procedure infatti comportano una responsabilità dell'Organismo notificato nei confronti dei produttori o degli importatori di prodotti esplodenti, che potrebbero vedere compromessi i propri interessi commerciali per motivi non dipendenti da propria colpa. Detta misura non sembra rispettare, tra l'altro, il principio di proporzionalità di cui al paragrafo 1.8.2.1.

[xcvi] Il presente comma introduce l'obbligo per gli Organismi notificati (probabilmente solo quelli notificati dall'autorità nazionale italiana e non quelli di cui all'art. 3 comma 1) di comunicare le procedure di valutazione di conformità effettuate dallo stesso organismo. Appare ovvio che la comunicazione può riguardare solo dati pubblici, cioè i dati che sono comunicati agli altri enti e che sono necessari per l'identificazione del prodotto; si deve ritenere quindi che la comunicazione non può riguardare i dati sottoposti a vincolo di riservatezza dal rapporto di prestazione di servizio tra il rappresentante autorizzato (che può essere diverso dal produttore, anche in ambito comunitario) e l'organismo notificato. In tale contesto appare di dubbia interpretazione il termine "*descrizione completa*". All'autore sembra che il testo avrebbe dovuto limitarsi alla dichiarazione CE di conformità che però compete al fabbricante o al rappresentante autorizzato nel caso in cui il fabbricante sia residente al di fuori dell'Unione. Per quanto riguarda la documentazione tecnica, sempre di competenza del fabbricante o del rappresentante autorizzato, essa non può essere richiesta in modo sistematico (vedi paragrafo 1,8.2).
Da tale comunicazione sono tuttavia escluse, ovviamente, le procedure effettuate da altri organismi notificati comunitari che pure trasmettono tutte le proprie procedure sia alla Commissione europea che agli altri organismi notificati.
Per quanto è dato di sapere, negli altri Paesi comunitari gli organismi notificati non hanno alcun obbligo oltre quelli previsti dalla direttiva 93/15 (comunicazione dei dati pubblici alla Commissione UE e agli altri organismi comunitari); l'autorità nazionale è a conoscenza dei dati riguardanti i prodotti esplodenti circolanti sul proprio ter-

7. Qualora i produttori o gli importatori che intendano immettere sul mercato interno un esplosivo abbiano ottenuto da uno degli Organismi notificati di altro Stato dell'Unione Europea l'attestato di esame "CE del tipo" o altra certificazione di conformità secondo una delle procedure di cui all'allegato "V" al decreto legislativo n. 7, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Ministero dell'interno, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento, in data antecedente alla fabbricazione od alla immissione dell'esplosivo sul territorio nazionale**.** La comunicazione deve fornire una descrizione completa dell'esplosivo ed i mezzi di identificazione, compreso il numero di identificazione delle Nazioni Unite[xcvii].

Art. 9 - (Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati)

1. Il presidente del Comitato tecnico di vigilanza sull'attività degli Organismi notificati, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 7, ha il compito di:
   a) formare il calendario delle riunioni e determinare l'ordine del giorno;
   b) convocare il comitato e dirigerne i lavori;
   c) designare il componente delegato a sostituirlo come presidente nelle sedute in caso di assenza od impedimento;
   d) adottare ogni iniziativa ritenuta necessaria per il miglior andamento dei lavori del comitato;
   e) designare delegazioni del Comitato per l'effettuazione di controlli presso gli Organismi notificati per verificare la regolarità delle procedure e per svolgere ogni accertamento utile;
   f) richiedere ad ogni Organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia od informazione occorrente;
   g) ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 7, comunicare al Ministro dell'interno i risultati degli accertamenti svolti dal Comitato a norma del comma 8, del presente articolo.
2. Il Comitato è convocato dal presidente mediante tempestivo avviso scritto ai componenti, recante l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Il Comitato si riunisce, di regola, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il presidente ha facoltà di riunire il Comitato in altre sedi qualora lo ritenga necessario.

---

ritorio attraverso la vigilanza del mercato descritta al paragrafo 1.8. L'iscrizione d'ufficio dell'esplosivo nell'elenco dell'allegato A (vedasi in proposito l'art. 19), condizionata alla comunicazione di cui al presente articolo, assomiglia, di fatto, al riconoscimento e alla classificazione di cui all'art. 53 del T.U.L.P.S. (se non altro nei tempi necessari) e costituisce, a parere dell'autore, un ostacolo alla libera circolazione degli esplosivi civili in Italia.

[xcvii] Il presente comma concerne l'obbligo (analogo a quello previsto per gli organismi notificati di cui al comma precedente) posto a carico dei produttori e degli importatori relativamente agli esplosivi certificati da Organismi notificati di altri Paesi membri; la collocazione di tale obbligo nell'ambito di un articolo che regolamenta l'attività degli organismi notificati appare di per sé criticabile.
L'obbligo in questione sussiste, a parere dell'autore, solo per gli esplosivi che devono essere immessi nel mercato comunitario (e cioè che sono prodotti al di fuori della comunità europea) mentre non sembra sussistere per i prodotti già immessi sul mercato comunitario (ad esempio in un altro Paese membro).
Infine, non essendo citato, il rappresentante autorizzato sembra escluso da tale obbligo che invece sussiste per il produttore e l'importatore da paesi extracomunitari.
In conseguenza di quanto sopra, il rappresentante autorizzato che intenda trasferire da un paese comunitario in Italia un prodotto già immesso sul mercato europeo e dotato di marchio CE ha l'obbligo, ai sensi del presente regolamento, della sola comunicazione di cui all'articolo 19.
In ogni caso, la ratio della direttiva 93/15 è sostanzialmente opposta a quella che traspare dal presente comma: nella direttiva la circolazione dell'esplosivo marcato appare come un diritto innegabile da parte dello Stato membro (si veda in proposito l'art. 2, comma 1), attenuato solo dalla necessità di imporre, per motivi contingenti e temporanei, particolari precauzioni in materia di sicurezza pubblica, soprattutto all'atto del trasferimento. Nel presente comma invece le disposizioni relative alla comunicazione appaiono di fatto come un riconoscimento del prodotto da parte del Ministero dell'interno, che si sovrappone a quello dell'Organismo notificato e che richiede tempi amministrativi non giustificati ai sensi della direttiva. Il comma appare discriminatorio nei confronti dei prodotti comunitari in considerazione della totale assenza di controlli preventivi da parte delle autorità competenti degli altri Stati membri (del tutto legittima ai sensi della direttiva), che invece svolgono i controlli attraverso la vigilanza sul mercato di competenza, come specificato al paragrafo 1.8.
Si fa inoltre presente che il Ministero dell'interno ha emesso provvedimento di rigetto dell'autorizzazione di trasferimento intracomunitario

4. Le sedute del Comitato sono valide quando intervengano, oltre al presidente, almeno i due terzi dei componenti, sostituibili dai rispettivi supplenti.
5. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
6. Il presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, di propria iniziativa o su proposta dei componenti del Comitato, ha facoltà di fare intervenire alle riunioni appartenenti agli Organismi notificati, ovvero di richiedere, anche durante la fase istruttoria, ulteriori elementi documentali, notizie od informazioni necessarie per la valutazione dell'idoneità dell'Organismo notificato.
7. Ove sia ritenuto necessario eseguire accertamenti tecnici, sperimentali o prove in centri specializzati, il presidente può disporne l'effettuazione, designando i componenti incaricati di assistervi.
8. Il Comitato riceve le segnalazioni concernenti i fatti di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n.7 e svolge gli accertamenti occorrenti. A tal fine può effettuare, conformemente alle modalità operative stabilite dal Comitato stesso, visite di controllo presso le strutture dell'Organismo in corso di valutazione o presso quelle esterne di cui l'Organismo notificato si avvale.
9. Svolge le funzioni di segretario un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in servizio presso l'Ufficio per l'Amministrazione Generale - Ufficio per gli Affari della Polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
10. Agli esperti non appartenenti alla pubblica amministrazione, componenti del Comitato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 7, non sono corrisposti compensi per l'attività professionale prestata per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Comitato medesimo.

Art. 10 - (Disposizioni finanziarie)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, le tariffe a copertura delle spese relative all'attuazione delle procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 7 e dal presente regolamento.
2. L'entrata in vigore del decreto sulle tariffe di cui al comma 1 è condizione[xcviii] per l'entrata in vigore del presente regolamento di esecuzione[xcix].

[xcviii] Alcuni operatori si sono posti il quesito se tale disposizione, in attesa dell'emanazione del decreto in questione, comportasse di fatto una proroga del termine del 31.12.2002 per l'immissione sul mercato di prodotti esplodenti che non dispongono del marchio CE; in effetti tale termine è stato fissato dall'Unione europea con la direttiva 93/15 e mai posposto. Né il regolamento 272/2002 aveva il potere di rinviare il termine.

[xcix] Con il decreto 1° luglio 2003, pubblicato sulla G.U.R. n. 158 del 10/7/2003, sono state determinate le tariffe per i servizi resi dal Ministero dell'interno e le relative modalità di pagamento ai sensi del D. L.vo 2 gennaio 1997, n. 7, e dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52:

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» ed in particolare l'art. 47, comma 2;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile ed in particolare gli articoli 4 e 14;

Decreta:

Art. 1. *Ambito di applicazione*. Il presente decreto si applica alle attività effettuate dal Ministero dell'interno, finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura CE, in attuazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.

Art. 2. *Tariffe*. 1. Le spese relative all'espletamento delle attività previste dall'art. 1 del presente decreto sono a carico degli organismi ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I al presente decreto.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli organismi pubblici.

Art. 3. *Modalità di pagamento*. 1. Il pagamento degli importi dovuti per le attività richieste ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, si effettua presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, ovvero tramite versamento sul conto corrente postale ad essa intestato.

2. Nella causale del versamento occorre specificare:
   - il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
   - l'amministrazione che effettua la prestazione;
   - l'imputazione della somma al capo XIV capitolo d'entrata 3560 «Entrate eventuali e diverse concernenti il

Capo III - Adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti

Art. 11 - (Modifica dell'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)[c]

Ministero dell'interno».

3. L'ufficio per l'amministrazione generale - ufficio per la polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza inizia le attività istruttorie connesse al procedimento di autorizzazione degli organismi di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, subordinatamente all'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione della attestazione di versamento, all'atto della richiesta.

Art. 4. *Utilizzo dei proventi*. 1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al capo XIV capitolo 3560 «Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'interno», per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e finanze, allo stato di previsione del Ministero dell'interno sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti per lo svolgimento delle attività di autorizzazione degli organismi e di vigilanza sugli stessi, per l'effettuazione dei controlli sui prodotti, nonché al fondo di retribuzione di posizione e di risultato per l'erogazione dei compensi dovuti al personale dirigenziale e al fondo unico di amministrazione per quelli dovuti al restante personale.

Art. 5. *Trattamento economico di missione*. 1. Ai componenti del comitato tecnico preposto alle attività di cui all'art. 1 spetta, quando dovuto, il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente.

Art. 6. *Entrata in vigore*. 1. Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

ALLEGATO I

Importi	Euro
Importo dovuto per il riconoscimento dell'organismo da versare contestualmente alla presentazione della domanda ……..……....	9.601,69
Importo dovuto da versare annualmente per la verifica periodica (vigilanza) per quattro anni successivi all'anno di riconoscimento……...….	2.317,72

Il decreto non chiarisce se gli importi definiti nell'Allegato sono relativi a ciascun modulo di verifica o a tutti (vedi paragrafo 1.5).

[c] Il presente articolo aggiunge all'articolo 81 del regolamento di esecuzione al TULPS un comma con il quale è esteso l'obbligo di munirsi delle licenze di cui agli articoli da 46 a 57 del TULPS anche ai prodotti esplodenti indicati nell'allegato I al D. L.vo 7/97. Secondo quanto sostenuto dal Ministero dell'interno, la necessità di introdurre una tale disposizione trova ragione nell'esigenza di evitare confusione interpretativa, in quanto la definizione di esplosivo che si ricava dal TULPS non coincide esattamente con quella che si desume dalla direttiva 93/15. La modifica normativa introdotta consente di continuare a qualificare esplosivo ogni sostanza o composto avente caratteristiche esplosive nonché ogni manufatto contenente esplosivo che non sia indicato nell'Allegato I al D. L.vo 7/97 in quanto non esplosivo commerciale o comunque non riconosciuto e classificato in alcuno dei modi consentiti.

L'autore non ha mai condiviso tale parere: di fatto, il comma preesistente dell'articolo 81 del regolamento del TULPS non definisce cosa si intende per esplosivo, lasciando all'Amministrazione la discrezionalità di ritenere esplosivi prodotti, sia pure pericolosi, ma di fatto non esplosivi, assoggettandoli tuttavia alle autorizzazioni previste dal TULPS. La norma in questione e' stata solo marginalmente chiarita, sempre in modo qualitativo, dalla nota all'Allegato A del regolamento del TULPS introdotta con DM interno 8/8/1972 ed abrogata con l'art. 19 del presente regolamento 272/2002.

La definizione di prodotto esplodente enunciata dal D.L.vo 7/97 attraverso l'elencazione di determinati prodotti nell'Allegato I al decreto stesso, conformemente a quanto stabilito dalle raccomandazioni ONU relative al trasporto delle merci pericolose (classe 1), ha reso definito ed univoco l'insieme dei prodotti esplosivi cui possono applicarsi le norme del TULPS; l'Allegato I del D. L.vo 7/97 ha implicitamente abrogato, a parere dell'autore, tutte le norme preesistenti in contrasto con quelle del citato decreto, e quindi anche la nota all'allegato A del regolamento del TULPS, oltre che, ovviamente, la definizione di esplosivo (ove tale possa essere considerata) contenuta nell'articolo 81 del regolamento del TULPS.

Il comma aggiunto all'art. 81 del TULPS assoggetta alle autorizzazioni di cui agli articoli da 46 a 57 del TULPS sia gli esplosivi come definiti al comma unico del preesistente articolo 81, sia quelli dell'Allegato I; tale duplicità, di fatto, crea due differenti insiemi di prodotti esplosivi, il primo essendo quello di cui al preesistente art. 81 (che, come sopra esposto, è indefinito o definito solo qualitativamente), ed il secondo essendo quello di cui all'Allegato I del D.L.vo 7/97 (che rappresenta un elenco definito univocamente dei prodotti esplosivi).

Considerata la non definizione del primo insieme, si possono verificare tre casi:

a) il primo insieme è compreso nel secondo: l'obbligo di cui all'attuale art. 81 è limitativo e bisogna evidentemente estenderlo a tutti gli esplosivi dell'Allegato I del D.L.vo 7/97;

1. All'articolo 81 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto il seguente comma:
"Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 57 della legge i prodotti esplodenti indicati nell'allegato "I" al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 83".

Art. 12 - (Modifica dell'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)[ci]

1. All'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto il seguente comma:
"La categoria V "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici" di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:

GRUPPO A

1. bossoli innescati per artiglieria;
2. spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3. spolette a doppio effetto per artiglieria;
4. cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5. cartucce per armi comuni e da guerra.

GRUPPO B

1. micce a lenta combustione o di sicurezza;
2. cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3. accenditori elettrici;
4. accenditori di sicurezza.

GRUPPO C

1. giocattoli pirici.

GRUPPO D

1. manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato;
2. manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro , compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato;
3. manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
4. manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;

GRUPPO E:

1. munizioni giocattolo;

---

b) il primo insieme coincide con il secondo: l'obbligo dell'attuale art. 81 è rivolto a tutti gli esplosivi ma il riferimento all'Allegato I del D.L.vo 7/97 è più chiaro ed univoco;

c) il primo insieme comprende il secondo: l'obbligo dell'attuale art. 81 si estende ad altri prodotti non compresi nell'Allegato I del D.L.vo 7/97. Ciò significa che il regolamento impone agli operatori, anche per tali prodotti da considerare non esplosivi ai sensi del D.L.vo 7/97, le procedure autorizzatorie previste dagli articoli da 46 a 57 del TULPS. Tale imposizione non appare giustificata e crea pesanti ripercussioni, anche in termini commerciali, per gli operatori italiani rispetto a quelli comunitari.

E' facile concludere che in tutti i casi il riferimento a due distinti insiemi di prodotti esplosivi o è inutile o è foriero, per gli operatori del settore, di obblighi non previsti dal legislatore comunitario.

Infine si segnala che qualora uno Stato membro decida di considerare esplosiva una sostanza o un oggetto non elencato nelle raccomandazioni ONU, tale decisione deve essere comunicata alla Commissione europea.

[ci] Il presente articolo cerca di dare soluzione all'annosa questione dei prodotti "declassificati" cioè dei prodotti che sono ritenuti dall'Amministrazione, ai sensi del decreto del Ministero dell'interno in data 4/4/1973, di pericolosità limitata e quindi considerati alla stessa stregua di prodotti inerti ai fini della sicurezza pubblica. L'emanazione del D.L.vo 7/97 nel gennaio del 1997, definendo esplosivi anche i prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo e livello di pericolo (All. I), ha di fatto reso illegittima l'applicazione di quel decreto, come più volte segnalato dall'autore nelle riunioni della Commissione Esplosivi. Soltanto alla fine del 2001, a seguito dei pareri contrari espressi dall'autore al riconoscimento di declassificazione di alcuni prodotti pirotecnici, il Ministero dell'interno ha preso in considerazione la riorganizzazione dell'intera materia secondo criteri che tengano nel dovuto conto la limitata pericolosità dei prodotti in questione. Tuttavia, grazie alla mancata emanazione del decreto di cui all'art. 20, molti prodotti continuano ad essere declassificati ai sensi del citato decreto del 1973.

2. air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato "I" al decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
3. bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4. inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5. manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
6. cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita." .

Art. 13 - (Modifica dell'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)

1. All'articolo 83 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Il primo comma è sostituito dal seguente[cii]:
   "I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonché i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del tipo" e della valutazione di conformità di cui all'allegato "V" al decreto legislativo 2 gennaio 1997 n. 7, certificati dagli "Organismi notificati" sono indicati nell'allegato "A" al presente regolamento[ciii]. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato "A" al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato "B" al presente regolamento."
   b) Il terzo comma è sostituito dal seguente:
   "L'allegato "C" determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalità per il rilascio delle relative licenze.".

Art. 14 - (Modifica dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)

[cii] Secondo il Ministero dell'interno, la sostituzione del comma 1 dell'art. 83 del regolamento del TULPS è stata introdotta per poter inserire nell'allegato A di quel regolamento anche gli esplosivi marcati CE.
Sempre secondo il Ministero dell'interno, il contesto previsto dal D.Lvo 7/97 non incide affatto sul regime autorizzatorio disciplinato dalle disposizioni del TULPS e dal suo regolamento. Inoltre, l'inserimento dell'esplosivo nell'allegato A consente l'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nelle attività di deposito e di fabbricazione degli esplosivi contenute nell'allegato B dello stesso regolamento.
A parere dell'autore, la presenza di 2 allegati (allegato I e allegato A) è ripetitiva e fuorviante; un solo allegato, contenente gli elementi di cui all'allegato A, sarebbe stato sufficiente. Si rileva inoltre che l'elenco dell'allegato I, derivante dalle raccomandazioni ONU, riporta le sole tipologie di sostanze e di oggetti esplosivi e non i prodotti commerciali in circolazione, come invece accadrà nell'allegato A a seguito dell'iscrizione d'ufficio dei prodotti circolanti in Italia.

[ciii] Circa le modalità di iscrizione degli esplosivi nell'Allegato A, non sembrano sussistere certezze in merito alla responsabilità sulla dichiarazione del numero ONU; secondo il Ministero dell'interno, tale responsabilità compete al Ministero dei trasporti e della navigazione ai sensi dell'ADR pubblicato nel 2003 in italiano; pertanto gli operatori che vorranno iscrivere i loro prodotti nell'Allegato A dovranno rivolgere istanza di assegnazione del numero ONU a quel Ministero e l'iscrizione avverrà solo dopo l'attribuzione del numero ONU da parte del Ministero.

Secondo l'autore, sulla materia esiste una grande confusione; senza voler ulteriormente sottolineare l'impostazione restrittiva che il Ministero dell'interno ha assegnato alla materia della libera circolazione degli esplosivi e i conseguenti immotivati impedimenti al trasferimento intracomunitario di esplosivi marcati cui gli operatori sarebbero soggetti, si esprime il parere che l'attribuzione del numero ONU compete al soggetto che spedisce e che la sola divisione di rischio 1.4 S deve essere attribuita a seguito di test, fermo restando che l'autorità nazionale competente alla vigilanza sul trasferimento di merci pericolose in ambito comunitario è il Ministero dei trasporti e della navigazione.
Per quanto riguarda invece l'iscrizione dei prodotti esplodenti sottratti al campo di applicazione del D.L.vo 7/97 e pertanto oggetto del riconoscimento e classificazione ai sensi dell'art. 53 TULPS**,** l'iscrizione nell'Allegato A, sempre secondo il Ministero dell'interno, avviene facendo riferimento all'indicazione del numero ONU e della classe di rischio documentata o dichiarata dal produttore o dall'importatore dell'esplosivo sotto la propria personale e diretta responsabilità. La negazione di tale facoltà, in grado di abbreviare in modo sostanziale il tempo necessario per la commercializzazione di un prodotto, anche ai soggetti interessati alla commercializzazione di prodotti marcati finisce per rappresentare, di fatto, un grave ostacolo alla libera circolazione degli esplosivi, ribaltando totalmente gli obiettivi della direttiva 93/15 finalizzati a favorire gli scambi commerciali in ambito comunitario.

1. Al primo comma dell'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E, in quantità illimitata."

Art. 15 - (Modifica dell'articolo 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)

1. L'articolo 98 del regio decreto 6 maggio 1940**,** n. 635, è sostituito dal seguente:
"Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento, salvo quanto previsto dal Capitolo I, n. 3, dell'allegato "C" al presente regolamento";

Per la fabbricazione ed il deposito dei prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le prescrizioni di cui ai Capitoli II e IV dell'allegato "B" al presente regolamento. Per le relative attività di detenzione, vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria gruppo E, fatta eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di cui al Capitolo II dell'allegato "B" al presente regolamento. Per la fabbricazione dei manufatti pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si applicano le prescrizioni del Capitolo III dell'allegato "B" al presente regolamento. Per le relative attività di deposito, detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.

Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'articolo 47 della legge ed al Capitolo VI dell'allegato "B" al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali."

Art. 16 - (Modifiche all'allegato "B" al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)

1. Al Capitolo VI dell'allegato "B" al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) L'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente:
      "1. Negli esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti si possono tenere e vendere:
         a) polveri della I categoria;
         b) cartucce per armi comuni della V categoria gruppo A;
         c) manufatti della IV e V categoria.

         Negli esercizi di minuta vendita è altresì consentito, in aggiunta a quanto indicato al comma 4 del presente articolo, detenere e vendere nelle loro confezioni originali, anche nei locali dove è consentito l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 50 netti di manufatti classificati nella V categoria, gruppo D e, fatte salve le disposizioni in materia di prevenzione incendi, manufatti classificati nella V categoria, gruppo E, in quantitativo illimitato.

         Tali disposizioni non si applicano ai depositi di fabbrica o di consumo permanente.

         Non rientrando tra i prodotti esplodenti, nessun limite è posto alla detenzione e vendita dei seguenti componenti di munizioni per armi comuni: proiettili, pallini, bossoli inerti."
   b) L'articolo 2, comma 1, ultimo capoverso, è soppresso.
   c) L'articolo 2, comma 2, terzo capoverso, è sostituito dal seguente:
      "Le polveri di I categoria e le cartucce di V categoria gruppo A devono essere custodite in locale (o locali) distinto, anche se contiguo a quello (o a quelli) nel quale sono custoditi i manufatti di IV e di V categoria. E' vietato l'accesso al pubblico nel locale (o nei locali) ove vengono custoditi i manufatti di IV e di V categoria." .
   d) L'articolo 2, comma 2, settimo capoverso, è sostituito dal seguente:

"Negli ambienti in cui è ammesso il pubblico sono consentiti solo gli scaffali, sui quali possono essere collocati: polveri di I categoria, cartucce di V categoria gruppo A per armi lunghe, manufatti di IV e V categoria inertizzati e/o loro simulacri, nonché manufatti della V categoria, gruppo D e gruppo E.".

Art. 17 - (Modifiche all'allegato "C" al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)[civ]

1. Il Capitolo "II" dell'allegato "C" al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è sostituito dal seguente[cv]:

"CAPITOLO II
Norme generali da osservarsi per il trasporto di esplosivi

Per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada "A.D.R."[cvi], per ferrovia "R.I.D.", per via aerea "I.C.A.O.", per mare "I.M.O" e nelle acque interne "ADNR."

Art. 18 - (Adeguamento dell'allegato "I" al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo)[cvii]

1. L'allegato "II" al presente regolamento costituisce adeguamento dell'allegato "I" al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, in conformità delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

Art. 19 - (Sostituzione dell'allegato "A" al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)[cviii]

[civ] Con la sostituzione di cui al presente articolo si fa espresso rinvio, per le modalità di trasporto degli esplosivi, alle disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose, fermo restando il relativo regime autorizzatorio che continua ad essere disciplinato dalle disposizioni contenute nel capitolo I dell'allegato C al regolamento di esecuzione del TULPS.

[cv] L'abrogazione del previgente capitolo II dell'Allegato C *(6 – E' vietato trasportare, con uno stesso autocarro, esplosivi di categorie diverse.*) comporta, tra l'altro, la possibilità di trasportare, con uno stesso autocarro, esplosivi di categorie diverse, ovviamente nel rispetto delle norme dell'ADR. Si evidenzia tuttavia che non è stato abrogato l'art. 106 del regolamento al T.U.L.P.S. secondo il quale che il trasporto per via ordinaria di esplosivi di II e III categoria deve essere effettuato con l'accompagnamento di guardie particolari giurate o di agenti della forza pubblica. Anche tale norma appare, oltre che onerosa, vetusta, spesso elusa e talora derogata. La sua abrogazione appare all'autore ineluttabile, anche perché in contrasto con le disposizioni dell'ADR che prevedono in cabina il solo autista dotato di patente ADR, escludendo la presenza di altre persone, anche guardie giurate, che dunque dovrebbero trovare ospitalità in altra vettura.
Inoltre, ai sensi delle norme ADR, il trasporto di sostanze non ricomprese nell'elenco di cui all'allegato II non necessita di autorizzazioni da parte del Ministero dell'interno; invece l'articolo 96, comma 1 del regolamento al T.U.L.P.S. ("*Per le materie o sostanze che possono servire anche ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc., occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate per la fabbricazione degli esplosivi*") prevede, per determinate materie che possono avere anche un impiego diverso, la necessaria autorizzazione ministeriale quando tali materie, pur non essendo classificabili come esplosive, "appaiono" destinate alla fabbricazione degli esplosivi.
All'autore le due norme appaiono in evidente contrasto e ritiene pertanto che la norma più vecchia debba soccombere di fronte a quella più recente, emanata in recepimento di una normativa comunitaria. Il permanere della disposizione di che trattasi nella legislazione italiana potrebbe configurarsi, a parere dell'autore, come ostacolo alla circolazione degli esplosivi. Anche per l'art. 106 citato nella presente nota, potrebbe configurarsi una situazione analoga.

[cvi] Il diretto riferimento all'applicazione dell'ADR rende automaticamente inefficace il disposto dell'articolo 106 citato alla nota precedente, per i motivi illustrati nella nota stessa.

[cvii] L'art. 1, comma 2, del D. L.vo 7/97 prevede che l'allegato I sia periodicamente adeguato alle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle attività produttive. Considerato che la più recente edizione (2001) delle raccomandazioni ONU, ha apportato delle modifiche (nuovi esplosivi - numeri di identificazione ONU: 0190; 0501; 0502; 0503 e 0504), si è ritenuto di adeguare l'allegato I contestualmente all'emanazione del regolamento 272/2002.

[cviii] Come gia evidenziato alla nota cii, il Ministero dell'interno ha ritenuto di iscrivere nell'allegato A al regolamento di esecuzione al TULPS previsto dal previgente art. 83 dello stesso regolamento (e che permane per gli

1. L'allegato "A" al presente regolamento contiene l'indicazione delle materie e degli oggetti esplodenti di cui all'allegato "I" del decreto legislativo n. 7, integrato con l'indicazione, per ciascun prodotto, della categoria di classificazione di cui all'articolo 82 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635[cix].
2. L'allegato "A" al presente regolamento sostituisce l'allegato "A" al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635[cx]. L'adeguamento dell'allegato "I" al decreto legislativo n. 7 determina l'automatico adeguamento dell'allegato "A" al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; per l'attribuzione delle categorie di classificazione si provvede ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del citato regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i prodotti esplodenti devono essere iscritti nell'allegato "A" al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635[cxi]:
   a) d'ufficio, successivamente alla comunicazione dell'Organismo notificato, dell'importatore o del fabbricante, per i prodotti esplodenti muniti dell'attestato "CE del tipo"[cxii];

---

esplosivi esclusi dal D.L.vo 7/97) anche gli esplosivi che dispongono del marchio CE in quanto le certificazioni rilasciate dagli organismi notificati, se legittimano la circolazione di tali prodotti in ambito comunitario, non incidono sul sistema di autorizzazioni necessarie per la fabbricazione e deposito, per le quali attività si applicano le disposizioni TULPS, in particolare riconducendo anche gli esplosivi con il marchio CE ad una delle categorie di cui all'art. 82 del regolamento di esecuzione al TULPS.
Si veda anche quanto già evidenziato in coda alla nota cii a proposito della presenza di 2 allegati.

cix Il presente comma integra (più precisamente di quanto indicato nel comma stesso) l'allegato II con l'indicazione delle categorie di cui all'art. 82 del regolamento di esecuzione al TULPS. L'attribuzione di tali categorie a ciascuna tipologia di prodotto è stata predisposta dalla Commissione Esplosivi e in particolare dal Gen. Romano Schiavi.

cx Secondo il Ministero dell'interno, la sostituzione dell'allegato A trova la sua giustificazione nell'esigenza di armonizzare concretamente la normativa interna a quella internazionale, in quanto nel nuovo allegato A sono riportati, per ciascuna tipologia di sostanza od oggetto esplosivo, sia la divisione di rischio ed il gruppo di compatibilità attribuiti dalle raccomandazioni ONU (peraltro già riportati nell'elenco dell'Allegato II) sia la classificazione secondo l'art. 82 del regolamento di esecuzione al TULPS. Sempre secondo il Ministero dell'interno, ciò rappresenta un valido ed immediato strumento per l'attività di controllo e rende agevole la consultazione da parte dei soggetti utilizzatori dei prodotti esplodenti i quali sono in grado di conoscere immediatamente se un determinato prodotto:

- è un esplosivo ed è classificato;
- è assoggettato al campo di applicazione della direttiva 93/15;
- è escluso dal campo di applicazione della citata direttiva comunitaria e, quindi, riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del TULPS;
- è assoggettato a particolari prescrizioni tecniche per la fabbricazione, il deposito ed il trasporto.

L'autore, in aggiunta a quanto specificato nella nota cii, rileva che le prime 3 delle funzioni sopra elencate possono essere svolte anche in modo diverso; il solo elemento rilevante da aggiungere è la classifica ai sensi dell'art. 82 del regolamento al TULPS, che poteva essere aggiunto nell'allegato II.
A parere dell'autore, il motivo principale per cui è stato mantenuto l'allegato A è che l'iscrizione di un prodotto esplosivo in quell'allegato (ineludibile ai sensi del regolamento in esame) costituisce tuttora il momento e l'atto iniziale di tutta la complessa ed onerosa catena autorizzatoria che rappresenta il calvario di tutti gli operatori del settore; la procedura in questione rappresenta dunque non solo un marchingegno amministrativo (di dubbia legittimità) finalizzato a conservare il preesistente sistema autorizzatorio ma anche un reale ostacolo alla circolazione degli esplosivi in Italia in quanto condiziona, in buona sostanza, le autorizzazioni di pubblica sicurezza ad un riconoscimento del prodotto da parte dell'autorità competente (che si aggiunge alle dichiarazioni di conformità gia certificate dagli organismi notificati).

cxi Secondo quanto dichiarato dal Ministero dell'interno, per l'iscrizione nell'allegato A dei prodotti esplosivi che dispongono di marchio CE è da ritenere sufficiente l'istanza presentata per il riconoscimento. Per quanto è dato di conoscere, allo stato attuale tali dichiarazioni, pur se facenti riferimento ad una istanza non prevista né in sede comunitaria (direttiva 93/15) né in sede nazionale (D. L.vo 7/97 e regolamento 272/2002), sono ampiamente disattese dall'Amministrazione.

cxii Molte perplessità sono sorte circa i contenuti della "*comunicazione*" di che trattasi. Anche se non indicato dal presente paragrafo, è necessario, a parere dell'autore, che il Ministero dell'interno disponga, per l'inserimento del prodotto nell'Allegato A, per lo meno del nome del prodotto e di copia della dichiarazione CE di conformità del prodotto, forniti al produttore o dal rappresentante autorizzato. Ogni ulteriore richiesta, quale la traduzione giurata

b) su domanda dell'interessato per i prodotti esplodenti esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, a conclusione del procedimento di riconoscimento e classificazione, di cui all'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.[cxiii]

Art. 20 - (Sostituzione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento[cxiv], si provvede d'ufficio alla classificazione provvisoria nella categoria 5), gruppo D e gruppo E, dei manufatti pirotecnici già riconosciuti ai sensi del medesimo articolo 53, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.[cxv]
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 si provvede altresì:
   a) a determinare le procedure e le modalità per la classificazione definitiva dei manufatti pirotecnici di cui al comma 1, nonché ad individuare le caratteristiche tecnico-costruttive, ai fini della sicurezza nell'impiego, da accertarsi anche mediante l'esecuzione di prove tecniche a cura del fabbricante o dell'importatore, che i manufatti pirotecnici devono possedere per la loro classificazione nella categoria 5), gruppo D e gruppo E.
   b) a disporre che lo smaltimento delle giacenze dei manufatti pirotecnici già riconosciuti ai sensi del citato articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973 avvenga non oltre il 31 dicembre 2003, continuando ad applicare le disposizioni relative ai locali di minuta vendita di esplosivi, vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento. Le scorte non smaltite entro tale data, per essere reimmesse sul mercato, devono recare l'etichettatura relativa alla classificazione attribuita, apposta dal fabbricante o dall'importatore.
3. Il decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – serie generale - del 10 maggio 1973, n. 120, cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

Art. 21 - (Disposizioni transitorie)

1. I decreti di riconoscimento e classificazione adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad avere effetto, fatte salve le disposizioni di cui al successivo comma 2.
2. A decorrere dalla data del 1° gennaio 2003 non è consentita la produzione, la detenzione, l'utilizzazione, la vendita o cessione a qualsiasi titolo, il trasporto l'importazione o l'esportazione degli esplosivi per uso civile rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 7, anche se riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non sono muniti della marcatura "CE del tipo" e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato "V" del medesimo decreto legislativo n. 7.[cxvi]

---

dalle ambasciate italiane, è da considerare, a parere dell'autore, illegittima e quindi rappresenta un ostacolo alla libera circolazione degli esplosivi. Si veda in proposito l'Appendice 2.

[cxiii] Il Ministero dell'interno ritiene che tutti i prodotti già riconosciuti e classificati ai sensi dell'art. 53 del regolamento al TULPS ma che non dispongano di marchio CE e di numero ONU siano automaticamente cancellati dall'Allegato A. Anche in questo caso il Ministero dell'interno equivoca, a parere dell'autore, tra tipologie di prodotti (che non possono essere cancellate dall'elenco) e prodotti commerciali; questi ultimi, non essendo attualmente compresi nell'elenco dell'Allegato A (né possono esserci elencati in futuro se non dispongono di marchio CE), non possono quindi esserne cancellati.

[cxiv] Al momento di congedare la presente nota, il decreto in questione non risulta ancora emanato. Essendo scaduto peraltro il termine di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, il Ministero dell'interno sta prorogando di fatto l'impiego dei prodotti in questione senza l'accordo del Ministeri concertanti e senza il parere della Commissione Esplosivi, assumendo quindi la responsabilità dei rischi connessi con tali prodotti in vece dei fabbricanti.

[cxv] Si veda in proposito quanto evidenziato alla nota ci.

[cxvi] Il presente comma appare inutile se confrontato con quanto stabilito all'art. 16 del D. L.vo 7/97.

3. [cxvii]Relativamente agli esplosivi prodotti ed importati nel territorio dello Stato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, riconosciuti e classificati sulla base delle norme anteriormente vigenti, è consentito lo smaltimento delle giacenze entro il 31 dicembre 2005, limitatamente al mercato interno ed a quello estero escluso dall'applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, "relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo degli esplosivi per uso civile". Le giacenze non smaltite entro la data del 31 dicembre 2005 debbono essere distrutte[cxviii]. Fermo restando l'obbligo delle relative autorizzazioni, sono consentite le attività di detenzione, utilizzazione, vendita o cessione a qualsiasi titolo, trasporto ed esportazione dei predetti esplosivi per uso civile, per le finalità e nel termine indicato nel presente comma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

cxvii Secondo il Ministero dell'interno, è stato necessario prevedere il regime transitorio di cui al presente comma in quanto sarebbe stato illogico dover considerare illegale, a far data dal 1° gennaio 2003, la circolazione degli esplosivi legittimamente immessi sul mercato, prima del 31 dicembre 2002, con le modalità di riconoscimento e classificazione previgenti a quelle introdotte dalla direttiva 93/15 ed in presenza di tutte le necessarie autorizzazioni richieste dalle varie leggi di pubblica sicurezza.
Pertanto, sempre secondo il Ministero dell'interno, fino al 2005 sarebbe consentito lo smaltimento delle giacenze degli esplosivi (rientranti nel campo di applicazione della richiamata direttiva 93/15) riconosciuti e classificati ai sensi dell'art. 53 TULPS prima dell'entrata in vigore del regolamento in esame. A tale scopo sarebbe consentita, previe le necessarie autorizzazioni, ogni attività ad eccezione della fabbricazione e dell'importazione, dall'entrata in vigore del decreto 272/2002.
In proposito l'autore ritiene che i prodotti immessi in qualsiasi paese comunitario prima del 31 dicembre 2002 possano legittimamente continuare a circolare (uso, deposito, trasporto, etc.) in tutto il mercato comunitario in quanto la loro immissione è avvenuta entro i termini previsti dalla direttiva 93/15. La proroga concessa ai soli produttori italiani con il presente comma, per lo meno fino al luglio 2003 (vedasi art. 10), appare all'autore illegittima ai sensi del D.L.vo 7/97 e motivata solo dall'impossibilità di effettuare controlli presso i depositi di esplosivo alla data del 1° gennaio 2003.

cxviii A parere dell'autore, anche volendo prescindere dalle difficoltà operative per il controllo dell'avvenuta produzione, entro il dicembre del 2002, degli esplosivi non marcati CE, la distruzione dell'esplosivo alla scadenza del 31 dicembre 2005 appare misura pesante, oltre che illegittima, per quei prodotti immessi legittimamente sul mercato comunitario entro il previsto termine del 31 dicembre 2002, anche in considerazione del fatto che taluni prodotti non sono soggetti a decadimento.
Un altro elemento di discriminazione è introdotto dall'art. 21 nei confronti degli esplosivi immessi sul mercato di Paesi comunitari prima del 31 dicembre 2002, ai quali tuttavia non è consentita l'introduzione nel territorio italiano dopo il 1° gennaio 2003 (il comma 2 ne vieta infatti l'importazione, consentendo invece il comma 3 l'esportazione dei prodotti nazionali).

ALLEGATO I

IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 4, COMMA 4 LETTERA d), DEL PRESENTE REGOLAMENTO, SI INDICANO GLI ORGANISMI EUROPEI DI ACCREDITAMENTO DI LABORATORI DI PROVA PARTECIPANTI AGLI ACCORDI DI MUTUO RICONOSCIMENTO

AUSTRIA - BMWA
Dept. IV/9, Landstrasser
Hauptstrasse 55-57
AT-1031 VIENNA
Tel. + 431 71 100 8248 Fax + 431 71 100 8399
Email: guenter.friers@bmwa.gv.at

BELGIO - BELTEST
Boulevard du Roi Albert II 16
BE-1000 BRUSSELS
Tel. + 32 2 206 4680 Fax + 32 2 206 5742
Email: beltest@mineco.fgov.be

DANIMARCA - DANAK
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 COPENHAGEN
Tel. + 45 35 46 6210 Fax + 35 46 62 02
Email: va@efs.dk

FINLANDIA - FINAS
P.O. Box 239
FI-00181 HELSINKI
Tel. + 358 9 616 761 Fax + 358 9 616 7341
Email: tuulikki.hattula@mikes.fi

FRANCIA - COFRAC
37, rue de Lyon
F - 75012 PARIS
Tel .+ 33 1 4468 8244 Fax + 33 1 4468 8221
Email: information@cofrac.fr

GERMANIA - DAR
Unter den Eichen 87
D - 12205 BERLIN 45
Tel. + 49 30 8104 1940 Fax + 49 30 8104 1947
Email: dar@bam.de

IRLANDA - NAB
Wilton Park House, Wilton Place
IE-DUBLIN 2
Tel. + 353 1 607 3003 Fax + 353 1 607 3109
Email: nab@nab.ie

ITALIA - SINAL
Piazza Mincio 2
00198 ROMA
Tel. + 39 06 8841 169
Fax + 39 06 8841 199
Email: info@sinal.it

OLANDA - RVA
Postbus 2768
NL-3500 GT UTRECHT
Tel. + 30 239 45 00 Fax + 31 30 239 45 39
Email: postmaster@rva.nl

PORTOGALLO - IPQ
Rua António Gião, 2
PT-2829-513 CAPARICA
Tel. + 351 1 2948201 Fax + 351 1 2948202
Email: acredita@mail.ipq.pt

REGNO UNITO - UKAS
21-47, High Street
Feltham
GB- MIDDLESEX TW13 4UN
Tel. + 44 20 8917 8400 Fax + 44 20 8917 8500
Email: rb@ukas.com

SPAGNA - ENAC
Serrano, 240, 7°
ES-28016 MADRID
Tel. + 34 91 457 3289 Fax + 34 91 458 6280
Email: enac@enac.es

SVEZIA - SWEDAC
Box 878
SE-501 15 BORÅS
Tel. + 46 33 17 77 00 Fax + 46 33 10 13 92
Email: katarina.wenell@swedac.se

ALLEGATO II

ADEGUAMENTO DELL'ALLEGATO I AL DECRETO LEGISLATIVO 2 Gennaio 1997, n. 7[cxix]**.**

Il presente allegato, ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento, sostituisce[cxx] l'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, adeguandolo all'edizione 12^ del 2001 delle raccomandazioni delle Nazioni Unite, relative al trasporto delle merci pericolose.

ELENCO DELLE MATERIE E DEGLI OGGETTI ESPLODENTI
Riferimento "UN Recommendations on transport of dangerous goods (doc.ST/SG7/AC.10/1/Rev.12/2001)"

Numero di identificazione	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificazione
0004	Picrato di ammonio, secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	1.1 D
0005	Munizioni con carica di scoppio	1.1 F
0006	Munizioni con carica di scoppio	1.1 E
0007	Munizioni con carica di scoppio	1.2 F
0009	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G
0010	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G
0012	Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro	1.4 S
0014	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.4 S
0015	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G
0016	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G
0018	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G
0019	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G
0020	Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 K
0021	Munizioni tossiche con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 K
0027	Polvere nera sotto forma di grani o polverino	1.1 D
0028	Polvere nera compressa o polvere nera in compresse	1.1 D
0029	Detonatori da mina non elettrici	1.1 B
0030	Detonatori da mina elettrici	1.1 B
0033	Bombe con carica di scoppio	1.1 F
0034	Bombe con carica di scoppio	1.1 D
0035	Bombe con carica di scoppio	1.2 D
0037	Bombe foto-illuminanti	1.1 F
0038	Bombe foto-illuminanti	1.1 D
0039	Bombe foto-illuminanti	1.2 G
0042	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.1 D
0043	Cariche di dispersione	1.1 D
0044	Capsule innescanti a percussione	1.4 S
0048	Cariche di demolizione	1.1 D
0049	Cartucce illuminanti	1.1 G
0050	Cartucce illuminanti	1.3 G
0054	Cartucce da segnalazione	1.3 G
0055	Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti	1.4 S
0056	Cariche di profondità	1.1 D
0059	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.1 D
0060	Cariche di collegamento esplosive	1.1 D
0065	Miccia detonante flessibile	1.1 D
0066	Miccia a combustione rapida	1.4 G
Numero di identificazione	**Denominazione della materia o dell'oggetto**	**Codice di classificazione**

[cxix] Il presente allegato adegua l'Allegato I del D. L.vo 7/97 ai sensi dell'art. 1, comma 2, dello stesso D. L.vo.

[cxx] Nella versione del presente regolamento pubblicata sulla GUR non sono riportate le definizioni delle divisioni di rischio e dei gruppi di compatibilità, invece presenti nell'Allegato I al D. L.vo 7/97. Considerata la loro importanza per la comprensione dei criteri di attribuzione delle divisioni di rischio e dei gruppi di compatibilità, nella presente edizione tali definizioni sono riportate nella versione non aggiornata (rispetto alle raccomandazioni ONU), così come stabilita dal D.L.vo 7/97.

0070	Dispositivi taglia-cavi	1.4 S
0072	Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1 D
0073	Detonatori per munizioni	1.1 B
0074	Diazodinitrofenolo, umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A
0075	Dinitrato di dietilenglicol desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1 D
0076	Dinitrofenolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0077	Dinitrofenolati dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua	1.3 C
0078	Dinitroresorcinolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0079	Esanitrodifenilammina (dipicrilammina, esile)	1.1 D
0081	Esplosivo di tipo A	1.1 D
0082	Esplosivo di tipo B	1.1 D
0083	Esplosivo di tipo C	1.1 D
0084	Esplosivo di tipo D	1.1 D
0092	Dispositivi illuminanti di superficie	1.3 G
0093	Dispositivi illuminanti aerei	1.3 G
0094	Polvere illuminante	1.1 G
0099	Cariche esplosive di fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore	1.1 D
0101	Miccia istantanea non detonante	1.3 G
0102	Miccia detonante a involucro metallico	1.2 D
0103	Miccia di accensione a rivestimento metallico	1.4 G
0104	Miccia detonante a carica ridotta con rivestimento metallico	1.4 D
0105	Miccia a lenta combustione, di sicurezza	1.4 S
0106	Spolette detonanti	1.1 B
0107	Spolette detonanti	1.2 B
0110	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 S
0113	Guanil nitrosamminoguanilidene idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua	1.1 A
0114	Guanil nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A
0118	Esolite (Esotolo) secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0121	Accenditori	1.1 G
0124	Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore	1.1 D
0129	Azoturo di piombo, umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A
0130	Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A
0131	Accenditori per miccia di sicurezza	1.4 S
0132	Sali metallici deflagranti di derivati nitrati aromatici, n.a.s.	1.3 C
0133	Esanitrato di mannitolo (nitromannite) umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D
0135	Fulminato di mercurio, umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A
0136	Mine con carica di scoppio	1.1 F
0137	Mine con carica di scoppio	1.1 D
0138	Mine con carica di scoppio	1.2 D
0143	Nitroglicerina desensibilizzata con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1 D
0144	Nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina	1.1 D
0146	Nitroamido secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D
0147	Nitrourea	1.1 D
0150	Tetranitrato di pentaeritrite (tetranitrato di pentaeritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il 25% (massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15% (massa) di flemmatizzante	1.1 D
0151	Pentolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0153	Trinitroanilina (picrammide)	1.1 D
0154	Trinitrofenolo (acido picrico, melignite) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D
Numero di identificazione	**Denominazione della materia o dell'oggetto**	**Codice di classificazione**
0155	Trinitroclorobenzene (cloruro di picrile)	1.1 D

0159	Galletta umidificata con almeno il 25% (massa) di acqua	1.3 C
0160	Polvere senza fumo	1.1 C
0161	Polvere senza fumo	1.3 C
0167	Proiettili con carica di scoppio	1.1 F
0168	Proiettili con carica di scoppio	1.1 D
0169	Proiettili con carica di scoppio	1.2 D
0171	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G
0173	Dispositivi di sgancio	1.4 S
0174	Rivetti esplosivi	1.4 S
0180	Razzi con carica di scoppio	1.1 F
0181	Razzi con carica di scoppio	1.1 E
0182	Razzi con carica di scoppio	1.2 E
0183	Razzi a testa inerte	1.3 C
0186	Motori per razzi	1.3 C
0190	Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario	-
0191	Artifizi da segnalazione a mano	1.4 G
0192	Petardi per ferrovia	1.1 G
0193	Petardi per ferrovia	1.4 S
0194	Segnali di pericolo per navi	1.1 G
0195	Segnali di pericolo per navi	1.3 G
0196	Segnali fumogeni	1.1 G
0197	Segnali fumogeni	1.4 G
0204	Cariche esplosive di scandaglio	1.2 F
0207	Tetranitroanilina	1.1 D
0208	Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile)	1.1 D
0209	Trinitroluene (tritolo, tolite, TNT) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D
0212	Traccianti per munizioni	1.3 G
0213	Trinitroanisolo	1.1 D
0214	Trinitrobenzene secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D
0215	Acido trinitrobenzoico secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D
0216	Trinitro-m-cresolo	1.1 D
0217	Trinitronaftalene	1.1 D
0218	Trinitrofenetolo	1.1 D
0219	Trinitroresorcinolo (trinitroresorcina, acido stifnico) secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D
0220	Nitrato di urea secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D
0221	Teste di guerra per siluri con carica di scoppio	1.1 D
0222	Nitrato di ammonio contenente più dello 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia	1.1 D
0223	Fertilizzanti a base di nitrato ammonico aventi una sensibilità superiore a quella del nitrato di ammonio contenente lo 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia	1.1D
0224	Azoturo di bario, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua	1.1 A
0225	Carica di rinforzo con detonatore	1.1 B
0226	Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1 D
0234	Dinitro-o-cresato di sodio secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.3 C
0235	Picrammato di sodio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3 C
0236	Picrammato di zirconio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3 C
0237	Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili	1.4 D
0238	Razzi lancia sagole	1.2 G
0240	Razzi lancia sagole	1.3 G
0241	Esplosivo di tipo E	1.1 D
0242	Cariche di lancio per cannone	1.3 C

Numero di identificazione	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificazione
0243	Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 H
0244	Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 H
0245	Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 H
0246	Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 H
0247	Munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 J
0248	Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 L
0249	Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 L
0250	Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione	1.3 L
0254	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 G
0255	Detonatori da mina elettrici	1.4 B
0257	Spolette detonanti	1.4 B
0266	Ottolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D
0267	Detonatori da mina non elettrici	1.4 B
0268	Cariche di rinforzo con detonatore	1.2 B
0271	Cariche propulsive	1.1 C
0272	Cariche propulsive	1.3 C
0275	Cartucce per piromeccanismi	1.3 C
0276	Cartucce per piromeccanismi	1.4 C
0277	Cartucce per pozzi petroliferi	1.3 C
0278	Cartucce per pozzi petroliferi	1.4 C
0279	Cariche di lancio per cannone	1.1 C
0280	Motori per razzi	1.1 C
0281	Motori per razzi	1.2 C
0282	Nitroguanidina (guanite, picrite, NIGU) secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D
0283	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.2 D
0284	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1 D
0285	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.2 D
0286	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.1 D
0287	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.2 D
0288	Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili	1.1 D
0289	Miccia detonante flessibile	1.4 D
0290	Miccia detonante con rivestimento metallico	1.1 D
0291	Bombe con carica di scoppio	1.2 F
0292	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1 F
0293	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.2 F
0294	Mine con carica di scoppio	1.2 F
0295	Razzi con carica di scoppio	1.2 F
0296	Cariche esplosive di scandaglio	1.1 F
0297	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G
0299	Bombe foto-illuminanti	1.3 G
0300	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G
0301	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G
0303	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G
0305	Polvere illuminante	1.3 G
0306	Traccianti per munizioni	1.4 G
0312	Cartucce da segnalazione	1.4 G
0313	Segnali fumogeni	1.2 G
0314	Accenditori	1.2 G
0315	Accenditori	1.3 G
0316	Spolette-accenditori	1.3 G
0317	Spolette-accenditori	1.4 G
0318	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.3 G
0319	Cannelli per artiglieria	1.3 G
0320	Cannelli per artiglieria	1.4 G

Numero di identificazione	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificazione
0321	Munizioni con carica di scoppio	1.2 E
0322	Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione	1.2 L
0323	Cartucce per piromeccanismi	1.4 S
0324	Proiettili con carica di scoppio	1.2 F
0325	Accenditori	1.4 G
0326	Cartucce a salve	1.1 C
0327	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.3 C
0328	Cartucce con proiettile inerte per armi	1.2 C
0329	Siluri con carica di scoppio	1.1 E
0330	Siluri con carica di scoppio	1.1 F
0331	Esplosivo da mina di tipo B	1.5 D
0332	Esplosivo da mina di tipo E	1.5 D
0333	Fuochi pirotecnici	1.1 G
0334	Fuochi pirotecnici	1.2 G
0335	Fuochi pirotecnici	1.3 G
0336	Fuochi pirotecnici	1.4 G
0337	Fuochi pirotecnici	1.4 S
0338	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.4 C
0339	Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro	1.4 C
0340	Nitrocellulosa secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o alcool)	1.1 D
0341	Nitrocellulosa non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante	1.1 D
0342	Nitrocellulosa umidificata con almeno il 25% (massa) di alcool	1.3 C
0343	Nitrocellulosa plastificata con almeno il 18% (massa) di plastificante	1.3 C
0344	Proiettili con carica di scoppio	1.4 D
0345	Proiettili inerti con traccianti	1.4 S
0346	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 D
0347	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 D
0348	Munizioni con carica di scoppio	1.4 F
0349	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 S
0350	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 B
0351	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 C
0352	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 D
0353	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 G
0354	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 L
0355	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 L
0356	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 L
0357	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 L
0358	Materie esplosive, n.a.s.	1.2 L
0359	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 L
0360	Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione	1.1 B
0361	Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione	1.4 B
0362	Munizioni da esercitazione	1.4 G
0363	Munizioni per prove	1.4 G
0364	Detonatori per munizioni	1.2 B
0365	Detonatori per munizioni	1.4 B
0366	Detonatori per munizioni	1.4 S
0367	Spolette detonanti	1.4 S
0368	Spolette accenditori	1.4 S
0369	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.1 F
0370	Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione	1.4 D
0371	Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F
0372	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.2 G
0373	Artifizi da segnalazione a mano	1.4 S
0374	Cariche esplosive di scandaglio	1.1 D

Numero di identificazione	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificazione
0375	Cariche esplosive di scandaglio	1.2 D
0376	Cannelli per artiglieria	1.4 S
0377	Capsule innescanti a percussione	1.1 B
0378	Capsule innescanti a percussione	1.4 B
0379	Bossoli di cartucce vuoti con capsula innescante	1.4 C
0380	Oggetti piroforici	1.2 L
0381	Cartucce per piromeccanismi	1.2 C
0382	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.2 B
0383	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.4 B
0384	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.4 S
0385	5-Nitrobenzotriazolo	1.1 D
0386	Acido trinitrobenzensolfonico	1.1 D
0387	Trinitrofluorenone	1.1 D
0388	Miscela di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostilbene	1.1 D
0389	Miscele di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene ed esanitrostilbene	1.1 D
0390	Tritonal	1.1 D
0391	Ciclotrimetilentrinitroammina (esogeno, ciclonite, RDX, T4) in miscela con ciclotetrametilentrinitroammina (ottogene, HMX), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua, oppure desensibilizzata con almeno il 10% (massa) di flemmatizzante	1.1 D
0392	Esanitrostilbene (HNS)	1.1 D
0393	Esatonal colato	1.1 D
0394	Trinitroresorcinolo (acido stifnico) umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D
0395	Motori per razzi a combustibile liquido	1.2 J
0396	Motori per razzi a combustibile liquido	1.3 J
0397	Razzi a propergolo liquido, con carica di scoppio	1.1 J
0398	Razzi a propergolo liquido con carica di scoppio	1.2 J
0399	Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio	1.1 J
0400	Bombe contenenti un liquido infiammabile con carica di scoppio	1.2 J
0401	Solfuro di dipicrile secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	1.1 D
0402	Perclorato di ammonio	1.1 D
0403	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 G
0404	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 S
0405	Cartucce da segnalazione	1.4 S
0406	Dinitrosobenzene	1.3 C
0407	Acido-1-tetrazolacetico	1.4 C
0408	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.1 D
0409	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.2 D
0410	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.4 D
0411	Tetranitrato di pentaeritrite (PETN, pentrite) con almeno il 7% (massa) di paraffina	1.1 D
0412	Munizioni con carica di scoppio	1.4 E
0413	Cartucce a salve per armi	1.2 C
0414	Cariche di lancio per cannoni	1.2 C
0415	Cariche propulsive	1.2 C
0417	Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo taglio	1.3 C
0418	Dispositivi illuminanti di superficie	1.1 G
0419	Dispositivi illuminanti di superficie	1.2 G
0420	Dispositivi illuminanti aerei	1.1 G
0421	Dispositivi illuminanti aerei	1.2 G
0424	Proiettili inerti con traccianti	1.3 G
0425	Proiettili inerti con traccianti	1.4 G
0426	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 F
0427	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F
0428	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.1 G
0429	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.2 G

Numero di identificazione	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificazione
0430	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.3 G
0431	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 G
0432	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 S
0433	Galletta umidificata con almeno il 17% (massa) di alcool	1.1 C
0434	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 G
0435	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 G
0436	Razzi con carica di espulsione	1.2 C
0437	Razzi con carica di espulsione	1.3 C
0438	Razzi con carica di espulsione	1.4 C
0439	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.2 D
0440	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.4 D
0441	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.4 S
0442	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.1 D
0443	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.2 D
0444	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.4 D
0445	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.4 S
0446	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.4 C
0447	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.3 C
0448	Acido-5-mercapto-1-tetrazolacetico	1.4 C
0449	Siluri a combustibile liquido con o senza carica di scoppio	1.1 J
0450	Siluri a combustibile liquido con testa inerte	1.3 J
0451	Siluri con carica di scoppio	1.1 D
0452	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 G
0453	Razzi lancia sagole	1.4 G
0454	Accenditori	1.4 S
0455	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S
0456	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S
0457	Cariche di scoppio con legante plastico	1.1 D
0458	Cariche di scoppio con legante plastico	1.2 D
0459	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 D
0460	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 S
0461	Componenti di catene pirotecniche, n.a.s.	1.1 B
0462	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 C
0463	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 D
0464	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 E
0465	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.1 F
0466	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 C
0467	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 D
0468	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.2 E
0469	Oggetti esplosivi, n.a.s..	1.2 F
0470	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 C
0471	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 E
0472	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 F
0473	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 A
0474	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 C
0475	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 D
0476	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 G
0477	Materie esplosive, n.a.s..	1.3 C
0478	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 G
0479	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 C
0480	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 D
0481	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 S
0482	Materie esplosive molto insensibili (EIDS, EVI, MURAT), n.a.s.	1.5 D
0483	Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogeno, RDX, T4) desensibilizzata	1.1 D

Numero di identificazione	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificazione
0484	Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) desensibilizzata	1.1 D
0485	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 G
0486	Oggetti esplosivi estremamente insensibili (EEI), n.a.s.	1.6 N
0487	Segnali fumogeni	1.3 G
0488	Munizioni da esercitazione	1.3 G
0489	Dinitroglicolurile (DINGU)	1.1 D
0490	Ossinitrotriazolo (ONTA, NTO)	1.1 D
0491	Cariche propulsive	1.4 C
0492	Petardi per ferrovia	1.3 G
0493	Petardi per ferrovia	1.4 G
0494	Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore	1.4 D
0495	Propergolo, liquido	1.3 C
0496	Octonal	1.1 D
0497	Propergolo, liquido	1.1 C
0498	Propergolo, solido	1.1 C
0499	Propergolo, solido	1.3 C
0500	Sistemi detonatori, non elettrici, per volate di mine	1.4 S
0190	Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario	-
0501	Propellente solido	1.4 C
0502	Razzi con testa inerte	1.2 C
0503	AirBag o moduli per air-bag o pretensionatori per cinture di sicurezza, pirotecnici	1.4 G
0504	1H - tetrazolo	1.1 D

DEFINIZIONE DELLE DIVISIONI DI RISCHIO[cxxi]	
1.1	Materie e oggetti comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico).
1.2	Materie e oggetti comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa.
1.3	Materie e oggetti comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione oppure dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione in massa, a) la cui combustione dà luogo ad un irraggiamento termico considerevole, oppure b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione oppure dell'uno e dell'altro.
1.4	Materie e oggetti presentanti un pericolo minore di esplosione in caso di accensione o innesco durante il trasporto. Gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di taglia o ad una distanza notevoli. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo.
1.5	Materie molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa, la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizioni minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno.

[cxxi] Vedasi la nota cxx.

Definizione dei gruppi di compatibilità delle sostanze e degli oggetti esplodenti	
A	Materia esplosiva primaria
B	Oggetto contenente una materia esplosiva primaria e avente meno di due efficaci dispositivi di sicurezza
C	Materia esplosiva propulsiva o altra materia esplosiva secondaria deflagrante o oggetto contenente una tale materia esplosiva
D	Materia esplosiva secondaria detonante o polvere nera o oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, in tutti i casi senza mezzi di innesco né carica propulsiva, o oggetto contenente una materia esplosiva primaria e avente almeno due efficaci dispositivi di sicurezza
E	Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, senza mezzi di innesco, con carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici)
F	Oggetto contenente una materia esplosiva secondaria detonante, con i suoi propri mezzi di innesco, con carica propulsiva (diversa dalla carica contenente un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici) o senza carica propulsiva
G	Composizione pirotecnica o oggetto contenente una composizione pirotecnica o oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e una composizione illuminante, incendiaria, lacrimogena o fumogena (diversa da un oggetto idroattivo o contenente fosforo bianco, fosfuri, una materia piroforica, un liquido o un gel infiammabili o liquidi ipergolici)
H	Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e fosforo bianco
J	Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un liquido o un gel infiammabili
K	Oggetto contenente contemporaneamente una materia esplosiva e un agente chimico tossico
L	Materia esplosiva o oggetto contenente una materia esplosiva e presentante un rischio particolare (per esempio in ragione della sua idroattività o della presenza di liquidi ipergolici, di fosfuri o di una materia piroforica) e richiedente l'isolamento di ogni tipo
S	Materia o oggetto imballato o concepito in modo da limitare all'interno del collo ogni effetto pericoloso dovuto ad un funzionamento accidentale a meno che l'imballaggio non sia stato deteriorato dal fuoco, nel qual caso tutti gli effetti di spostamento d'aria o di proiezione sono sufficientemente ridotti per non complicare in modo apprezzabile o impedire la lotta contro l'incendio e l'applicazione di altre misure di urgenza nell'immediata vicinanza del collo.
NOTA 1.	Ogni materia o oggetto imballato in un imballaggio specifico può essere assegnato ad un solo gruppo di compatibilità. Poiché il criterio applicabile al gruppo di compatibilità S è empirico, l'assegnazione a questo gruppo è fortemente legata alle prove per l'assegnazione del codice di classificazione.
NOTA 2.	Gli oggetti del gruppo di compatibilità D o E possono essere equipaggiati o imballati in comune con i loro propri mezzi di innesco a condizione che tali mezzi siano muniti di almeno due efficaci dispositivi di sicurezza destinati ad impedire una esplosione in caso di funzionamento accidentale dell'innesco. Tali colli sono assegnati al gruppo di compatibilità D o E.
NOTA 3.	Gli oggetti del gruppo di compatibilità D o E possono essere imballati in comune con i loro propri mezzi di innesco, che non hanno due efficaci dispositivi di sicurezza (vale a dire mezzi di innesco che sono assegnati al gruppo di compatibilità B) sotto riserva che siano rispettate le prescrizioni del marg. 104 (6). Tali colli sono assegnati al gruppo di compatibilità D o E.
NOTA 4.	Gli oggetti possono essere equipaggiati o imballati in comune con i loro propri mezzi di accensione sotto riserva che nelle normali condizioni di trasporto i mezzi di accensione non possano funzionare.
NOTA 5.	Gli oggetti dei gruppi di compatibilità C, D ed E possono essere imballati in comune. I colli così ottenuti devono essere assegnati al gruppo di compatibilità E.

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti esplodenti e classificazione

Il presente allegato, ai sensi dell'articolo 19 del presente regolamento, sostituisce l'allegato A regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635:

Numero di identificaz.	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificaz.	Classifica ex art..82 Reg.to TULPS
0004	Picrato d'ammonio secco con meno del 10% massa di acqua	1.1 D	II
0005	Munizioni con carica di scoppio	1.1 F	I
0006	Munizioni con carica si scoppio[1]	1.1 E.	I
0007	Munizioni con carica di scoppio	1.1 F	I
0007	Munizioni con carica di scoppio	1.2 F	I
0009	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione e propulsiva	1.2 G	I
0010	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, espulsione o propulsiva	1.3 G	I
0012	Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro	1.4 S	V/A
0014	Cartucce a salve per armi o cartucce per armi di piccolo calibro[2]	1.4 S	V/A-V/E
0015	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione di espulsione o propulsiva	1.2 G	I
0016	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione o di espulsione o propulsiva	1.3 G	I
0018	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione di espulsione o propulsiva[3]	1.2 G	I
0019	Munizioni lacrimogena con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva.	1.3 G	I o IV
0020	Munizioni tossiche con carica di dispersione. di espulsione o propulsiva[4]	1.2 K	I
0021	Munizioni tossiche con o senza carica	1.3 K	I
0027	Polvere nera in grani o polverino	1.1 D	I
0028	Polvere nera compressa o polvere nera in compresse	1.1.D	I
0029	Detonatori da mina non elettrici	1.1 B	III
0030	Detonatori da mina elettrici	1.1 B	III
0033	Bombe con carica di scoppio	1.1 F	I
0034	Bomba con carica di scoppio	1.1 D	I
0035	Bomba con carica di scoppio	1.2 D	I
0037	Bombe foto-illuminanti	1.1 F	I
0038	Bombe foto illuminanti	1.1 D	I
0039	Bombe foto illuminanti[5]	1.2 G	I o IV
0042	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.1 D	II
0043	Cariche di dispersione	1.1 D	II
0044	Capsule innescanti a percussione[6]	1.4 S	V/E
0048	Cariche di demolizione	1.1 D	II
0049	Cartucce illuminanti[7]	1.1 G	I
0050	Cartucce illuminanti	1.3 G	IV
0054	Cartucce da segnalazione	1.3 G	IV
0055	Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescanti	1.4 S	V/E
0056	Cariche di profondità	1.1 D	II
0059	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.1 D	II
0060	Cariche di collegamento esplosive	1.1 D	II
0065	Miccia detonante flessibile	1.1 D	II
0066	Miccia a combustione rapida	1.1 G	II
0070	Dispositivi tagliatavi	1.4 S	V/E
0072	Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1 D	II

1 Secondo la denominazione TULPS si tratta di cartocci a proietto metallico per artiglieria carichi ma senza cannello o altrimenti protetti da paracapsule o da imballo.

2 V/E se per armi in libera vendita

3 Munizioni a caricamento speciale

4 Rientrano fra i proiettili "a caricamento speciale"

5 IV se si tratta di flash bomb o da fucile I se di mortaio o d'aereo

6 quando comuni capsule per cartucce

7 Se da cannone. Se artificio IV

Numero di identificaz.	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificaz.	Classifica ex art..82 Reg.to TULPS
0073	Detonatori per munizioni	1.1 B	III
0074	Diazodinitrofenolo, umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0075	Dinitrato di dietilenglicol desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1 D	II
0076	Dinitrofenolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0077	Dinitrofenolati dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua	1.3 C	I
0078	Dinitroresorcinolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0079	Esanitrodifenilammina (dipicrilammina, esile)	1.1 D	II
0081	Esplosivo di tipo A	1.1 D	II
0082	Esplosivo di tipo B	1.1 D	II
0083	Esplosivo di tipo C	1.1 D	II
0084	Esplosivo di tipo D	1.1 D	II
0092	Dispositivi illuminanti di superficie	1.3 G	IV
0093	Dispositivi illuminanti aerei	1.3 G	IV
0094	Polvere illuminante	1.1 G	IV
0099	Cariche esplosive di fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore	1.1 D	II
0101	Miccia istantanea non detonante	1.3 G	IV
0102	Miccia detonante ad involucro metallico	1.2 D	II
0103	Miccia di accensione a rivestimento metallico	1.4 G	V/B
0104	Miccia detonante a carica ridotta con rivestimento metallico	1.4 D	II
0105	Miccia a lenta combustione, di sicurezza	1.4 S	V/B
0106	Spolette detonanti	1.1 B	III
0107	Spolette detonanti	1.2 B	III
0110	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 S	V/A
0113	Guanil nitrosamminoguanilidene idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua	1.1 A	III
0114	Guanil nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0118	Esolite (Esotolo) secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0121	Accenditori	1.1 G	IV
0124	Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore	1.1 D	II
0129	Azoturo di piombo, umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0130	Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0131	Accenditori per miccia di sicurezza	1.4 S	V/B
0132	Sali metallici deflagranti di derivati nitrati aromatici, n.a.s.	1.3 C	I
0133	Esanitrato di mannitolo (nitromannite) umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D	II
0135	Fulminato di mercurio, umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 A	III
0136	Mine con carica di scoppio	1.1 F	I
0137	Mine con carica di scoppio	1.1 D	I
0138	Mine con carica di scoppio	1.2 D	I
0143	Nitroglicerina desensibilizzata con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua	1.1 D	II
0144	Nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina	1.1 D	II
0146	Nitroamido secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D	II
0147	Nitrourea	1.1 D	II
0150	Tetranitrato di pentaeritrite (tetranitrato di pentaeritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il 25% (massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15% (massa) di lemmatizzante	1.1 D	II
0151	Pentolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0153	Trinitroanilina (picrammide)	1.1 D	II
0154	Trinitrofenolo (acido picrico, melignite) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D	II
0155	Trinitroclorobenzene (cloruro di picrile)	1.1 D	II

Numero di identificaz.	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificaz.	Classifica ex art..82 Reg.to TULPS
0159	Galletta umidificata con almeno il 25% (massa) di acqua	1.3 C	I
0160	Polvere senza fumo	1.1 C	I
0161	Polvere senza fumo	1.3 C	I
0167	Proiettili con carica di scoppio	1.1 F	I
0168	Proiettili con carica di scoppio [8]	1.1 D	I
0169	Proiettili con carica di scoppio	1.2 D	I
0171	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 G	I
0173	Dispositivi di sgancio	1.4 S	V/E
0174	Rivetti esplosivi	1.4 S	V/E
0180	Razzi con carica di scoppio	1.1 F	I
0181	Razzi con carica di scoppio	1.1 E	I
0182	Razzi con carica di scoppio	1.2 E	I
0183	Razzi a testa inerte	1.3 C	I
0186	Motori per razzi	1.3 C	I
0190	Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario	-	** -
0191	Artifizi da segnalazione a mano	1.4 G	V/D
0192	Petardi per ferrovia	1.1 G	IV
0193	Petardi per ferrovia	1.4 S	V/D
0194	Segnali di pericolo per navi	1.1 G	IV o V/D
0195	Segnali di pericolo per navi	1.3 G	V/D
0196	Segnali fumogeni	1.1 G	IV o V/D
0197	Segnali fumogeni	1.4 G	V/D
0204	Cariche esplosive di scandaglio	1.2 F	II
0207	Tetranitroanilina	1.1 D	II
0208	Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrile)	1.1 D	II
0209	Trinitroluene (tritolo, tolite, TNT) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D	II
0212	Traccianti per munizioni	1.3 G	IV
0213	Trinitroanisolo	1.1 D	II
0214	Trinitrobenzene secco o umidificato con meno del 30% (massa)di acqua	1.1 D	II
0215	Acido trinitrobenzoico secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua	1.1 D	II
0216	Trinitro-m-cresolo	1.1 D	II
0217	Trinitronaftalene	1.1 D	II
0218	Trinitrofenetolo	1.1 D	II
0219	Trinitroresorcinolo (trinitroresorcina, acido stifnico) secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D	II
0220	Nitrato di urea secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D	II
0221	Teste di guerra per siluri con carica di scoppio	1.1 D	I
0222	Nitrato di ammonio contenente più dello 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia	1.1 D	II
0223	Fertilizzanti a base di nitrato ammonico aventi una sensibilità superiore a quella del nitrato di ammonio contenente lo 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia	1.1 D	II
0224	Azoturo di bario, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua	1.1 A	III
0225	Carica di rinforzo con detonatore	1.1 B	III
0226	Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0234	Dinitro-o-cresato di sodio secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua	1.3 C	I
0235	Picrammato di sodio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3 C	I
0236	Picrammato di zirconio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua	1.3 C	I
0237	Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili	1.4 D	II
0238	Razzi lancia sagole	1.2 G	IV
0240	Razzi lancia sagole	1.3 G	IV

[8] se proiettili, nella I nonostante la classifica 1.1D

** la classificazione in una delle cinque categorie di cui all'art. 82 del regolamento a testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dipende dalla tipologia dell'esplosivo.

Numero di identificaz.	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificaz.	Classifica ex art..82 Reg.to TULPS
0241	Esplosivo di tipo E	1.1 D	II
0242	Cariche di lancio per cannone	1.3 C	I
0243	Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 H	I
0244	Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 H	I
0245	Munizioni[9] fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 H	I
0246	Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 H	I
0247	Munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.3 J	I
0248	Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.2 L	I
0249	Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o Propulsiva	1.3 L	I
0250	Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione	1.3 L	I
0254	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, espulsione o propulsiva	1.3 G	I
0255	Detonatori da mina elettrici	1.4 B	III
0257	Spolette detonanti	1.4 B	III
0266	Ottolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua	1.1 D	II
0267	Detonatori da mina non elettrici	1.4 B	III
0268	Cariche di rinforzo con detonatore	1.2 B	III
0271	Cariche propulsive	1.1 C	I
0272	Cariche propulsive	1.3 C	I
0275	Cartucce per piromeccanismi	1.3 C	I
0276	Cartucce per piromeccanismi	1.4 C	I
0277	Cartucce per pozzi petroliferi	1.3 C	I
0278	Cartucce per pozzi petroliferi	1.4 C	I
0279	Cariche di lancio per cannone	1.1 C	I
0280	Motori per razzi	1.1 C	I
0281	Motori per razzi	1.2 C	I
0282	Nitroguanidina (guanite, picrite, NIGU) secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua	1.1 D	II
0283	Cariche di rinforzo senza detonatore	1.2 D	II
0284	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1 D	I
0285	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.2 D	I
0286	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.1 D	I
0287	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.2 D	I
0288	Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili	1.1 D	II
0289	Miccia detonante flessibile	1.4 D	II
0290	Miccia detonante con rivestimento metallico	1.1 D	II
0291	Bombe con carica di scoppio	1.2 F	I
0292	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.1 F	I
0293	Granate a mano o per fucile con carica di scoppio	1.2 F	I
0294	Mine con carica di scoppio	1.2 F	I
0295	Razzi con carica di scoppio	1.2 F	I
0296	Cariche esplosive di scandaglio	1.1 F	II
0297	Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva (16)	1.4 G	I o V/D
0299	Bombe foto-illuminanti[10]	1.3 G	I o IV
0300	Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	I/C
0301	Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva	1.4 G	I o IV
0303	Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva[11]	1.4 G	I o V/D
0305	Polvere illuminante	1.3 G	IV
0306	Traccianti per munizioni	1.4 G	IV

[9] Proiettili o colpi completi d'artiglieria

[10] A seconda che si tratti di bombe da mortaio o a mano

[11] V qualora non d'artiglieria.

Numero di identificaz.	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificaz.	Classifica ex art..82 Reg.to TULPS
0312	Cartucce da segnalazione	1.4 G	IV
0313	Segnali fumogeni	1.2 G	IV
0314	Accenditori	1.2 G	IV
0315	Accenditori	1.3 G	V/B
0316	Spolette-accenditori	1.3 G	IV
0317	Spolette-accenditori	1.4 G	V/B
0318	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.3 G	IV
0319	Cannelli per artiglieria	1.3 G	IV
0320	Cannelli per artiglieria	1.4 G	IV
0321	Munizioni con carica di scoppio	1.2 E	I
0322	Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione	1.2 L	I
0323	Cartucce per piromeccanismi	1.4 S	V/E
0324	Proiettili con carica di scoppio	1.2 F	I
0325	Accenditori	1.4 G	V/B
0326	Cartucce a salve	1.1 C	I
0327	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.3 C	I
0328	Cartucce con proiettile inerte per armi	1.2 C	I
0329	Siluri con carica di scoppio	1.1 E	I
0330	Siluri con carica di scoppio	1.1 F	I
0331	Esplosivo da mina di tipo B[12]	1.5 D	II
0332	Esplosivo da mina di tipo E	1.5 D	II
0333	Fuochi pirotecnici	1.1 G	IV
0334	Fuochi pirotecnici	1.2 G	IV
0335	Fuochi pirotecnici	1.3 G	IV
0336	Fuochi pirotecnici	1.4 G	V/C
0337	Fuochi pirotecnici[13]	1.4 S	V/D
0338	Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro	1.4 C	I
0339	Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro	1.4 C	I
0340	Nitrocellulosa secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o alcool)	1.1 D	II
0341	Nitrocellulosa non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante	1.1 D	II
0342	Nitrocellulosa umidificata con almeno il 25% (massa) di alcool	1.3 C	I
0343	Nitrocellulosa plastificata con almeno il 18% (massa) di plastificante	1.3 C	I
0344	Proiettili con carica di scoppio	1.4 D	I
0345	Proiettili inerti con traccianti	1.4 S	V/E
0346	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 D	I
0347	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 D	I
0348	Munizioni con carica di scoppio	1.4 F	I
0349	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 S	V/A
0350	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 B	III
0351	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 C	I
0352	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.4 D	I
0353	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 G	IV
0354	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.1 L	I
0355	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.2 L	I
0356	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 L	I
0357	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 L	I
0358	Materie esplosive, n.a.s.	1.2 L	I
0359	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 L	I
0360	Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione	1.1 B	III
0361	Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione	1.4 B	III
0362	Munizioni da esercitazione	1.4 G	IV
0363	Munizioni per prove	1.4 G	IV
0364	Detonatori per munizioni	1.2 B	III
0365	Detonatori per munizioni	1.4 B	III
0366	Detonatori per munizioni[14]	1.4 S	V/E

[12] anche se altamente insensibile

[13] Il fuoco classificato 1.4.S è un giocattolo blisterato o un artificio di V cat. D/E.

[14] qualora inneschi per bossoli per armi portatili.

Numero di identificaz.	Denominazione della materia o dell'oggetto	Codice di classificaz.	Classifica ex art..82 Reg.to TULPS
0368	Spolette accenditori!	1.4 S	V/B
0369	Teste di guerra per razzi con carica di scoppio	1.1 F	I
0370	Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione	1.4 D	I
0371	Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F	I
0372	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.2 G	IV
0373	Artifizi da segnalazione a mano	1.4 S	V/D
0374	Cariche esplosive di scandaglio	1.1 D	II
0375	Cariche esplosive di scandaglio	1.2 D	II
0376	Cannelli per artiglieria	1.4 S	V/A
0377	Capsule innescanti a percussione	1.1 B	III
0378	Capsule innescanti a percussione	1.4 B	III
0379	Bossoli di cartucce vuoti con capsula innescante[15]	1.4 C	I
0380	Oggetti piroforici	1.2 L	I
0381	Cartucce per piromeccanismi	1.2 C	I
0382	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.2 B	III
0383	Componenti di catena esplosiva, n.a.s	1.4 B	III
0384	Componenti di catena esplosiva, n.a.s.	1.4 S	V/A
0385	5-Nitrobenzotriazolo	1.1 D	II
0386	Acido trinitrobenzensolfonico	1.1 D	II
0387	Trinitrofluorenone	1.1 D	II
0388	Miscela di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostil-bene	1.1 D	II
0389	Miscele di trinitrotoluene (tritolo, tolite, TNT) con trinitrobenzene ed esanitrostilbene	1.1 D	II
0390	Tritonal	1.1 D	II
0391	Ciclotrimetilentrinitroammina (esogeno, ciclonite, RDX, T4) in miscela con ciclote-trametilentrinitroammina (ottogene, HMX), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua, oppure desensibilizzata con almeno il 10% (massa) di lemmatizzante	1.1 D	II
0392	Esanitrostilbene (HNS)	1.1 D	II
0393	Esatonal colato	1.1 D	II
0394	Trinitroresorcinolo (acido stifnico) umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua)	1.1 D	II
0395	Motori per razzi a combustibile liquido	1.2 J	I
0396	Motori per razzi a combustibile liquido	1.3 J	I
0397	Razzi a propergolo liquido, con carica di scoppio	1.1 J	I
0398	Razzi a propergolo liquido con carica di scoppio	1.2 J	I
0399	Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio	1.1 J	I
0400	Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio	1.2 J	I
0401	Solfuro di dipicrile secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua	1.1 D	II
0402	Perclorato di ammonio	1.1 D	II
0403	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 G	IV
0404	Dispositivi illuminanti aerei	1.4 S	V/D
0405	Cartucce da segnalazione	1.4 S	V/D
0406	Dinitrosobenzene	1.3 C	I
0407	Acido-1-tetrazolacetico	1.4 C	I
0408	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.1 D	II
0409	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.2 D	II
0410	Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza	1.4 D	V/A
0411	Tetranitrato di pentaeritrite (PETN, pentrite) con almeno il 7% (massa) di paraffina	1.1 D	II
0412	Munizioni con carica di scoppio	1.4 E	I
0413	Cartucce a salve per armi	1.2 C	I
0414	Cariche di lancio per cannoni	1.2 C	I
0415	Cariche propulsive	1.2 C	I
0417	Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro[16]	1.3 C	I
0418	Dispositivi illuminanti di superficie	1.1 G	IV
Numero di	**Denominazione della materia o dell'oggetto**	**Codice di**	**Classifica ex art..82 Reg.to**

[15] Solo se combustibili come i due che seguono, altrimenti V/A

[16] Se a bossolo combustibile

identificaz.		classificaz.	TULPS
0419	Dispositivi illuminanti di superficie	1.2 G	IV
0420	Dispositivi illuminanti aerei	1.1 G	IV
0421	Dispositivi illuminanti aerei	1.2 G	IV
0424	Proiettili inerti con traccianti	1.3 G	IV
0425	Proiettili inerti con traccianti	1.4 G	IV
0426	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 F	I
0427	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 F	I
0428	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.1 G	IV
0429	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.2 G	IV
0430	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.3 G	IV
0431	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 G	V/C
0432	Oggetti pirotecnici per uso tecnico	1.4 S	V/E
0433	Galletta umidificata con almeno il 17% (massa) di alcool	1.1 C	I
0434	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.2 G	I
0435	Proiettili con carica di dispersione o di espulsione	1.4 G	I
0436	Razzi con carica di espulsione	1.2 C	I
0437	Razzi con carica di espulsione	1.3 C	I
0438	Razzi con carica di espulsione	1.4 C	I
0439	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.2 D	II
0440	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.4 D	II
0441	Cariche cave senza detonatore per attività industriali	1.4 S	V/A
0442	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.1 D	II
0443	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.2 D	II
0444	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.4 D	II
0445	Cariche senza detonatore per attività industriali	1.4 S	V/E
0446	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.4 C	I
0447	Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante	1.3 C	I
0448	Acido-5-mercapto-1-tetrazolacetico	1.4 C	I
0449	Siluri a combustibile liquido con o senza carica di scoppio	1.1 J	I
0450	Siluri a combustibile liquido con testa inerte	1.3 J	I
0451	Siluri con carica di scoppio	1.1 D	I
0452	Granate da esercitazione a mano o per fucile	1.4 G	IV
0453	Razzi lancia sagole	1.4 G	IV
0454	Accenditori	1.4 S	V/B
0455	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S	V/A
0456	Detonatori da mina non elettrici	1.4 S	V/A
0457	Cariche di scoppio con legante plastico	1.1 D	II
0458	Cariche di scoppio con legante plastico	1.2 D	II
0459	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 D	II
0460	Cariche di scoppio con legante plastico	1.4 S	V/A
0461	Componenti di catene pirotecniche, n.a.s.	1.1 B	III
0462	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.1 C	I
0463	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.1 D	II
0464	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.1 E	II
0465	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.1 F	II
0466	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.2 C	I
0467	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.2 D	II
0468	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.2 E	I
0469	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.2 F	I
0470	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.3 C	I
0471	Oggetti esplosivi, n.a.s	1.4 E	I
0472	Oggetti esplosivi, n.a.s.	1.4 F	I
0473	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 A	III
0474	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 C	I
0475	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 D	II
0476	Materie esplosive, n.a.s.	1.1 G	IV
0477	Materie esplosive, n.a.s..	1.3 C	I
0478	Materie esplosive, n.a.s.	1.3 G	IV
Numero di identificaz.	**Denominazione della materia o dell'oggetto**	**Codice di classificaz.**	**Classifica ex art..82 Reg.to TULPS**
0479	Materie esplosive, n.a.s	1.4 C	I

0480	Materie esplosive, n.a.s	1.4 D	II
0481	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 S	V/A
0482	Materie esplosive molto insensibili (EIDS, EVI, MURAT), n.a.s.	1.5 D	II
0483	Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogeno, RDX, T4) desensibilizzata	1.1 D	II
0484	Ciclotetrametilentetranitroammina (ottogene, HMX) desensibilizzata	1.1 D	II
0485	Materie esplosive, n.a.s.	1.4 G	IV
0486	Oggetti esplosivi estremamente insensibili (EEI), n.a.s.	1.6 N	V/E
0487	Segnali fumogeni	1.3 G	IV
0488	Munizioni da esercitazione	1.3 G	IV
0489	Dinitroglicolurile (DINGU)	1.1 D	II
0490	Ossinitrotriazolo (ONTA, NTO)	1.1 D	II
0491	Cariche propulsive	1.4 C	I
0492	Petardi per ferrovia	1.3 G	IV
0493	Petardi per ferrovia	1.4 G	IV o V/D
0494	Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore	1.4 D	II
0495	Propergolo, liquido	1.3 C	I
0496	Octonal	1.1 D	II
0497	Propergolo, liquido	1.1 C	I
0498	Propergolo, solido	1.1 C	I
0499	Propergolo, solido	1.3 C	I
0500	Sistemi detonatori, non elettrici, per volate di mine	1.4 S	V/B
0503	Airbag	1.4 G	V/E
0504	1H tetrazolo	1.1 D	II

Appendice 1[cxxii]

Decisione della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi [notificata con il numero C(2004) 1332] (*Pubblicato su: Gazzetta ufficiale n. L 120 del 24/04/2004 pag. 0043 – 0047)*

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

(1) La procedura stabilita dalla direttiva 93/15/CEE per i trasferimenti di esplosivi nel territorio della Comunità prescrive la concessione di un'autorizzazione da parte delle diverse autorità competenti responsabili delle zone di origine, di transito e di destinazione degli esplosivi.
(2) Occorre definire un modello di documento relativo al trasferimento di esplosivi che contenga le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6, della direttiva 93/15/CEE, al fine di agevolare i trasferimenti di esplosivi tra gli Stati membri garantendo il rispetto dei requisiti di sicurezza in sede di trasferimento di tali prodotti.
(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/15/CEE,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE

Articolo 1

1. Le informazioni richieste a norma dell'articolo 9, paragrafi 5 e 6 della direttiva 1993/15/CEE devono essere fornite utilizzando il modello di "documento sul trasferimento intracomunitario di esplosivi" contenuto nell'allegato e le note esplicative correlate.
2. Il modello di documento è accettato dall'autorità competente come un valido documento di accompagnamento degli esplosivi nei trasferimenti tra gli Stati membri fino all'arrivo a destinazione.
3. La presente decisione non si applica alle munizioni.

Articolo 2

Il documento sul trasferimento intracomunitario di esplosivi (in seguito "il documento") va redatto in triplice copia. Gli Stati membri adottano appropriate disposizioni, in particolare sistemi di identificazione sicuri, per garantire che il documento non possa essere falsificato.

Articolo 3

Il documento è stampato su carta del peso di almeno 80 g/m^2. La carta deve essere sufficientemente resistente da non lacerarsi o sgualcirsi facilmente in normali condizioni di utilizzo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Dopo la sua entrata in vigore le autorizzazioni concesse per una durata determinata conservano la loro validità fino alla data di scadenza fissata

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO

Documento sul trasferimento intracomunitario di esplosivi (articolo 9, paragrafi 5 e 6, della direttiva 93/15/CEE)

[cxxii] Il documento in questione dovrebbe riguardare soltanto gli esplosivi per i quali si applica la direttiva 93/15/CEE; i prodotti esplosivi non destinati all'immissione sul mercato (ad esempio quelli destinati alla successiva lavorazione da parte di un fabbricante, quali i prodotti semilavorati) non dovrebbero essere interessati dalla presente direttiva. Nulla osta, tuttavia, che l'Autorità nazionale lo applichi anche a quelli.

TRASFERIMENTO INTRACOMUNITARIO DI ESPLOSIVI IN ITALIA
(eccettuate le munizioni)
(Articolo 9, direttiva 93/15/CEE)

1. Natura dell'autorizzazione

Data di scadenza*:

☐ Trasferimento unico (art. 9, par. 5) | ☐ Trasferimenti multipli - durata determinata (art. 9, par. 6)

2. Informazioni sugli operatori interessati

2.1. Destinatario / Richiedente*	**2.2. Fornitore**
Nome: Indirizzo (sede): Telefono: Fax: E-mail: Firma:	Nome: Indirizzo (sede): Telefono: Fax: E-mail:

2.3. Operatore/i del trasporto

Nome: Indirizzo (sede): Telefono: Fax: E-mail:	Nome: Indirizzo (sede): Telefono: Fax: E-mail:	Nome: Indirizzo (sede): Telefono: Fax: E-mail:

3. Descrizione dettagliata degli esplosivi[1,2]

Numero ONU*	Classe/ Divisione	Denominazione commerciale*	Marcatura CE (Sì/No)	Indirizzo dello stabilimento	Quantità*	Atre informazioni utili

4. Informazioni sul trasferimento

4.1. Localizzazione e calendario

Luogo di partenza*:*		Data di partenza:	
Luogo di consegna:		Data di arrivo prevista:	

4.2. Aspetti generali del percorso:

Stato membro	Punto di entrata	Punto di uscita	Mezzo di trasporto

5. Autorizzazioni delle autorità degli Stati membri di transito che consentano un'identificazione sicura (per esempio, un timbro)

PAESE D'ORIGINE	DATA DELL'AUTORIZZAZIONE	NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE	DATA DI SCADENZA	
PAESI DI TRANSITO	DATA DELL'AUTO-RIZZAZIONE	NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE	DATA DI SCADENZA	TIMBRO

6. Autorizzazioni delle autorità degli Stati membri destinatari (identificabili con sicurezza)

Data:

Posizione dell'autorità firmataria:

TIMBRO

(firma)

Note esplicative

1. Il destinatario degli esplosivi compila le sezioni 1-4 del documento sul trasferimento intracomunitario di esplosivi e lo consegna all'autorità competente del luogo di destinazione per il rilascio dell'autorizzazione.
2. Oltre all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente del paese destinatario (sezione 6), la persona responsabile del trasferimento ne informa le autorità competenti degli Stati membri di transito e degli Stati membri di origine, di cui sono parimenti richieste le autorizzazioni (sezione 5). Le autorizzazioni delle autorità competenti possono figurare nello stesso documento o essere allegate in una serie di documenti allegati In ogni caso l'autorizzazione deve essere identificata con sicurezza.
3. Se l'autorità competente di uno Stato membro ritiene che occorra rispettare particolari requisiti in tema di sicurezza, vanno preventivamente fornite tutte le informazioni richieste dal documento. Se nessuna delle autorità competenti in questione ritiene necessario il rispetto di particolari requisiti, è sufficiente fornire le informazioni contrassegnate con un asterisco(*).
4. In ogni caso il documento deve accompagnare gli esplosivi fino al loro arrivo a destinazione.
5. Per "descrizione dettagliata" si intende la denominazione originale e/o l'esatta denominazione tecnica ONU e qualsiasi altra informazione atta a consentire l'identificazione degli articoli. Occorre indicare chiaramente se gli esplosivi non sono dotati del marchio CE
6. Per «Quantità» si intende, a seconda del caso, il numero degli articoli o la massa netta degli esplosivi.